

Assessorato
Rapporti con il Volontariato

**Linee-guida per la
costituzione e gestione di
un'Organizzazione di
Volontariato**
L. 266/91 LRT. 28/93 e succ. modd.



Edizione aggiornata all'anno 2006

A cura di:

Sergio Sensi – Collaboratore Centro Nazionale Volontariato

Rossana Sebastiani – Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport – Provincia di Lucca

Ermelinda Simonetti – U.O.C. Volontariato e Terzo Settore – Provincia di Lucca

Ha collaborato:

Cristina Rosi – Servizio Politiche Sociali e Sport - Provincia di Lucca

Questa Guida, che si affianca ad altri “lavori” realizzati ad hoc su tale tematica, rappresenta un supporto che la Provincia di Lucca vuole offrire a tutti quei cittadini che, animati da una particolare “virtù civica”, vogliono costituire e correttamente gestire delle Organizzazioni di Volontariato.

Queste Organizzazioni, il cui codice simbolico è essenzialmente incentrato sulla “solidarietà-relazionale” ed il cui operato rappresenta una delle più concrete realizzazioni della “logica del dono”, costituiscono una risorsa “comunitaria”, sia in riferimento alla scoperta e valorizzazione delle forme espressive della società civile, sia in riferimento alla partecipazione sociale all’interno del processo di ristrutturazione e rafforzamento dello stato sociale.

Intervenendo, con svariate modalità a diversi livelli, in una pluralità di settori (dal sanitario al socio-assistenziale, dal sociale alla tutela dei diritti, fino ad aree di “nuova scoperta”), esse consentono ad ogni soggetto che decida di far parte del loro contesto comunitario di sperimentare la fondamentale esperienza della “valorizzazione di se stessi tramite l’aiuto dell’altro”

Con la diffusione della presente Guida, la Provincia intende, dunque, testimoniare il proprio riconoscimento all’operato delle Organizzazioni di Volontariato.

Stefano Baccelli

Presidente della Provincia di Lucca

Valentina Cesaretti

Assessore al Volontariato e alla Cooperazione Sociale

1. VOLONTARIATO: DALL'AMBITO SOCIOLOGICO A QUELLO GIURIDICO

“Connotazione sociologica”: da un punto di vista sociologico con il termine Volontariato si fa oggi riferimento ad una realtà sociale dai contorni sufficientemente definiti (si vedano a tale proposito, tra le altre, le definizioni date da L. Tavazza, in Dizionario di Sociologia, Ed. Paoline, 1976, e da V. Cesareo, in Dizionario di Politica, Utet, 1992) consistente essenzialmente **nell'azione libera, spontanea e gratuita posta in essere dal cittadino con una finalità solidaristica (e non meramente espressiva-relazionale), di aiuto ai bisogni comunitari.**

Così definito il Volontariato è ascrivibile tanto al cosiddetto **Terzo Settore** (comunemente identificato in quell'insieme di Organizzazioni non di profitto [“non profit”] che, dotate di una propria autonomia e fondate sulla partecipazione sociale, perseguono scopi solidaristici) quanto alle **Reti Primarie**, recentemente indicate anche con il termine Quarto sistema (al cui interno troviamo, oltre alla famiglia, alla rete parentale e a quella amicale, ogni rete informale il cui codice simbolico sia incentrato sulla fiducia e reciprocità).

La distinzione tra un “Volontariato di Terzo Settore” ed un “Volontariato di Quarto Sistema” non sta, dunque, almeno a livello idealtipico, in un differente codice simbolico (più semplicemente, principio ispiratore a cui la stessa linea d'azione si conforma), in ambedue i casi rappresentato da una **“solidarietà-relazionale”**, bensì nella diversa forma espressiva, formalizzata nel primo caso (organizzazioni di vario genere, quali associazioni, fondazioni, etc.), informale nel secondo (prestazioni di aiuto spontaneo ed informale del singolo individuo). Tuttavia, malgrado la correttezza e la necessità di una tale distinzione, anche la sociologia, pur non arrivando al grado di assolutezza del diritto, conformemente a quanto accade nella realtà sociale, tende ad **identificare il Volontariato nell'azione organizzata di gruppo.**

“Connotazione giuridica”: dopo lunghi anni di “lavori preparatori” il Volontariato ha trovato una propria **disciplina ad hoc nella L. 11 agosto 1991, n. 266, “Legge-quadro sul volontariato”**, a cui la **Regione Toscana**, in ottemperanza a quanto disposto nel testo in menzione, ha fatto seguire la **L.R. 26 aprile 1993, n. 28, “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato”** (successivamente modificata con la **L.R. 15 aprile 1996, n. 29, “Modifica alla L.R. 26 aprile 1993, n. 28, concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato”**): ma, entrambi i testi, pur non disconoscendo il valore etico-sociale dell'azione volontaria non organizzata ed occasionale, vale a dire della cosiddetta “solidarietà primaria”, dettano delle **specifiche norme** (e, quindi, attribuiscono una specifica rilevanza giuridica) **unicamente per il volontariato organizzato.**

Se, infatti, è vero che, in riferimento all'azione di promozione di cui la Repubblica italiana si fa carico nei confronti di tutto il volontariato (organizzato e non), il comma 1°, dell'art. 1 della Legge-quadro ha una valenza generale, attuativa del disposto contenuto in Costituzione all'art. 2, il **comma 2°**, richiamando espressamente il termine **“organizzazioni di volontariato”** (e, quindi, alludendo esclusivamente ad una “solidarietà secondaria” formalizzata), restringe l'ambito di applicazione (l'oggetto) della stessa legge: **cosicché le norme in essa contenute saranno applicabili solo ed esclusivamente a quelle forme espressive di volontariato strutturate come “organizzazioni” e detteranno quei principi a cui le Regioni e le Province autonome dovranno attenersi nell'eventualità in cui si instaurino dei rapporti tra esse ed il volontariato stesso.**

Ancor più incisivo sotto questo aspetto appare il **comma 1°, dell'art. 2, della Legge-quadro** (confermato in tutta la sua portata dallo stesso comma 1°, dell'art. 2, della Legge regionale), il quale statuisce che **“Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata, in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.**

2. L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO: DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

In considerazione dei **commi 1°, degli artt. 2, della Legge-quadro e della Legge regionale**, un'attività al fine di qualificarsi come **“attività di volontariato”**:

1. **non deve essere effettuata in maniera autonoma, ma attraverso un'Organizzazione** (in merito alla natura della stessa Organizzazione vedi infra);
2. deve configurarsi come **prestazione “personale”** (natura infungibile della stessa prestazione ed impossibilità di delegare ad altri lo svolgimento della stessa attività);
3. deve sostanziarsi in un'attività **“spontanea”** (azione che nasce al di fuori di ogni obbligo derivante da contratto o da legge);
4. deve essere **svolta in modo “gratuito” rimanendo estranea a qualsiasi “fine di lucro”, anche indiretto e perseguendo in via esclusiva il “fine solidaristico”** (con il termine “gratuito” si fa riferimento ad un'attività che viene svolta senza ottenerne od esigere in cambio una qualsiasi forma retributiva né dall'Organizzazione di volontariato d'appartenenza, né dal soggetto destinatario dell'azione di solidarietà stessa. Con il termine “fine di lucro, anche indiretto”, la fattispecie “lavoro gratuito”, che deve essere rinvenuta nell'intenzionalità (animus) del volontario, giunge a completezza: non è sufficiente che l'Organizzazione di appartenenza si qualifichi come non profit (a tale proposito si veda infra il riferimento all'art. 3 della Legge-quadro) essendo necessario che l'azione individuale abbia una “vocazione unica”, quella del fine solidaristico, e non persegua un qualsiasi vantaggio anche indiretto, come potrebbe essere, ad es., un “riconoscimento sociale”, una formazione professionale, non tanto per migliorare la propria attività volontaria, quanto piuttosto per acquisire un maggior peso sul mercato del lavoro. Il termine “fine solidaristico”, infine, specie dopo l'approvazione del D.Lgs. 460/'97 in ordine alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e della L. 383/'00, che detta una disciplina ad hoc per le cosiddette Associazioni di Promozione Sociale, fa riferimento ad un'attività volontaria prevalentemente “esterna” (cioè rivolta in via principale alla comunità e non a soggetti appartenenti all'Organizzazione) a favore di persone in “stato di bisogno e svantaggio” e, quindi, operante negli specifici settori del sanitario, del socio assistenziale, del riabilitativo e del rieducativo che necessariamente vedono coinvolti quei soggetti. In questo modo anche i commi 2° e 3°, dell'art. 2, della L.R. 28/'93 e succ. modd., assumono un proprio specifico significato: *“Costituiscono attività di cui al comma 1, le prestazioni volte al raggiungimento delle finalità di interesse generale indicate all'art. 1 e che si esplicano in azioni direttamente volte alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività o per servizi di rilevante interesse sociale” / “Le prestazioni di cui al comma 2, devono essere caratterizzate da una documentata presenza dell'organizzazione sul territorio, rivolgersi alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima”*).

3. L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

3a. DEFINIZIONE E FORMA GIURIDICA

Il **comma 1°**, dell'**art. 3**, della **Legge-quadro** fornisce la **definizione dell'Organizzazione di volontariato**: *“E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art.2 [cfr. attività solidaristica], che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”*.

La Legge-quadro impiegando il termine Organizzazione fa, dunque, riferimento, come detto in precedenza (vedi supra) a quel **volontariato che assume la veste di struttura duratura dotata di una propria organizzazione interna** (escludendo, così, dalla disciplina della Legge tutte le forme occasionali non organizzate).

Il **comma 2°**, dell'**art. in menzione**, aggiunge che *“Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico”*.

Avendo il termine “Organizzazione” una natura decisamente “neutra” ed essendo riferito, nel nostro ordinamento, il principio di tipicità solo ed esclusivamente agli enti che svolgono un'attività economica, ad una prima analisi e da un punto di vista strettamente formale la scelta della forma giuridica da far assumere all'Ente di Volontariato è rimessa alla volontà degli individui interessati alla costituzione del medesimo: i quali, dunque, potrebbero, sempre formalmente parlando, scegliere tra le forme organizzative previste dal Cod. Civ.: vale a dire Associazione, Fondazione, Comitato e Società, o dar vita a nuove figure (dato il principio di atipicità).

Tuttavia, non solo **l'impiego del termine “Organizzazione”, che a ben vedere è ricco di specifiche implicazioni** (quali ad es. la tendenziale stabilità e strutturazione dell'Ente), ma anche e soprattutto **lo stesso art. 3, richiamando al comma 2° “il limite della compatibilità con lo scopo solidaristico” ed al comma 3° “l'assenza di fini di lucro”, delimitano ampiamente le possibilità di scelta in ordine alla forma giuridica: l'Organizzazione di Volontariato, in realtà, potrà assumere la veste di un'Associazione (riconosciuta o non) o di una Fondazione** (rimanendo, però, ancora non del tutto risolta la questione dell'ammissibilità delle Fondazioni non riconosciute).

Procedendo con ordine:

- **non è possibile che l'Organizzazione di Volontariato assuma la forma giuridica di una società**, non solo per il disposto della **Circolare del Ministero delle Finanze 25 febbraio 1992, n. 3** (*“[...] la compatibilità con lo scopo solidaristico , la previsione di criteri di escludibilità degli aderenti e, soprattutto, la necessità dell'assenza di fini di lucro rende impossibile per le organizzazioni di volontariato destinatarie della legge in oggetto, ai fini fiscali, la costituzione in forma societaria, considerato in particolare il disposto dell'art. 2247 del Cod. Civ. [...] Sono escluse, pertanto, anche le società cooperative, dalla partecipazione alle quali i soci traggono, comunque, un'utilità indiretta incompatibile con le finalità della legge n. 266 [...]”*), ma anche e soprattutto perché **l'oggetto del contratto di società è costituito dallo svolgimento di un'attività economica** (attività di scambio e/o produzione di beni o servizi contro corrispettivo) che contrasta con la stessa definizione giuridica dell'**Organizzazione di Volontariato**, la quale **dovrà svolgere un'attività solidaristica** ed eventualmente, solo in via residuale (ed in un'ottica del tutto strumentale rispetto alla prima), potrà porre in essere attività commerciali e produttive (in

tal senso deve essere interpretata la lett. g), del comma 1°, dell'art. 5, della L. 266/'91). L'assenza di fini di lucro, di cui al comma 2°, dell'art. 3, deve essere intesa nel modo su indicato (l'oggetto dell'Organizzazione di Volontariato è costituito dall'attività solidaristica ed una di tipo commerciale è ammessa solo laddove marginale e nell'intento di rafforzare la prima) e non come semplice "non profit", vale a dire (riprendendo il senso comune che il termine ha assunto) indistribuibilità degli utili fra i singoli associati (principio rinvenibile, caso mai, nell'art. 2, della Legge-quadro, riferibile piuttosto all'animus del volontario), ma possibilità per l'Ente di svolgere in via principale un'attività economica con scopo di lucro, di per sé idonea, quanto meno, a rimborsare, mediante il corrispettivo degli stessi beni o servizi prodotti, i fattori della produzione impiegati.

In considerazione di quanto detto, non solo **si esclude la possibilità per l'Organizzazione di Volontariato di assumere la veste di Cooperativa propriamente detta**, la cui causa costitutiva risiede cioè nella "mutualità pura" (che implica unicamente un vantaggio patrimoniale a favore del socio, escludendo ogni azione a beneficio di terzi: sarebbe, infatti, sufficiente questo vantaggio a determinare l'impossibilità), a cui allude esplicitamente la Circolare in menzione, ma soprattutto la medesima **non potrà configurarsi come Cooperativa neppure laddove questa abbandoni la "mutualità pura" a favore di una di "tipo spurio con fini di pubblica utilità"** (quali ad es. i servizi assistenziali, ricreativi etc.): è vero che il rapporto di scambio, in questo caso, avviene con un utente esterno e non più tra la società ed il socio, ma è altrettanto vero che l'oggetto di una tale Cooperativa è pur sempre dato dallo svolgimento di un'attività economica;

- **è possibile che, rispettate certe condizioni, l'Organizzazione di Volontariato assuma la forma giuridica di una Fondazione.** La caratterizzazione scolastica della Fondazione, in base alla quale l'Ente in questione verrebbe a sostanzarsi unicamente in un patrimonio vincolato ad un determinato scopo (mancando, così, la componente personale e, conseguentemente, una struttura democratica, caratterizzante, al contrario, l'Associazione e più in particolare l'Organizzazione di Volontariato), pur essendo corretta, risulta ad oggi superata. Si è assistito, infatti, negli ultimi anni, al **passaggio da una Fondazione avente quale scopo la mera erogazione patrimoniale (cd. "Fondazione erogatrice") ad una Fondazione più complessa dotata di una natura "organizzativa" in cui la componente personale risulta fondamentale (cd. "Fondazione organizzazione" o "Fondazione di partecipazione")**: d'altronde lo stesso **D.Lgs. 153/'99**, all'art. 4, lett. d), parla chiaramente di "fondazioni di origine associativa". **Solo assumendo questa forma particolare ("Fondazione organizzazione") una Fondazione potrà essere un'Organizzazione di Volontariato**: e così, l'organo di amministrazione sarà affiancato da un'assemblea di volontari la quale provvederà ad eleggere parte degli amministratori (che si andranno ad aggiungere a quelli nominati ab origine dal fondatore) e condividerà con il primo il potere decisionale-propositivo, rimanendo ambedue vincolati alla destinazione impressa al patrimonio dal fondatore ("destinazione" che dovrà avere una natura solidaristica: vedi retro) ed al totale rispetto dello Statuto. D'altronde non si può non ricordare che, ancor prima del Decreto Legislativo in menzione, la stessa **Circolare 25 febbraio 1992, n. 3, del Ministero delle Finanze, prevedeva la possibilità per le Organizzazioni di Volontariato di assumere la forma giuridica della Fondazione**: *"E' da rilevare che ai fini fiscali le organizzazioni di volontariato costituite in forma di associazioni o di fondazione hanno, in considerazione dei fini statutari, la natura di enti non commerciali"*.

Date le disposizioni del Cod. Civ., ci si è interrogati in ordine all'ammissibilità o meno di Fondazioni "non riconosciute" (vale a dire sprovviste di personalità giuridica: vedi infra) e, quindi, più in particolare sulla possibilità per un'Organizzazione di Volontariato di assumere la veste di Fondazione non riconosciuta (ed in ultima analisi, sulla possibilità di iscrivere nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato una tale figura: vedi infra). Pur restando questa una questione aperta, buona parte della dottrina è arrivata alla conclusione che sono ammissibili Fondazioni non riconosciute solo nei casi espressamente previsti dalla legge;

- **non è possibile che l'Organizzazione di Volontariato assuma la forma giuridica di un Comitato.** Questa particolare figura, a cavallo tra l'Associazione (è costituito, infatti, da più persone che si vincolano tramite un accordo, anche informale, per perseguire uno scopo comune) e la Fondazione (il suo scopo è, infatti, la formazione, attraverso un processo di raccolta fondi, di un patrimonio da destinare al raggiungimento di uno scopo), è essenzialmente caratterizzata:

a. dalla **“temporaneità”** (vale a dire, assenza di uno scopo duraturo ed immediato scioglimento del Comitato non appena raggiunto il medesimo. Questo è soprattutto vero nel caso in cui, come previsto dal Cod. Civ, il Comitato sia sprovvisto di personalità giuridica: nulla vieta che il riconoscimento venga richiesto ed ottenuto e che, quindi, all'Ente si conferisca una maggiore stabilità, ma in questo caso il medesimo diverrà una vera e propria Fondazione);

b. dalla **“chiusura verso l'esterno”** (il Comitato è, cioè, formato solo ed esclusivamente dai soggetti che ne hanno promosso la formazione e non consente nuove adesioni, in quanto le qualità personali dei medesimi sono elemento condizionante in ordine alle oblazioni effettuate dai sottoscrittori).

Proprio queste due caratteristiche, temporaneità e chiusura verso l'esterno, contrastano con la natura giuridica del Volontariato: è, infatti, la stessa Legge a parlare di Organizzazione, la quale implica durata e non temporaneità, ed ad ammettere la possibilità di nuove adesioni dopo il momento della costituzione (per tutti si vedano i commi 2° e 3°, dell'art. 3, della L. 266/'91).

➤ **In sostanza, le uniche due forme giuridiche che un'Organizzazione di Volontariato potrà assumere sono quelle dell'Associazione (riconosciuta e non) e della Fondazione (alle particolari condizioni di cui abbiamo fatto menzione [“Fondazione organizzazione”: vedi retro] e rimanendo aperta la questione dell'ammissibilità o meno di una Fondazione non riconosciuta).**

3b. LA COSTITUZIONE: ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

La **L. 266/91, al comma 3°, dell'art. 3** (disposizione confermata nella sua interezza dal **comma 1°, dell'art. 3, della L.R. 28/93 e succ. modd.**), indica esclusivamente il **“contenuto minimo”** che **dovrà comparire nell'accordo degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto**. Tuttavia, va subito ricordato che lo stesso comma 3°, nella sua parte iniziale fa un espresso **rinvio a quanto disposto dal Cod. Civ. “per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume”**: risulta, dunque, necessario, anche nella fase della costituzione, oltre che in quella della gestione, considerare le norme dettate dal testo in parola rispetto alle Associazioni riconosciute e non ed alle Fondazioni (**Libro I, Titolo II, Cod. Civ.**).

Come detto (e come dimostrato anche da una prassi ormai consolidata), **la forma giuridica che più si addice ad un'Organizzazione di Volontariato è l'Associazione**, dovendosi per la Fondazione adottare alcuni accorgimenti che, “derogando” almeno in parte a quanto previsto nel Cod. Civ., ne consentano la configurazione in “Fondazione organizzazione”.

a. Appurato ciò, l'exkursus procedurale inizierà con la scelta di una tale forma giuridica: **l'Organizzazione di Volontariato come Associazione**.

- Innanzitutto si dovrà **decidere se dar vita ad un'Associazione riconosciuta o ad una non riconosciuta**.

In breve: “Il riconoscimento giuridico: natura ed effetti”

(per chiarire ulteriormente, si ricorda, in sintesi, che il **“riconoscimento”** di cui si parla, è quello che, una volta previsto dall'art. 12 del Cod. Civ. è oggi disciplinato dal **D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n.59)”**, ed è sinonimo di personalità giuridica. **Atto giuridico amministrativo “costitutivo”** [solo con esso l'Ente viene ad esistenza come “persona giuridica”, pur già possedendo una sua soggettività] e di **natura discrezionale** [l'autorità pubblica valuterà la “congruità” di tutta una serie di elementi fondamentali tra i quali in specie lo scopo sociale e la consistenza patrimoniale e più in generale che l'Atto costitutivo e lo Statuto contengano tutti gli elementi indicati all'art. 16 del Cod. Civ.], implicante un **controllo pubblico costante** [ogni modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto dovrà essere comunicata all'autorità competente], il riconoscimento fa sì che l'**Associazione acquisti, anche verso l'esterno, una propria “personalità”, una propria autonomia, distinta da quella dei soggetti che ne fanno parte** (“persona giuridica”, appunto). Conseguentemente, gli **amministratori godranno del privilegio dell'irresponsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte regolarmente in nome e per conto dell'Associazione**: i terzi creditori dell'Associazione potranno, così, far valere le loro ragioni unicamente sul patrimonio sociale (cd. **“autonomia patrimoniale perfetta”**). Al contrario, l'**Associazione non riconosciuta**, dove tutto è rimesso essenzialmente alla libera pattuizione tra gli associati (e dove, conseguentemente, manca un qualsiasi controllo pubblico), pur essendo soggetto di diritto (“soggettività giuridica”), vale a dire un centro autonomo di interessi data la presenza di uno specifico scopo sociale vincolante l'azione degli associati e l'eventuale patrimonio, è **sprovvista di personalità giuridica** (perché non richiesta o non concessa). Conseguentemente **gli amministratori, o meglio, più in generale, coloro che rappresentano l'Associazione sono gravati da una responsabilità personale**: così, malgrado, la (possibile) esistenza di un patrimonio sociale (detto “fondo comune”) i terzi creditori potranno far valere i propri diritti anche nei confronti di essi (cd. **“autonomia patrimoniale imperfetta”**). In base all'orientamento predominante in giurisprudenza (si veda ad es. **Cass. 17 dicembre 1962, Cass. 17 luglio 1965, Cass. 25 ottobre 1969**), il terzo creditore potrà, fra l'altro, rivolgersi immediatamente a colui che ha agito come rappresentante senza dover preventivamente far valere i propri diritti nei confronti del fondo comune (cd. “preventiva escussione del patrimonio sociale”, sostenuta da certa parte della dottrina), o addirittura rivalersi su ambedue indistintamente.

Il possesso della personalità giuridica, una volta considerata la casistica in menzione (autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta) ed alcune specificità contemplate sempre dal Cod. Civ, non implica, però, altre grandi differenze a livello di disciplina giuridica e fiscale, specie dopo l'introduzione della normativa sulle ONLUS.)

- Nel caso in cui si decida di dar vita ad un' **Associazione riconosciuta** (dotata di personalità giuridica) la **costituzione dovrà essere solenne: atto costitutivo e statuto, in base all'art. 14 Cod. Civ.**, (vedi infra) **dovranno rivestire la forma dell'atto pubblico** (art. 2699, Cod. Civ.: "L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale [cfr. ai sensi dell'art. 357 C.P., come riformulato dalla L. 86/'90, è da considerare Pubblico Ufficiale colui che esercita, temporaneamente o permanentemente, una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria con o senza rapporto di impiego con lo Stato, come ad es. un segretario comunale] autorizzato ad attribuirgli pubblica fede [cfr. vale a dire l'attestazione da parte del pubblico ufficiale della veridicità dei fatti svoltisi innanzi a lui] nel luogo dove l'atto è formato"). In genere, l'atto pubblico viene redatto da un notaio presente all'assemblea costitutiva che successivamente predispone d'ufficio la registrazione (si ricorda, per inciso, che tale forma è necessaria per ottenere il riconoscimento, ma non per l'iscrizione presso il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato).

In breve: "La presentazione della domanda per il riconoscimento e gli adempimenti successivi al riconoscimento"

Una volta redatti atto costitutivo e statuto (vedi infra) è necessario presentare la domanda al fine di ottenere il riconoscimento dell'Associazione. Con l'approvazione del D.P.R. 361/'00, (1) **le Associazioni (nonché le Fondazioni e gli altri enti di carattere privato) la cui attività vada oltre l'ambito regionale acquireranno la personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso le Prefetture**, laddove, al contrario, (2) **le Associazioni operanti nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 616/'77 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione otterranno la medesima con l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione.**

In termini generali, in base in base all'art. 1 del D.P.R. in menzione, **l'istanza per il riconoscimento, in duplice copia, di cui una in bollo (fatte salve le esenzioni di legge: vedi infra) sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve essere presentata alla Prefettura nella cui Provincia è stabilita la sede legale dell'ente stesso.**

All'istanza per il riconoscimento dovranno essere allegati:

1. due copie, di cui una autenticata in bollo (fatte salve le esenzioni di legge), dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
2. due copie sottoscritte dal legale rappresentante della "relazione sull'attività concretamente svolta e/o su quella che l'ente intende perseguire";
3. due copie sottoscritte dal legale rappresentante della "relazione sulla situazione economico-finanziaria", corredata da perizia giurata di parte nel caso di esistenza di beni immobili e da attestazione bancaria relativa ai beni patrimoniali mobiliari;
4. due copie dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel periodo antecedente la presentazione dell'istanza, qualora l'ente abbia già operato come ente non riconosciuto;
5. elenco sottoscritto dal legale rappresentante dei componenti gli organi direttivi dell'ente con l'indicazione del numero dei sodali (nel caso di associazione), compreso il collegio dei revisori.

In base all'art. 2, del D.P.R. 361/'00 **ogni modificazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto, così come il trasferimento della sede o l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, la deliberazione di scioglimento e la nomina e la sostituzione dei liquidatori, dovranno nuovamente essere sottoposti all'approvazione da parte dell'autorità competente, Prefettura o Regione a seconda dei casi** (è pressoché opinione unanime che l'iscrizione nel Registro delle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, comprovante l'avvenuta approvazione da parte dell'autorità competente, abbia, al pari del riconoscimento vero e proprio, degli effetti costitutivi e non di mera opponibilità ai terzi: in sostanza in assenza di registrazione la delibera di modifica rimarrà senza effetto).

In termini generali, **dovrà essere presentata un'istanza presso la Prefettura in duplice copia, di cui una in bollo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, con gli estremi del Decreto di riconoscimento nonché dell'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.**

All'istanza di modifica dovranno essere allegati:

1. due copie del verbale dell'organo che ha deliberato le modifiche;
2. copia notarile autenticata ed in bollo dell'atto pubblico di modifica statutaria e copia semplice dello Statuto in vigore;
3. due copie della "relazione analitica sulle ragioni delle modifiche";

4. due copie della “relazione sull’attività svolta nell’ultimo triennio o nel minor periodo intercorrente tra il riconoscimento e l’istanza di modifica”;
5. due copie della “relazione sulla situazione economico finanziaria”, nonché copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell’ultimo triennio o nel minor periodo intercorrente tra il riconoscimento e l’istanza di modifica.

➤ Nel caso in cui si decida di dar vita ad un’**Associazione non riconosciuta** (sprovvista di personalità giuridica), rimettendo il Cod. Civ. (Libro I, Titolo II, Capo III) l’intera materia all’**accordo tra gli associati, non è necessario che l’Atto costitutivo e lo Statuto rivestano una forma particolare**: escludendo la possibilità di una “costituzione non scritta” (la forma scritta risulta necessaria, quanto meno, per l’iscrizione presso il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato), **i fondatori potranno scegliere tra l’atto pubblico** (che pur non necessario ai fini del riconoscimento, in quanto non verrà richiesto, offrirà, comunque, una garanzia in ordine all’autenticità delle firme delle parti ed alla certezza della data di costituzione) **e la scrittura privata**: in questo secondo caso, pur nulla dicendo né il Cod. Civ. né la L. 266/’91, è consigliabile, per motivi di certezza in ordine alla costituzione ed all’esistenza dell’Associazione stessa, procedere alla “registrazione” presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro (registrazione che potrà essere effettuata gratuitamente: vedi *infra*). Per inciso si ricorda, infine, che i fondatori, laddove lo ritengano opportuno, sempre per i motivi di certezza su menzionati, hanno un’**ulteriore possibilità**: quella della “**sottoscrizione autenticata**”, vale a dire l’apposizione delle loro firme dinnanzi ad un pubblico ufficiale, in genere un notaio: art. 2703, Cod. Civ.: “[...] L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive”).

In genere la **procedura** seguita in fase di costituzione dell’Organizzazione di Volontariato, indipendentemente dal fatto del riconoscimento, è la seguente:

1. **preventiva stesura dell’Atto costitutivo e dello Statuto** (vedi *infra*);
2. **successiva convocazione dell’Assemblea degli associati per sottoscrivere l’Atto Costitutivo ed accettare lo Statuto** (generalmente, pur essendo contenuti in un unico documento (il contratto di associazione: vedi *infra*), l’Atto costitutivo riporta le firme di tutti i fondatori, mentre lo Statuto è sottoscritto dal Presidente e, laddove contemplato nello Statuto stesso, dal Segretario. Risulta opportuno che in occasione dell’Assemblea costitutiva si firmino in originale più copie).

➤ Per quanto attiene specificamente alla “**strutturazione**” dell’**Atto costitutivo e dello Statuto** (per motivi di chiarezza si ricorda che il comma 3°, dell’art. 3, della L. 266/’91, così come lo stesso comma, dello stesso art., della L. 28/’93 e succ. modd., oltre ai due atti in menzione riportano anche il termine “accordo degli aderenti” che qui per semplicità non riporteremo, non implicando, a ben vedere, la presenza di elementi diversi da quelli che possono essere rintracciati nei primi due e non essendoci ancora un’opinione unanime da parte della dottrina sul significato da attribuire a questi accordi) una prassi ormai sufficientemente consolidata, sia per le Associazioni riconosciute sia per quelle non riconosciute, è quella di **dar vita ad un unico documento** (cd. “**contratto di associazione**”) **distinto in due specifiche Sezioni**: appunto, **la prima denominata “Atto Costitutivo”** (che riporta, in genere, **i dati fondamentali della costituzione dell’Ente**) **e la seconda “Statuto”** (contenente **le norme relative all’organizzazione interna**). Il “**contratto di associazione**” è un contratto (l’impiego del termine “contratto” in riferimento ad un’Associazione di Volontariato, così come descritto dall’art. 1321 del Cod. Civ., appare utile e corretto nella misura in cui si venga ad escludere il richiamo al “rapporto giuridico patrimoniale”) **plurilaterale aperto che consente, cioè, l’adesione successiva di coloro che sono a ciò interessati**.

- Trattandosi di **Associazione riconosciuta**, in base all'**art. 16 del Cod. Civ., l'Atto costitutivo e lo Statuto dovranno necessariamente riportare al loro interno**:
 1. **la denominazione** (elemento identificativo dell'Associazione. Si ricorda che tale denominazione dovrà avere i requisiti della "novità" (al fine di non generare confusione, dovrà differenziarsi, quanto meno, da quella di altri Enti parimenti iscritti nello stesso Registro delle Persone giuridiche) e della verità (non dovrà generare confusione nei terzi rispetto, questa volta, agli scopi perseguiti dall'Ente);
 2. **lo scopo** (fine a cui è rivolta l'intera attività dell'Associazione. Esso deve essere determinato, ovvero determinabile, lecito e, comunque, trattandosi di volontariato, "solidaristico": vedi infra);
 3. **il patrimonio** (complesso di beni mobili ed immobili di cui l'Ente risulta titolare. Benché il Cod. Civ. niente dica dell'entità minima di un tale patrimonio, è pacifico che esso debba essere adeguato al raggiungimento dello scopo dell'Associazione stessa: d'altronde il riconoscimento verrà concesso a seguito di una tale valutazione);
 4. **la sede** (corrispondente del domicilio delle persone fisiche (art. 46 Cod. Civ.). In genere è il luogo dove la persona giuridica svolge la propria attività, ma si ritiene che non sia sufficiente la presenza di una "struttura", dovendo, piuttosto, far riferimento alla presenza degli uffici degli amministratori);
 5. **le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione, sull'ammissione degli associati e loro diritti ed obblighi** (norme che riguardano l'articolazione istituzionale dell'Associazione e lo svolgimento della "vita associativa". In sintesi, nel rispetto degli artt. del Cod. Civ. che vanno dal 18 al 31 (vedi infra), sono queste norme che dovranno prevedere l'esistenza e disciplinare il funzionamento dell'organo deliberativo, l'Assemblea, dell'organo esecutivo, il Consiglio di amministrazione, o di altri organi, generalmente di garanzia e controllo (quale un Collegio sindacale) non direttamente contemplati dal Cod. Civ.). Sempre all'interno dello Statuto dovranno comparire le norme riguardanti lo "status" dei singoli associati). A ben vedere, è rispetto a queste norme, che la statuizione del comma 3°, dell'art. 3, della L. 266/'91 (relativa al contenuto dello Statuto), pur facendo salve le disposizioni contenute nel Cod. Civ., fa sentire maggiormente il proprio peso (vedi infra).
- Trattandosi di **Associazione non riconosciuta**, in base all'**art. 36 del Cod. Civ., l'ordinamento interno e l'amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati**. Il che, in teoria, significa che l'Atto costitutivo e lo Statuto non dovranno obbligatoriamente contenere delle disposizioni specifiche, eccezion fatta, si ritiene, per l'indicazione dello scopo. In sostanza, non solo, trattandosi di Associazione di Volontariato, nell'Atto costitutivo o nello Statuto, oltre alla sede dell'Organizzazione (art. 3, 3 c., L.R. 28/'93 e succ. modd.), dovranno comparire gli elementi indicati al comma 3°, dell'art. 3, della L. 266/'91 (pena l'impossibilità di dar corso all'iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato), ma, generalmente (vista anche l'applicazione analogica delle disposizioni ad hoc dettate per le Associazioni riconosciute in caso di mancata pattuizione tra gli associati), **pur con più ampie deroghe contenutistiche rispetto a quanto disposto dal Cod. Civ., vi vengono inseriti tutti gli elementi sopra elencati** (denominazione, scopo, etc.).
- Come detto, **il comma 3°, dell'art. 3, della L. 266/'91** (pienamente confermato dalla L.R. 28/'93 e succ. modd.) dispone che **all'interno dell'Atto Costitutivo o dello Statuto** (è, comunque, consigliabile rispettare l'ordine contenutistico che sopra abbiamo suggerito: vedi retro) **"devono essere espressamente previsti"** (il che significa che non potranno essere "dedotti" in nessuna sede, neppure in quella d'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato):

1. **L'assenza del fine di lucro** (del cui significato abbiamo già fornito sufficienti indicazioni: vedi retro);
2. **la democraticità della struttura** (principio che non potrà esaurirsi in un'unica "opera di ingegneria giuridica", ma che trova un'applicazione nel rispetto di alcune regole fondamentali, quali un "identico status (identica posizione e parità di trattamento) di tutti i componenti dell'Organizzazione", un "controllo diretto da parte della base sociale, attraverso l'Assemblea degli associati, degli aspetti più significativi della vita associativa" (quali l'elezione degli amministratori o di altri organi sociali, le modifiche statutarie, l'approvazione dei rendiconti economico-finanziari o lo scioglimento dell'Associazione), il mantenimento da parte dell'Associazione di una "struttura aperta", consentendo a chiunque vi fosse interessato di entrarvi a far parte, la "tutela delle minoranze", il "bilanciamento di potere" al fine di prevenire il predominio da parte di particolari organi sociali e così via);
3. **l'elettività e gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti** (tutte le cariche sociali, Presidente, Consiglio direttivo, Sindaci revisori, etc., dovranno essere attribuite, tramite regolare processo elettivo, dall'Assemblea degli associati, non potendo, anche nel rispetto del già menzionato principio della democraticità, essere riservate di diritto a taluni soggetti. Il requisito della gratuità delle stesse cariche sociali non è altro che una specifica applicazione, al pari di quanto accade per la "gratuità delle prestazioni degli aderenti", della definizione di attività di volontariato fornita dall'art. 2 della Legge-quadro (vedi retro), potendosi precisare che, in generale, le cariche stesse potranno essere affidate solo ed esclusivamente ai componenti dell'Organizzazione e dovranno avere una "normale" scadenza periodica (escludendo per questa ipotesi la possibilità di ricorrere a quanto previsto dal comma 4°, dell'art. in esame. E' comunque doveroso ricordare come parte della dottrina a cui la pratica ha fatto riferimento ritenga che, in nome della professionalità ed imparzialità, fermo restando il principio della gratuità, i componenti degli organi di controllo, quali i Revisori, possano essere nominati dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo a ciò autorizzato dallo Statuto fra persone non facenti parte dell'Associazione);
4. **i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti, nonché loro diritti ed obblighi** (per quanto si ritenga che non possa rinvenirsi un vero e proprio "diritto all'iscrizione" in favore dei soggetti a ciò interessati è necessario ricordare come, in considerazione della "struttura aperta" dell'Organizzazione di Volontariato, del suo scopo ideale e del principio democratico, potrà sempre essere sollevata una questione di legittimità in ordine a quelle previsioni statutarie di ammissione che facessero riferimento ad un qualcosa di diverso dalla volontà del soggetto di prestare spontaneamente e gratuitamente il proprio operato nel rispetto di una vocazione altruistica. Dato il disposto dell'art. 8 della Legge regionale risulta dubbia, anche, la possibilità di inserire in Statuto clausole di ammissione aventi un contenuto esclusivamente tecnico-operativo che facciano, cioè, riferimento ad una preparazione professionale del volontario. Competente in ordine all'ammissione ed esclusione degli associati è l'Assemblea degli associati, la quale potrà deliberare l'esclusione del singolo solo a seguito di gravi motivi (quali, in genere le violazioni riguardanti gli obblighi contenuti in Statuto, il compimento di illeciti penalmente rilevanti, l'assenza ingiustificata e ripetuta in Assemblea e così via): delibera avverso la quale è ammesso ricorso entro sei mesi dalla notifica della medesima all'autorità giudiziaria. Questo è quanto l'art. 24 del Cod. Civ. prevede per le Associazioni riconosciute, ma si ritiene che la disposizione, data l'importanza dell'argomento (libera ed eguale partecipazione dei soggetti all'attività di volontariato) debba essere rispettata, derogando alla generale autonomia riconosciuta ai fondatori, anche in caso di Associazione non riconosciuta. In riferimento ai diritti ed agli obblighi degli associati, il principio da rispettare è quello in base al quale non possono essere fatti valere diritti, né essere assunti obblighi diversi da quelli derivanti dal contratto associativo (dallo Statuto, in particolare). Rispetto alla previsione di questi, lo Statuto non potrà in nessun caso contenere delle clausole contra legem e dovrà necessariamente conformarsi ad un'assoluta "par condicio". Un argomento "non pacifico" è quello della possibilità per lo Statuto di contemplare un "obbligo di contribuzione" a carico degli associati. Laddove con il termine si voglia fare riferimento ad un apporto in termini di attività materiale, nessun problema può sorgere, essendo l'Associazione di Volontariato costituita proprio al fine dello svolgimento dell'attività di volontariato; se al contrario con "obbligo di contribuzione" si alludesse ad un contributo monetario o ad un conferimento di beni, la

sua ammissibilità non è unanimemente accettata: è vero che la L. 266/91, all'art. 5, 1° c., lett. a) riporta la voce "contributi degli aderenti", ma è ancora più vero che questi si configurano come possibilità, e non come obbligo);

5. l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione del medesimo da parte dell'Assemblea

(la disposizione normativa risulta essere, a tale proposito, assai scarna prevedendo un generico obbligo a carico dell'Organizzazione di Volontariato di redigere un bilancio (a rigore, strumento di conoscenza della situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione) dove dovranno essere espressamente indicati i beni, i contributi ed i vari atti di liberalità predisposti a suo favore e che dovrà essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità indicate nello Statuto. Non molto di più aggiunge il Cod. Civ.: l'art. 20, per le Associazioni riconosciute, statuisce che "L'Assemblea delle Associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio". Più articolata risulta essere la L.R. 28/93 e succ. modd., la quale, oltre a confermare quanto previsto nella Legge-quadro, richiede espressamente alle Organizzazioni di Volontariato di presentare, in sede di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ed in quella di revisione annuale, anche lo Stato patrimoniale (lett. d), 2° c., art. 4, lett. c), 1c., art. 14). Pur non essendo, dunque, le stesse Organizzazioni di Volontariato vincolate alla predisposizione di uno specifico bilancio (in riferimento alla forma che esso dovrà assumere), la previsione della Legge regionale e la stessa situazione di fatto in cui, sovente, vengono ad operare le Organizzazioni di medie/grandi dimensioni, fanno sì che le norme di bilancio in materia di società acquistino un loro significato anche per il Volontariato. In particolar modo, in base all'art. 2423 del Cod. Civ, così come modificato dal D. Lgs. 127/91 attuativo della IV Direttiva CEE e confermato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ("Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366") il bilancio dovrebbe articolarsi in tre documenti: (1) Stato Patrimoniale, (2) Conto Economico, (3) Nota Integrativa, i primi due di natura strettamente contabile, l'ultimo avente la funzione specifica di spiegare il contenuto delle voci iscritte nei primi due. Per maggiori chiarimenti vedi infra);

6. l'obbligo di devoluzione ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore dei beni che residuano dopo la liquidazione in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, della stessa Organizzazione di Volontariato

(l'obbligo di devoluzione (vale a dire, il trasferimento ad altro soggetto dell'eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione) ad altra Organizzazione di Volontariato operante in analogo settore non è direttamente contemplato dal comma 3°, dell'art. 3, bensì dal comma 4°, dell'art. 5, ma senza dubbio dovrà comparire nello Statuto costituendo un momento fondamentale e caratterizzante della parte finale della vita dell'Ente di Volontariato stesso. Nel caso in cui, pur restando fermo un tale obbligo, niente si dica in Statuto quanto al suo svolgimento la norma rimanda alle previsioni del Cod. Civ.: si vedano in particolar modo gli artt. che vanno dal 29 al 32, i quali, pur riferendosi alle persone giuridiche, sono estensibili pur con i dovuti "adattamenti", anche alle Associazioni non riconosciute).

b. Come detto, a certe condizioni, l'Organizzazione di Volontariato può assumere, anche, la forma giuridica di una Fondazione. Rimanendo aperta la questione sull'ammissibilità di una Fondazione non riconosciuta (parte della dottrina, in base al fatto che il Cod. Civ. detta delle norme per le Associazioni non riconosciute, mentre non lo fa per le Fondazioni non riconosciute, afferma che il riconoscimento per quest'ultime risulta essenziale ed irrinunciabile; un'altra parte della dottrina sostiene, invece, che è ammissibile ed è rintracciabile nella realtà la Fondazione non riconosciuta, vale a dire la destinazione di un patrimonio per un determinato scopo di natura ideale, del quale, però, il destinante mantiene una piena disponibilità [il patrimonio rimane di sua proprietà e può liberamente farne cessare la destinazione]), e quindi sulla possibilità di iscrivere nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato che abbiano adottato una tale figura (nonostante, a rigore, il riconoscimento della personalità giuridica non figuri tra i requisiti dell'Organizzazione di Volontariato né in sede di delineazione della fisionomia, né tra i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nel Registro), d'ora innanzi faremo riferimento solo ed esclusivamente all'Organizzazione di Volontariato costituitasi come Fondazione riconosciuta.

- Come avviene per l'Associazione riconosciuta, in base all'**art. 14 del Cod. Civ.** la **Fondazione dovrà costituirsi con atto pubblico**. Il **"negozio di fondazione"**, al pari del "contratto di associazione", si compone di un **Atto costitutivo** (contenente la volontà del soggetto, che potrà essere una persona fisica come un ente collettivo [ad es. una Società], di dar vita ad una Fondazione) e di uno **Statuto** (in cui si determinano l'organizzazione dell'Ente e le modalità di realizzazione dello scopo). In questo caso, l'Atto costitutivo non è, però, costituito da un contratto plurilaterale aperto (meglio, dagli accordi degli aderenti), bensì da un **"atto unilaterale"**, definito, come detto, "negozio di fondazione", con il quale **il fondatore manifesta il proprio intento di dar vita ad un tale ente e provvede il medesimo del patrimonio necessario per la realizzazione dello scopo** (a rigore, questo secondo passaggio viene effettuato con un diverso atto denominato "atto di dotazione"). Risulta, infine, sempre più frequente la costituzione di Fondazioni attraverso un **atto "pluripersonale"** (la parte negoziale rimane sempre unica [ed è rappresentata dalla volontà di destinare un patrimonio ad un determinato scopo] pur essendo composta da più persone): ciò che sta ad indicare un'evoluzione della figura giuridica in esame che può risultare interessante nel caso delle Organizzazioni di Volontariato.
- A rigore, in base al **comma 2°, dell'art 14, del Cod. Civ.**, la Fondazione può essere disposta anche con **testamento**: è opinione pressoché unanime che, in forza di ciò che è disposto in ordine alla forma dei testamenti, possa trattarsi tanto di un (1) **"testamento pubblico"** (**art. 603, Cod. Civ.**, vale a dire, redatto dal notaio in presenza di due testimoni), quanto di un (2) **"testamento segreto"** (**artt. 604-605, Cod. Civ.**, consistente in un testamento già scritto materialmente dal testatore o da un terzo e consegnato solennemente al notaio: deve essere sottoscritto dal testatore e sigillato prima di essere consegnato al notaio in presenza di due testimoni) o di un (3) **"testamento olografo"** (**art. 602, Cod. Civ.**, scritto di proprio pugno dal testatore [in genere, su fogli di carta] e necessariamente datato e sottoscritto dallo stesso).
- La Fondazione, come accade ancora una volta per l'Associazione riconosciuta, **acquista la personalità giuridica all'atto del riconoscimento**, per la cui procedura rimandiamo a quanto detto in precedenza (vedi retro). Si deve, caso mai, ricordare che, in base al **comma 7°, dell'art. 1, del D.P.R. 361/01**, in caso di **Fondazione disposta per testamento il riconoscimento può essere disposto d'ufficio dal Prefetto in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda**.
- Per quanto attiene al **contenuto dell'Atto costitutivo e dello Statuto** si dovrà nuovamente far riferimento a quanto previsto **dall'art. 16 del Cod. Civ. e dal comma 3°, dell'art. 3, della L. 266/91** (vedi retro).
- Tuttavia, è necessario ricordare che il Cod. Civ. con le proprie norme delinea un'unica forma di Fondazione, quella che è stata definita "Fondazione erogatrice" e che non potrà mai diventare un'Organizzazione di Volontariato. Risulta necessario, dunque, che il contenuto dello Statuto sia tale da determinare **uno "spostamento" dalla "Fondazione erogatrice" alla "Fondazione Organizzazione"**, dove l'"**elemento personale**", nei termini di una **concreta attività di volontariato da parte di singoli individui e di un controllo da parte dei volontari stessi dei "momenti" fondamentali della vita dell'Ente, diviene elemento caratterizzante**. Così:
 - a. **il patrimonio verrà vincolato al perseguimento di uno scopo "solidaristico"**: una volta fissato dal fondatore tale scopo risulterà immodificabile;
 - b. **la realizzazione concreta di tale scopo sarà assicurata dall'azione dei volontari** (che

non dovranno configurarsi come destinatari dell'attività dell'ente, ritornando, altrimenti, per questa via alla cd. Fondazione erogatrice);

c. gli stessi volontari costituiranno un'Assemblea (con “potere deliberativo generale”): (è chiaro che, tanto più l'Atto costitutivo e lo Statuto saranno generici rispetto allo scopo ed alle modalità di perseguimento dello stesso, tanto più il potere dell'Assemblea sarà ampio) che, oltre ad eleggere parte dell'organo di amministrazione, approverà, ai sensi del comma 3°, dell'art. 3, della L. 266/'91, il bilancio, pur non potendo né modificare lo Statuto (il che può essere per certi aspetti rilevante, ma non lo è ai fini della costituzione di un'Organizzazione di Volontariato e successiva sua iscrizione nell'apposito Registro, una volta che si sia appurata la presenza di tutti gli elementi richiesti dall'art. 3 in menzione), né imprimere al patrimonio diversa destinazione da quella indicata dal fondatore (ma a sua volta, lo stesso fondatore, laddove interessato a dar vita ad un'Organizzazione di Volontariato, avrà scelto uno scopo “solidaristico”). Allo stesso modo, l'Assemblea non potrà deliberare in ordine ai criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti (a meno che, si è detto, l'Atto costitutivo non riconosca alla stessa Assemblea la facoltà di integrare le norme di organizzazione): comunque sia, ancora una volta, questi criteri, pur nella loro “immodificabilità”, dovranno ab origine conformarsi alla natura del volontariato e quindi, come detto (vedi supra), favorire in ogni modo l'azione spontanea e gratuita ai fini solidaristici e comunque conformarsi ai principi della partecipazione democratica;

d. l'Assemblea sarà affiancata da un organo di amministrazione, eletto in parte dal fondatore e in parte, come detto, dalla stessa Assemblea dei volontari, dotato di compiti di stretta amministrazione e, comunque, anch'esso vincolato al rispetto delle previsioni statutarie;

e. specificamente in ordine alla possibilità di modifica dello Statuto (così come in ordine allo scioglimento dell'Ente), è vero, in generale, che agli amministratori, nella cd. Fondazione erogatrice, e quindi, per estensione all'Assemblea degli associati, in una Fondazione Organizzazione di volontariato, non è riconosciuto un tale potere (a differenza di quanto accade nell'Associazione), che è rimesso esclusivamente all'autorità governativa (vale a dire, a seconda dei casi, alla Prefettura, alla Regione o Provincia autonoma), ma è altrettanto vero che il comma 3°, dell'art. 2, del D.P.R. 361/'00, richiama a chiare lettere la casistica in cui lo Statuto preveda particolari presupposti per la modifica (“*Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello Statuto*”);

1. Esempio di Atto Costitutivo e di Statuto di un'Associazione di Volontariato

ATTO COSTITUTIVO

Oggi (giorno/mese/anno) _____ presso(indicare il luogo), i sottoscritti:

1. (Cognome e nome) _____ nato a, _____ il _____,
residente _____ a _____ via
_____ C.F. _____
2. (Cognome e nome) _____ nato a, _____ il _____,
residente _____ a _____ via
_____ C.F. _____

Si sono riuniti in Assemblea per costituire ai sensi della L. 11 agosto 1991, n. 266, "Legge-quadro sul volontariato" e della L.R.T. 26 aprile 1993, n. 28, "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato", un'Associazione di Volontariato senza fini di lucro denominata " _____",
avente _____ lo _____ scopo _____ di _____ (elencare _____ gli _____ scopi)

I presenti hanno convenuto che:

- a) L'Associazione è retta dalle norme contenute nello Statuto approvato dall'Assemblea che, allegato al presente atto costitutivo con la lettera "A", ne è parte integrante.
- b) Per l'anno in corso la quota sociale è stabilita in €. (indicare in lettere) _____
- c) Derogando alle norme contenute nello Statuto vengono nominati componenti del Comitato Direttivo (o altro organo similare) i Signori:
 1. _____
 2. _____
 3. _____

che hanno accettato l'incarico.

Presidente il Sig. _____ che ha accettato;

*Vice Presidente il Sig. _____ che ha accettato;

*Segretario il Sig. _____ che ha accettato.

- d) Gli organismi così costituiti rimarranno in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.
- e) Il Sig. _____ viene da tutti i componenti delegato a compiere la pratiche e le formalità ritenute necessarie per la registrazione del presente atto.

F I R M E

(di tutti i partecipanti alla riunione costituente)

* Se questi incarichi non sono previsti dallo statuto il relativo riferimento non va scritto nell'atto costitutivo.

STATUTO

“ _____ ”

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART.1 E' costituita l'Associazione di Volontariato “ _____ ”

ART. 2 L'Associazione ha sede legale in _____, via _____
ed ha durata a tempo indeterminato (indicare la durata laddove prevista).

ART. 3 L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 4 L'Associazione è un'istituzione apolitica, aconfessionale, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale avendo quale specifico scopo istituzionale: _____

ART. 5 L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ASSOCIATI

ART. 6 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

ART. 7 Per essere ammessi ad associato è necessario presentare all'Assemblea domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito dell'Assemblea dell'Associazione deliberare, entro (indicare il termine in giorni) _____ su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi (indicare il termine in giorni) _____ all'Assemblea stessa la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 8 Gli associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Organizzazione stessa o dalla Legge.

L'Associazione di Volontariato assicura gli aderenti attivi per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

ART. 9 Tutti gli associati fanno parte dell'Assemblea degli associati ed è ad essi riconosciuto il diritto di voto e di eleggere direttamente gli organi dell'amministrazione.

L'associato può farsi rappresentare per delega.

ART. 10 La qualità di associato si perde per i seguenti motivi:

- a. non ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. produzione di danni morali o materiali all'Associazione;
- c. dimissioni.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 Gli organi dell'Associazione, i cui componenti eserciteranno le loro funzioni nel rispetto del presente Statuto ed a titolo gratuito, sono:

- a. L'Assemblea degli associati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Segretario.

ART. 12 L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante (indicare se attraverso lettera inviata a tutti gli associati o avviso affisso nella sede sociale)almeno (10 o 15 giorni).....prima della riunione.

ART. 13 L'Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni:

- a. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b. approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- c. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- d. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- e. modifica il presente statuto;
- f. approva il regolamento;
- g. delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente statuto;
- h. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- i. revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati
- j. delibera su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione intenda sottoporle.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/10 degli associati o su richiesta del Consigli Direttivo.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante (indicare il termine in giorni: generalmente 10) che seguono l'Assemblea.

ART. 14 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le

questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati.

ART. 15 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque o da sette membri eletti dall'Assemblea fra gli associati per la durata di tre anni (o indicare diverso termine).

I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario (se previsto) ed il Tesoriere (se previsto).

ART. 16 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno (da due a quattro) volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. decide nella scelta e per l'assunzione dell'eventuale personale dipendente nei rispetto dell'art. 3, 4°c., della L. 266/'91;
- f. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 17 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo fissando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

ART. 18 Il Segretario, che resta in carica tre anni (o indicare diverso termine) ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

ART. 19 Il Tesoriere, che resta in carica 3 anni (o indicare diverso termine) ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20 Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- a. contributi volontari degli aderenti;
- b. contributi di privati;
- c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d. contributi di organismi internazionali;
- e. donazioni, legati e testamenti;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

ART. 21 Il bilancio consuntivo, dal quale risulteranno tra gli altri i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

ART. 22 L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti (o indicare altra maggioranza qualificata) dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

ART. 24 In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore come previsto dall'art. 5, comma 4, della L. 266/91.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

4. L'ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE E DELLA PARTITA I.V.A.

a. Per le **Organizzazioni di Volontariato** che si limitino al solo esercizio dell'attività **solidaristica istituzionale**, così come descritta in termini generali dal comma 1°, dell'art. 2, della L. 266/91, eventualmente **“accompagnata”** in termini di strumentalità dalle **“attività commerciali e produttive”** marginali di cui al comma 4°, dell'art. 8, della Legge in menzione, così come descritte analiticamente dal D.M. 25 maggio 1995, **“Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato”** (vedi infra), non prevedendo, conseguentemente, alcuna entrata di natura commerciale (in buona sostanza, l'Ente si finanzia esclusivamente attraverso le quote associative e gli atti di liberalità, donazioni e lasciti testamentari), sarà necessario presentare apposita richiesta di **attribuzione del numero di Codice Fiscale** (ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. 28 dicembre 1987, n. 539 e succ. modd.: per gli Enti che non svolgono attività fiscalmente rilevanti il Cod. Fisc. risulta necessario per l'acquisto dei beni con fattura, per addivenire alla stipula di contratti, come quello di locazione, per la titolarità di beni immobili, per erogare stipendi o compensi in genere a terzi, per fare le dichiarazioni fiscali e versare le ritenute fiscali) presso l'**Agenzia delle Entrate** competente territorialmente. **La richiesta, accompagnata da copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto, dovrà essere inoltrata dal Rappresentate legale dell'Organizzazione** (tramite la compilazione del modulo AA5/5 – “soggetti diversi dalle persone fisiche, non soggetti IVA.”), **munito di documento di riconoscimento, o da soggetto da lui delegato provvisto di copia del documento d'identità del delegante stesso.**

b. Differente è la situazione di quelle **Organizzazioni che svolgano un'attività commerciale** propriamente detta: in termini generali, in base al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è riscontrabile un'attività commerciale ogni qualvolta un soggetto effettua, anche in via non principale, una prestazione di servizio od una cessione di un bene contro un corrispettivo che costituisce il prezzo del contratto. **L'“abitudine” o meno dello svolgimento di una tale attività risulta essere il criterio in base al quale decidere se richiedere o meno il numero di Partita I.V.A.:** così, laddove l'attività commerciale sia svolta occasionalmente senza l'attivazione di processi organizzativi propriamente detti non sussistono i presupposti dell'IVA. e non è, quindi, necessario farne richiesta. Tuttavia, la distinzione tra “abitudine” ed “occasionalità” non è così semplice come potrebbe a prima vista sembrare: a tale proposito risulta significativo un capoverso della Risoluzione ministeriale n. 324692/1985: *“E' appena il caso di precisare che tale abitudine può anche sussistere allorquando rare prestazioni annuali siano ripetute nel corso di anni successivi tenuto conto anche della consistenza economica delle prestazioni stesse”*. Occorre quindi prestare particolare attenzione alla ripetitività delle operazioni commerciali, alla loro quantità (nel senso, anche, di volume d'affari), prevedibilità e forma organizzativa (e questo non solo al fine di decidere se richiedere o meno la partita IVA., ma anche perché la tematica “svolgimento di un'attività commerciale o produttiva non marginale” da parte di un'Organizzazione di Volontariato, seppur finalizzata all'esclusivo sostentamento dell'attività statutaria, è assai controversa nei termini della stessa ammissibilità ai sensi della L. 266/91 ancor prima, quindi, di un suo inquadramento fiscale: vedi infra). **La procedura da seguire è identica a quella prevista per la richiesta del Cod. Fisc., cambiando esclusivamente il modulo di richiesta** (mod. AA7/6) e dovendo ricordare che, in questo caso, il numero di partita IVA. costituisce anche Cod. Fisc.

5. LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO

Ottenuto il Cod. Fisc. o a seconda dei casi la partita IVA., è possibile (consigliabile) procedere alla **registrazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del registro**. Pur trattandosi a rigore di una **possibilità** che l'Organizzazione ha e **non di un obbligo** (non essendovi alcuna imposizione normativa in tal senso), **la registrazione, per le Associazioni costituite tramite semplice scrittura privata ha una sua rilevanza, costituendo una vera e propria opportunità**: in base all'art. 2704 del Cod. Civ. “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione [cfr. “Sottoscrizione autenticata o atto pubblico”: vedi retro] non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata [...]”. La registrazione consente, dunque, l’**opponibilità nei confronti dei terzi**” e risulta essere **rilevante ai fini fiscali** (a titolo esemplificativo si veda il comma 7°, dell'art. 4. del D.P.R. 633/72, “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”). Ma c'è di più: **in base al comma 1°, dell'art. 8, della L. 266/91** “Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro”, il che, in buona sostanza, significa che **la registrazione, la cui domanda può essere presentata da chiunque (anche se è consigliabile che a ciò provveda il Rappresentante legale o persona da lui delegata) allegando due copie dell'Atto costitutivo e dello Statuto in originale, può essere ottenuta gratuitamente** (salvo il pagamento di € 3,62 per i diritti. Il problema, eventualmente, sta nel fatto che l'iscrizione presso il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, conditio sine qua non per una tale agevolazione fiscale, avviene generalmente (e opportunamente: vedi infra) dopo la registrazione presso l'Ufficio del registro. Come prassi, ormai sufficientemente consolidata, l'Ufficio stesso applica l'esenzione a patto che entro un determinato termine l'Organizzazione di Volontariato produca il decreto d'iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato).

6. L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, SEZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

6a. IL SIGNIFICATO DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

In base al **comma 1°**, dell'art. 6, della L. 266/'91, l'istituzione e la tenuta del **"Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato"** sono disciplinate dalla **Legge regionale**: per la Toscana si deve, dunque, far riferimento alla già menzionata L.R. 28/'93, così come modificata dalla L.R. 29/'96 (vedi retro).

In breve, la normativa regionale (**1° c., art. 4, L.R. 28/'93 e succ. modd.**) ha istituito un **Registro regionale articolato in sezioni provinciali**, attribuendo, così, al **Presidente della Provincia** la **potestà in ordine all'iscrizione ed alle relative procedure collegate** (art. 14: "Revisione periodica del registro regionale" – art. 15: "Cancellazione dal registro regionale").

Il **comma 3°, dell'art. 6, della Legge-quadro** dispone che *"Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti"*. Risulta, dunque, corretto affermare che l'**Organizzazione di Volontariato in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ha un diritto soggettivo all'iscrizione**: l'"istruttoria per l'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione" si configura, infatti, come una "verificazione necessaria", vale a dire come un procedimento in cui è esclusa ogni forma di discrezionalità amministrativa il cui unico scopo è l'individuazione di certe caratteristiche delineate a livello normativo (ed il cui rinvenimento dovrà determinare l'immediata iscrizione). Per converso, **non è possibile affermare che l'iscrizione sia un obbligo a carico di ogni Organizzazione di Volontariato**: essa è, caso mai, **la conditio sine qua non per l'accesso ad un determinato status giuridico-fiscale** (ottenimento di contributi pubblici, stipula di convenzioni con gli Enti pubblici, agevolazioni fiscali e così via) e, quindi, in ultima analisi (dati, anche, gli obblighi che essa comporta: vedi infra) una **scelta che l'Ente può fare**.

Prima di inoltrare presso l'Amministrazione provinciale competente (vedi infra) la domanda d'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato è, dunque, necessario conoscere **i vantaggi e gli obblighi che la stessa iscrizione comporta**:

a. "Vantaggi":

Le Organizzazioni regolarmente iscritte:

- **potranno beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali** (art. 8, L. 266/'91);
- **potranno accedere ai contributi pubblici erogati dai vari Enti territoriali e non** (c. 2, art. 6, L. 266/'91);
- **potranno addivenire alla stipula di convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali territoriali e gli altri Enti pubblici** (art. 7, L. 266/'91);
- **potranno accettare donazioni e lasciti testamentari** (con beneficio d'inventario) di beni da destinare esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali (c. 2, art. 5, L. 266/'91);

- **potranno far parte della Consulta Regionale del Volontariato** (art. 7, L.R.T. 28/'93 e succ. modd.);
- **potranno far parte del Comitato di gestione del fondo speciale** indicato all'art. 15, della L. 266/'91, ai sensi del Decreto 8 ottobre 1997 emanato dal Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà Sociale;
- **potranno partecipare a livello consultivo alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse intervengono** (lett. b), c. 2, art. 10, L. 266/'91);
- **potranno elaborare progetti sperimentali da sottoporre, per eventuale finanziamento (parziale o totale), all'Osservatorio Nazionale per il Volontariato** (art. 12, L. 266/'91);
- **potranno organizzare corsi di formazione, avvalendosi di un contributo pubblico, per i propri volontari** (art. 8, L.R.T. 28/'93 e succ. modd.);
- **potranno avvalersi** (al pari delle altre Organizzazioni di volontariato non iscritte) **del diritto all'informazione ed all'accesso dei documenti amministrativi dello Stato**, in base alle disposizioni del capo V, della L. 241/'90 (art. 11, L. 266/'91);
- **potranno avere accesso a titolo gratuito ai risultati delle ricerche ed alla documentazione in possesso della Giunta Regionale** (art. 9, L.R.T. 28/'93 e succ. modd.);
- **potranno avvalersi della flessibilità dell'orario di lavoro da parte dei loro volontari** (art. 17, L. 266/'91);
- **acquisiranno automaticamente la qualifica di ONLUS. (cd. "ONLUS. di diritto")** (senza necessità di adeguamento del proprio Atto costitutivo e del proprio Statuto alla normativa di riferimento) godendo così del particolare regime fiscale di favore riconosciuto a tale categoria (c. 8, art. 10, D. Lgs. 460/'97 – Circolare del Ministero delle Finanze n. 127/E, del 19 maggio 1998).

b. "Obblighi":

Le Organizzazioni regolarmente iscritte:

- **dovranno provvedere alla tenuta dei libri sociali** (indicazione che, pur non trovando un suo fondamento in un preciso articolo della normativa sul volontariato, acquista un suo significato, o, ancor meglio, una sua "necessità", in considerazione non solo del tenore della disciplina nazionale e regionale sul volontariato nel suo complesso e di quella contenuta nel Libro I del Cod. Civ., ma anche dello stato di fatto in cui le Organizzazioni di Volontariato verranno ad operare: non risulta, infatti, superfluo evidenziare come i Libri sociali nel loro insieme rappresentino gli unici documenti capaci di offrire, non solo agli associati, ma anche ai soggetti esterni interessati (tra i quali si può certamente ricomprendere l'Ente pubblico potenzialmente interessato alla stipula di una convenzione), un quadro sintetico in ordine alla vita amministrativa e

sociale dell'Organizzazione stessa: una lettura combinata del "libro giornale" (volendo riprendere, con tutti gli adeguamenti necessari alla casistica specifica, le scritture contabili previste dall'art. 2214 del Cod. Civ. per le imprese commerciali) e del "libro dei verbali delle assemblee", fornirà certamente molto di più di un semplice dato numerico-contabile, potendo addirittura consentire, come vedremo oltre, il reperimento di tutte quelle informazioni necessarie alla dimostrazione della sussistenza allo stato attuale dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'interno del Registro del volontariato. E' inoltre corretto affermare che la tenuta dei Libri sociali aventi un contenuto contabile risulterà quanto mai utile per soddisfare l'obbligo di legge relativo alla redazione del Bilancio (Conto Economico e Stato patrimoniale), così come un Registro (o Libro elenco, che si voglia dire) degli associati sarà necessario per adempiere agli obblighi assicurativi. La situazione diviene più complessa qualora l'Organizzazione svolga, anche occasionalmente, un'attività commerciale: di questa casistica ci occuperemo nella Sezione speciale della Guida);

- **dovranno assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi** (art. 4, L. 266/'91);

- **dovranno conservare, ai sensi del comma 7°, dell'art. 6, della Legge-quadro, la documentazione relativa alle entrate di cui al comma 1°, dell'art. 5, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti** (a ben vedere, ancora una volta, la situazione si fa più complessa qualora l'Organizzazione sia un soggetto fiscalmente rilevante, nel qual caso dovrà necessariamente soggiacere agli obblighi previsti dalla normativa fiscale);

- **dovranno comunicare alla Provincia presso la quale hanno ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato** (indipendentemente dalla cd. "Revisione annuale" prevista all'art. 14 della L.R.T. 28/'93 e succ. modd.: vedi infra) **ogni modifica intervenuta in ordine all'Atto Costitutivo ed allo Statuto o all'Accordo degli aderenti** (ricomprendendovi, quindi, anche, ai sensi dell'art. 16, del Cod. Civ. e dell'art. 4, della L.R.T. 28/'93 e succ. modd., le variazioni riguardanti la sede legale);

- **dovranno inviare alla Provincia, entro il 30 giugno di ogni anno, tutte le informazioni relative alla cd. "Revisione periodica del Registro Regionale"** (permanenza dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione: art. 14, L.R. 28/'93 e succ. modd.).

Al fine di ottenere l'iscrizione presso il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (articolato a livello provinciale), l'Organizzazione dovrà possedere i seguenti requisiti:

- **"REQUISITO QUALITATIVO"** (art. 3, L. 266/'91 – art. 3, L.R. 28/'93 e succ. modd.): possono essere considerate **Organizzazioni di Volontariato** solo quegli Organismi (a) **senza scopo di lucro** (b) **liberamente costituiti, dotati di una propria autonomia e strutturati stabilmente su base associativa** al (c) **fine di svolgere attività solidaristiche prevalentemente rivolte alla generalità della popolazione (e non esclusivamente agli associati) che si esplicano (c1) in azioni volte alla prevenzione ed alla rimozione di situazioni di bisogno (in ambito sociale, sanitario,**

civile e culturale) della persona umana e della collettività o (c2) in servizi di rilevante interesse sociale

- **“REQUISITO STRUTTURALE-ORGANIZZATIVO” (artt. 3/5, L. 266/’91 – art. 3, L.R. 28/’93 e succ. modd.):** le organizzazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini statutari devono :
 - avvalersi in modo determinante e prevalente delle **attività prestate dai propri associati** in forma (a) **volontaria**, (b) **libera** e (c) **gratuita** (le prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi sono ammesse solo nella misura in cui siano (a) necessarie al regolare funzionamento dell’Organizzazione stessa o per (b) lo svolgimento di attività per cui sia richiesta una specifica professionalità);
 - utilizzare le seguenti **risorse economiche**:
 - contributi degli aderenti;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

- **“REQUISITO NORMATIVO” (art. 3, L. 266/’91 – art. 3, L.R. 28/’93 e succ. modd.):** l’Atto costitutivo e lo Statuto devono portare al loro interno tutte le **indicazioni menzionate nella sezione dedicata al “contenuto essenziale dell’Atto costitutivo e dello Statuto delle Organizzazioni di Volontariato”** (vedi retro).

- **“REQUISITO TERRITORIALE e TEMPORALE” (art. 4, L.R. 28/’93 e succ. modd.)** le Organizzazioni di Volontariato devono avere **sede legale in Toscana** (in particolare, facendo riferimento all’articolazione provinciale di Lucca del Registro Regionale, la sede legale dovrà essere all’interno del territorio provinciale medesimo) ed essere **costituite ed operanti da almeno sei mesi** (termine non richiesto per le Organizzazioni aderenti ad Associazioni o Federazioni regionali o nazionali, aventi sede legale in Toscana, operanti in almeno sei Province);

- **IN SINTESI:** In base a quanto su indicato, a quanto argomentato in precedenza in ordine alla forma giuridica che un’Organizzazione di Volontariato può assumere ed avvalendoci di quanto affermato nella Circolare del Ministero delle Finanze del 25 febbraio 1992, n.3 e nel Documento dell’Osservatorio Nazionale del Volontariato concernente indicazioni per l’iscrizione delle Organizzazioni di Volontariato nei Registri Regionali, ai sensi dell’art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (B – Indicazioni interpretative ritenute utili per l’istituzione e la formazione dei registri regionali ai sensi della Legge 266/’91), potranno iscriversi al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato:
 - le **Associazioni dotate di riconoscimento giuridico** ai sensi della normativa civilistica e del D.P.R. 361/’00;
 - le **Associazioni sprovviste del riconoscimento giuridico** costituite tramite atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata ai sensi della normativa civilistica;
 - le **Associazioni sprovviste del riconoscimento giuridico** costituite tramite

- semplice scrittura privata preferibilmente registrata;
- le **“Fondazioni organizzazione”** a base associativa dotate di riconoscimento giuridico;
 - i **Comitati** che abbiano un carattere tendenzialmente stabile e che **ammettano nuove adesioni** (trasformandosi, in questo modo, in vere e proprie Associazioni riconosciute o non);
 - le **Articolazioni** (anche sprovviste di riconoscimento giuridico) **aventi autonomia giuridica, contabile ed amministrativa delle Associazioni di cui ai precedenti punti** (a tale proposito risulta significativo quanto disposto:
 - (1) dal **Trib. di Milano con sent. del 23 marzo 1985**: *“Può dirsi esistente un’associazione non riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici quando sussista un atto costitutivo dell’associazione, uno scopo, un fondo comune, specifici organi sociali ed una distinta individualità sotto i profili contabili, fiscali, assicurativi”*;
 - (2) dal **Trib. di Pavia con sent. del 20 novembre 1990**: *“Nell’ambito dei gruppi organizzati, caratterizzati dall’identità dello scopo perseguito (correlativamente ad interessi di massa o di categoria), può essere identificata nell’associazione minore, che può essere qualificata quale associazione dipendente o associazione parallela, un’associazione non riconosciuta contrassegnata da un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinta da quella di grado superiore, ogni qualvolta questa sia caratterizzata da potere e dalla facoltà di autorganizzarsi secondo una propria disciplina organizzativa autonoma, tanto per quanto concerne i rapporti interni che i rapporti esterni. E’ rilevante in particolare che agli organi dell’associazione minore restino attribuite determinate prerogative fondamentali, quali quella di decidere la propria gestione attraverso un’assemblea di associati, che l’organo direttivo non sia imposto da terzi, ma nominato dall’assemblea degli associati e che sia prevista, per l’associazione minore, la possibilità di decidere sulla propria esistenza, deliberando se necessario autonomamente anche il proprio scioglimento [...]”*);
- **In sezioni separate del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato** potranno essere iscritte (**art. 4, 7°/8° c., L.R. 28/’93 e succ. modd.**):
 - le **Organizzazioni di Volontariato di cui all’ art. 13 della L. 266/’91** (aventi quale fine istituzionale lo svolgimento di attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e di servizio civile sostitutivo);
 - le **Associazioni o federazioni di Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro di altra Regione ed operanti in almeno due Comuni della Regione Toscana.**
 - **Non possono essere iscritte:**
 - le Società commerciali di cui al Cod. Civ.;
 - le Società cooperative di cui al Cod. Civ.;
 - Le Cooperative sociali di cui alla L. 381/’91;
 - Le Associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/’00.

6b. LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER OTTENERE L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. LA FASE ISTRUTTORIA E L'ISCRIZIONE

In base all'**art. 4, della L.R. 28/'93 e succ. modd.**, al fine di ottenere l'**iscrizione** presso il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (sezione provinciale di Lucca) è necessario presentare:

- a. **Domanda d'iscrizione** (vedi infra, l'apposito modulo), redatta in **carta semplice ai sensi dell'art. 8, della L. 266/'91, sottoscritta dal legale rappresentante** dell'Organizzazione e **inviata attraverso il servizio postale** (si consiglia l'utilizzo di una raccomandata con avviso di ricevimento) all'**Ufficio Volontariato e Terzo Settore della Provincia** (Cortile degli Svizzeri, 55100 – Lucca), o **consegnata a mano** al protocollo generale dell'Ente.

- b. **Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto** (più precisamente:
 - (1) per le Organizzazioni riconosciute [Fondazioni ed Associazioni riconosciute]: copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto vigenti, nonché copia del provvedimento di riconoscimento giuridico;
 - (2) per le Organizzazioni non riconosciute [in buona sostanza, Associazioni non riconosciute, essendo ancora dubbia l'ammissibilità di Fondazioni non riconosciute e non potendo ammettere all'iscrizione i Comitati così come delineati dal Cod. Civ.: vedi retro], laddove costituite con atto notarile: copia del medesimo; laddove costituite con semplice scrittura privata: copia della medesima, preferibilmente registrata presso l'Ufficio del Registro (vedi retro), debitamente sottoscritta [in genere, l'Atto costitutivo da tutti i fondatori; lo Statuto, dal Presidente e dal Segretario, se previsto in Statuto];
 - (3) per le Articolazioni locali di Organizzazioni nazionali o regionali, riconosciute e non, è necessario allegare anche l'Atto costitutivo e lo Statuto delle seconde dal quale dovrà espressamente risultare l'autonomia dell'Articolazione locale stessa. Qualora ciò non risultasse direttamente da tali documenti, la mancata previsione potrà essere supplita attraverso una dichiarazione in tal senso da parte dell'Organo nazionale o regionale competente).

- c. **Elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative** (debitamente sottoscritto in calce dal legale rappresentante dell'Organizzazione).

- d. **Relazione concernente l'attività associativa svolta e quella in programma** (in sintesi, la relazione dovrà porre in evidenza:
 - (1) il fine solidaristico (precisando che l'azione è rivolta in maniera determinante e prevalente a soggetti terzi (esterni) rispetto all'Organizzazione) e l'ambito di attività;
 - (2) l'azione determinante e prevalente (da un punto di vista quantitativo e qualitativo) dei volontari rispetto a quella eventualmente svolta da lavoratori dipendenti o da professionisti;
 - (3) la metodologia operativa impiegata per lo svolgimento dell'attività statutaria;
 - (4) l'ambito territoriale in cui opera l'Organizzazione;
 - (5) la tipologia delle risorse economiche utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria facendo riferimento a quanto indicato al comma 1°, dell'art. 5, della L. 266/'91 e dal D.M. 25 maggio 1995 e riportando anche le eventuali ulteriori entrate derivanti da altre attività

commerciali e produttive marginali rilevanti fiscalmente [vale a dire non direttamente indicate dal Decreto in menzione (e quindi, non fiscalmente agevolate), ma che mantengono ugualmente un carattere di marginalità rispetto all'attività di volontariato statutariamente prevista.

Le Organizzazioni di volontariato che al momento della presentazione della domanda di iscrizione risultassero di recente costituzione ed operatività (non inferiore, comunque, ai sei mesi prescritti per legge) dovranno particolarmente puntare l'accento sulla descrizione dell'attività che intendono svolgere nel futuro immediato facendo riferimento a quanto detto sopra rispetto alle risorse economiche impiegate).

- e. **Copia del bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente approvato dall'Assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo Stato patrimoniale** (per quanto attiene alle modalità di redazione del Bilancio delle Organizzazioni di Volontariato, vedi infra. Per quelle Organizzazioni che al momento della presentazione della domanda d'iscrizione si trovino nell'impossibilità di produrre il bilancio in quanto recentemente costituite, il Rappresentante legale dovrà redigere e sottoscrivere una dichiarazione indicante una tale impossibilità e la relativa motivazione e contenente l'impegno della predisposizione del bilancio nei modi e nei termini di legge e della successiva presentazione presso gli Uffici competenti della Provincia).

- f. **Dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante legale dell'Organizzazione concernente la determinante prevalenza del numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati** (come detto una tale dichiarazione potrà essere inserita nella descrizione dell'attività svolta ed in programma, ma potrà anche essere formulata separatamente ad integrazione della precedente).

- g. **Dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante legale dell'Organizzazione del rispetto, una volta avvenuta l'iscrizione, delle norme contenute nell'art. 4, della L. 266/'91, in ordine all'assicurazione dei volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività statutaria stessa** (vedi infra).

- **L'istruttoria per l'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione**: Ai fini dell'iscrizione, l'Ufficio Volontariato e Terzo Settore della Provincia apre una fase istruttoria (controllo di legittimità) in cui:
 - **verifica che la domanda d'iscrizione** sia:
 - (a) **stata indirizzata alla Provincia territorialmente competente** (in base alla sede legale dell'Organizzazione, che, come detto, deve essere collocata all'interno della Provincia di Lucca);
 - (b) **formulata tramite la compilazione del "Modulo d'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione provinciale di Lucca"** (riportato qui di seguito);
 - (c) **regolarmente compilata e debitamente sottoscritta**;
 - (d) **corredata di tutta la documentazione prescritta** (vedi supra);
 - **analizza l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Organizzazione** valutandone la conformità (sia in ordine agli aspetti formali, sia in ordine a quelli sostanziali) con quanto disposto agli artt. 3, 5, della L. 266/91 ed all'art. 3, della L.R. 28/93 e succ. modd.;
 - **analizza la Relazione concernente l'attività associativa svolta e quella in programma, nonché il Bilancio** (Conto Economico e Stato patrimoniale) al fine di valutare la conformità da un punto di vista giuridico-sostanziale dell'attività effettivamente svolta ed in programma con i principi tipici dell'attività di volontariato così come descritti dagli artt. 2, 3, 4 e 5 della L. 266/91 e dall'art. 2, della L.R. 28/93 e succ. modd.;
 - **richiede pareri e dati conoscitivi di vario genere utili agli effetti dell'istruttoria**. A tal fine il parere del Comune in cui è stata eletta la sede legale dell'Organizzazione richiedente, pur non essendo vincolante quanto al suo contenuto, è obbligatorio (Specie laddove l'Organizzazione richiedente l'iscrizione sia di recente costituzione ed operi da poco tempo nel territorio comunale è necessario che il Rappresentante legale consegni copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto anche all'Ufficio comunale competente in materia)
- **Il Decreto d'iscrizione e di diniego**: In merito all'iscrizione alla Sezione provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (**art. 4, 3°/6° c., L.R. 28/93 e succ.modd.**):
 - **provvede, entro 90 gg.** dal ricevimento della domanda, il **Presidente della Provincia** con proprio **Decreto** (nel quale saranno riportate le attività, preventivamente indicate nel modulo d'iscrizione dal Rappresentante legale dell'Organizzazione, per le quali l'iscrizione è stata disposta).
 - Nel caso in cui **non sussistano i requisiti richiesti dalla normativa vigente in ordine all'iscrizione al Registro Regionale**, ancora una volta **entro 90 gg.**, il **Presidente della Provincia adatterà il decreto motivato di diniego**.
 - **Il termine di 90 gg.**, indipendentemente dal fatto che a conclusione della fase istruttoria (vedi supra) venga emesso un Decreto d'iscrizione o di diniego della medesima, risulta **sospeso** qualora per l'espletamento dell'istruttoria stessa sia **necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli**

acquisiti (per analogia, la stessa sospensione si avrà qualora sia il richiedente ad integrare o rettificare la documentazione prodotta). Il termine ricomincerà a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

- **La pubblicità ed il ricorso:** Nel rispetto del **4°**, **10°** ed **11° comma, dell'art. 4, della L.R. 28/'93** e succ. modd.:
- **Copia del Decreto d'iscrizione** o, a seconda dei casi, **di diniego, entro 30 gg. dalla data di adozione**, sarà inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento:
 - (1) all'**Organizzazione richiedente** (facendo riferimento alla sede legale indicata nella domanda d'iscrizione);
 - (2) al **Sindaco del Comune** (ove, ancora una volta, ha sede legale l'Organizzazione);
 - (3) al **Presidente della Giunta regionale**.
 - Il **Decreto d'iscrizione** è **pubblicato** per estratto sul **Bollettino Ufficiale della Regione Toscana** (BURT. A sua volta la Regione provvede annualmente, entro il 30 novembre, a pubblicare sul BURT. il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato iscritte [alla data del 30 settembre], articolato per Province).
 - **Contro il provvedimento di diniego d'iscrizione** è ammesso il **ricorso** davanti al **Tribunale Amministrativo Regionale (TAR.) entro 30 gg.** dalla data di ricevimento della raccomandata di cui sopra da parte dell'Organizzazione di Volontariato (Il TAR. deciderà in Camera di Consiglio entro 30 gg. dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del Tribunale è appellabile, entro 30 gg. dalla notifica della stessa, presso il Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità e negli stessi termini: **5° c., art. 6. L. 266/'91**)

2. “Modulo d’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione provinciale di Lucca”

(Intestazione dell’Organizzazione di Volontariato)

Data,

RISERVATO ALL’UFFICIO	
Comune	Prov.
I	I
n. progressivo archivio _____ da citare nella corrispondenza	
Dec/Del. n. _____ del __ / __ / __	

Oggetto: Domanda di iscrizione alla Sez. Provinciale del Registro Regionale del Volontariato (legge di 11.08.1991 n. 266, L.R.T. 26.04.1993 n. 28 e L.R.T. 15.04.1996 n. 29)

Al Presidente
dell’Amministrazione Provinciale di Lucca

Il sottoscritto/a _____ Presidente/legale rappresentante pro-tempore dell’Organizzazione di Volontariato denominata _____ con sede nel Comune di _____ Fraz. _____ Via _____ n. _____ CAP _____ Prov. (____) tel. 058 ____ / _____ fax. 058 ____ / _____ cod. fisc. _____ ai sensi e per effetti delle leggi R.T. n. 28 del 26.4.1993 e n. 29 del 15.4.96 autorizzato per questo dal competente Organo dell’Organizzazione.

C H I E D E

l’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato, sezione provinciale di Lucca dell’Organizzazione sopra indicata.

A tale scopo dichiara:

- l’Organizzazione è stata costituita in data _____ nel Comune di _____ Prov. _____
- l’Organizzazione è dotata di Statuto - approvato con le modalità previste dalla legge - che le conferisce autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale;

- l'Organizzazione opera nei seguenti settori con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto rivolto alla generalità della popolazione in situazione di bisogno o per iniziative di rilevante interesse sociale, con esclusive finalità di solidarietà:

Ambiente
 Cultura
 Protezione Civile

Sanitario
 Sociale
 Altro (indicare). _____

- L'Organizzazione aderisce / non aderisce alla seguente Federazione/Coordinamento/Ente Naz.le o Reg.le _____ con Sede Reg.le in _____ Via _____ n. _____

- l'Organizzazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed a criteri di trasparenza amministrativa. Nello Statuto dell'Organizzazione emergono o si desumono i seguenti elementi previsti dalla Legge 266/91:

- assenza di fini di lucro;
- elettività degli Organi deliberanti;
- gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- rispetto comma 4, art. 3, L. 266/91 (ricorso a personale dipendente o libero professionista);
- criteri di ammissione degli associati e loro obblighi;
- modalità di formazione ed approvazione del bilancio, con indicati beni, contributi e lasciti;
- modalità di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell'Associazione, nel rispetto art. 5, comma 4, L. 266/91.

- l'Organizzazione assicura il rispetto delle norme nazionali e regionali emanate in materia di volontariato, nonché di provvedere, una volta ottenuta l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ad assicurare regolarmente gli associati volontari ai sensi dell'art. 4, della L. 266/'91.

Distinti saluti.

Il Legale Rappresentante

Documentazione da allegare:

- a) copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto ovvero dell'accordo degli aderenti dai quali risulti oltre ai requisiti di cui all'art. 3, della L. 266/'91, la sede dell'Organizzazione;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) relazione concernente l'attività associativa svolta e quella in programma; ⁽¹⁾
- d) bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;
- e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale concernente la determinazione prevalenza del numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati.

⁽¹⁾ Alla relazione è utilmente accompagnata ogni proficua documentazione (corrispondenza, relazioni, dichiarazioni, articoli, stampa, ecc.) atta a dimostrare la presenza dell'Organizzazione di Volontariato nel tessuto sociale dove opera e la sua collaborazione con Enti Pubblici (Comune, Quartiere, Az. USL, ecc.) o del privato sociale (associazionismo, sindacati, realtà ecclesiali o religiose, ecc.)

B) ELENCO NOMINATIVO DI COLORO CHE RICOPRONO
LE DIVERSE CARICHE ASSOCIATIVE
AGGIORNATO ALLA DATA DEL _____

CONSIGLIO / ORGANO DIRETTIVO:

1. Presidente / Legale rappresentante _____
nato a _____ il _____
2. Vice Presidente _____
nato a _____ il _____
3. Membro _____
nato a _____ il _____
4. Membro _____
nato a _____ il _____
5. Membro _____
nato a _____ il _____

COLLEGIO SINDACALE E/O PROBIVIRI (eventuali)

1. Presidente _____
nato a _____ il _____
2. Membro _____
nato a _____ il _____
3. Membro _____
nato a _____ il _____

In fede

Il Legale Rappresentante

C) RELAZIONE CONCERNENTE L'ATTIVITÀ
ASSOCIATIVA SVOLTA NELL'ANNO _____
E QUELLA IN PROGRAMMA

Sintesi delle attività più significative effettuate con riferimento ai dati informativi di cui alla scheda-notizie

Breve relazione sulle attività in programma:

In fede

Il Legale Rappresentante

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

L.R.T. 28/'93 e succ. modd.

Art. 4, lett. d)

D) Bilancio consuntivo 200__ approvato dall'Assemblea dei soci in data _____
(vedi copia allegata)

Si attesta che i dati riportati nel bilancio consuntivo 200__ allegato alla presente, corrispondono al vero e che sono stati riportati tutti i contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale dell'Organizzazione.

In fede

Il Legale Rappresentante

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

L.R.T. 28/'93 e succ. modd.

Art. 2, lett. e)

E) DICHIARAZIONE

Il sottoscritto/a _____ Presidente/legale rappresentante
pro-tempore dell'Associazione _____ con sede
in _____ Via _____ n. _____

dichiara quanto segue

le prestazioni rese dai volontari dell'Associazione sono prevalenti rispetto a quelle erogate dai lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati.

In fede

Il Legale Rappresentante

7. LA “REVISIONE ANNUALE” E GLI ADEMPIMENTI PER LA PERMANENZA DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

In generale, al di là di quanto disposto dalla Legge regionale in ordine alla cd. “Revisione periodica del Registro regionale”, le **Organizzazioni di Volontariato iscritte**, laddove intervengano delle **modifiche inerenti l’Atto costitutivo e/o lo Statuto**, nonché **riguardanti tutti quegli elementi connessi all’iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato**, ne dovranno **fornire immediata notizia all’Ufficio Volontariato e Terzo Settore della Provincia**. D’altronde è da ricordare che, dato il contenuto (e la portata generale) del **comma 2°, dell’art. dell’art. 14, della L.R. 28/’93 e succ. modd.**, la Provincia potrà sempre **svolgere delle verifiche sulla corrispondenza dell’attività effettivamente svolta** dall’Organizzazione di Volontariato iscritta ai **principi tipici dell’attività di volontariato** così come delineati dagli artt. 2 e 3, della Legge 266/’91 e dall’art. 2, della Legge regionale.

In base all’**art. 14, della L.R. 28/’93 e succ. modd.**, al fine di consentire la verifica della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata disposta l’iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, le Organizzazioni di Volontariato **iscritte entro il 31 dicembre** dell’anno precedente, **a pena di cancellazione** dal Registro stesso, **entro il 30 giugno** di ogni anno devono:

- a. compilare un “**Modulo di revisione**” (in **carta semplice**: vedi infra l’apposito modulo) con relativa **sottoscrizione** da parte del **legale rappresentante dell’Organizzazione** (il quale attesterà che sono o non sono intervenute delle modifiche riguardanti l’Atto costitutivo, lo Statuto, i soggetti che ricoprono le diverse cariche sociali e la prevalenza quantitativa e qualitativa dei volontari rispetto al personale dipendente nello svolgimento dell’attività statutaria. Verrà, infine, attestato il rispetto degli obblighi assicurativi a favore dei volontari), da **inviarsi tramite servizio postale** (si consiglia l’utilizzo di una raccomandata con avviso di ricevimento) **all’Ufficio Volontariato e Terzo Settore** della Provincia o da **consegnarsi a mano** al protocollo generale dell’Ente;
- b. laddove siano **intervenute delle modifiche all’Atto costitutivo e/o allo Statuto** (inerenti la denominazione e la sede sociali, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati, nonché le condizioni della loro ammissione ed espulsione), o in ordine alle **cariche associative**, produrre **copia del verbale di delibera dell’Assemblea degli associati** dell’Organizzazione;
- c. redigere una **sintetica relazione descrittiva** in ordine all’**attività associativa** svolta nel precedente anno solare (per quanto attiene al contenuto della relazione in parola si rimanda a quanto detto per la relazione da redigere in sede d’iscrizione: vedi retro);
- d. produrre **copia del Bilancio consuntivo regolarmente approvato dall’Assemblea inerente l’esercizio finanziario precedente, con indicati contributi, beni e lasciti**, nonché lo **Stato patrimoniale** (Si ricorda che, laddove l’Organizzazione fosse sprovvista di qualsiasi bene mobile od immobile, il Rappresentante legale dovrà rendere una dichiarazione in tal senso, debitamente da lui sottoscritta. Per quanto attiene alla forma del bilancio, vedi infra).

Nel caso in cui la **documentazione** in menzione (vedi supra) **non venga inviata o consegnata**, risulti **incompleta** o **non correttamente formulata**, l’Ufficio provinciale competente invita l’**Organizzazione di Volontariato a provvedere entro congruo termine**, scaduto il quale, il

mancato adempimento determinerà la **cancellazione dal Registro** (art 15, 1° c., L.R. 28/'93 e succ. modd.).

- **L'istruttoria per la verifica della permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato**: Ai fini della revisione, l'Ufficio Volontariato e Terzo Settore della Provincia apre una **fase istruttoria** (controllo di legittimità) in cui:
 - verifica che la dichiarazione sia:
 - (a) **stata indirizzata alla Provincia territorialmente competente** (in base alla sede legale dell'Organizzazione, che, come detto, deve essere collocata all'interno della Provincia di Lucca);
 - (b) **formulata tramite la compilazione del "Modulo di revisione del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione provinciale di Lucca"** (riportato qui di seguito);
 - (c) **regolarmente compilata e debitamente sottoscritta**;
 - (d) **corredata di tutta la documentazione prescritta** (vedi supra).
 - **se modificati rispetto al momento dell'iscrizione, analizza l'Atto costitutivo e lo Statuto** verificandone la conformità a quanto prescritto relativamente all'iscrizione;
 - **avvalendosi della documentazione allegata** (e di altri documenti di vario genere che l'Ufficio si riserva di richiedere al fine di avere un quadro più completo della situazione di fatto relativa all'Organizzazione) **valuta il rispetto da parte dell'Organizzazione dei principi enunciati agli artt. 2, 3, 5, della L. 266/'91 ed agli artt. 2 e 3, della L.R. 28/'93 e succ. modd.**;
 - **in ordine all'adempimento degli obblighi assicurativi da parte dell'Organizzazione di Volontariato a favore dei volontari** (vedi infra), **in base al comma 2°, dell'art. 4, del D.M. 14 febbraio 1992 e succ. modd.**, l'Ufficio prende atto di quanto in merito dichiarato dal Rappresentante legale, **accertando, quindi, l'esistenza di un'assicurazione** (spettando il controllo vero e proprio all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP): 1° c., art. cit.).
- **L'elenco delle Organizzazioni di Volontariato che hanno mantenuto i requisiti necessari all'iscrizione**: in base al **comma 3°, dell'art. 14, della L.R. 28/'93 e succ. modd.**, conclusasi la fase dell'istruttoria come precedentemente descritta, il **Presidente della Provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette al Presidente della Giunta Regionale l'elenco delle Organizzazioni di Volontariato la cui verifica abbia avuto un esito positivo.**

3. “Modulo di revisione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione provinciale di Lucca”

RISERVATO ALL'UFFICIO

n. Progressivo Archivio _____

(intestazione dell'Organizzazione di Volontariato)

Data,

Oggetto: Trasmissione moduli per la revisione annuale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (art. 14, L.R.T. n. 28/93 e succ. modd.).

Al Presidente della Provincia di Lucca
U.O.O. Volontariato e Terzo Settore
Cortile degli Svizzeri
55100 Lucca

Con la presente si invia il **modulo revisione** annuale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'art. 14, della L.R.T. 28/93 e succ. modd., contenente:

- 1) dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che gli accordi istitutivi, l'atto costitutivo e lo statuto, nonché i dati di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) ed e), della L.R.T. 28/'93 e succ. modd. sono immutati o si attestano le modificazioni intervenute (lettera a) comma 1, art. 14, L.R.T. 28/'93 e succ. modd.);
- 2) copia del bilancio consuntivo afferente l'esercizio precedente, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale approvato dall'assemblea (lettera c) comma 1, art. 14, L.R.T. 28/93 e succ. modd.);
- 3) relazione sulla attività svolta nel precedente anno solare (lettera b), comma 1, art. 14, L.R.T. 28/93 e succ. modd.);

Distinti saluti.

Il Rappresentante legale
(timbro e firma)

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

VARIAZIONE CARICHE ASSOCIATIVE E STATUTO (lett. a) comma 1, art. 14, L.R.T. 28/93 e succ. modd.)

Il sottoscritto _____
nato a _____ (Prov. _____) il _____
legale rappresentante dell'Associazione di Volontariato denominata _____
_____ con sede legale nel Comune di _____
(Prov. _____), Via _____ n. _____, tel. _____ / _____
Fax _____ / _____ iscritta al Registro Regionale del Volontariato con Decreto n. _____
del _____, aderente alla seguente Federazione / Coordinamento / Ente Naz.le o
Reg.le _____ con sede Reg.le in _____
via _____ n. _____.

DICHIARA

che alla data odierna l'assetto dell'Organizzazione è il seguente (barrare la casella che interessa):

- l'atto costitutivo, lo statuto o gli accordi degli aderenti sono immutati rispetto a quelli depositati precedentemente presso l'Amministrazione competente;
- essendo intervenuta variazione statutaria o dell'atto costitutivo o degli accordi degli aderenti, si allega alla presente copia del nuovo atto;
- non sono intervenute variazioni nelle cariche sociali già comunicate l'anno precedente;
- sono intervenute le seguenti variazioni di cariche sociali;

a. Consiglio Amministrativo

Presidente Sig. _____
Nato a _____ il _____;

V. Presidente Sig. _____
Nato a _____ il _____;

Consigliere Sig. _____
Nato a _____ il _____;

Consigliere Sig. _____
Nato a _____ il _____;

Consigliere Sig. _____
Nato a _____ il _____;

Consigliere Sig. _____
Nato a _____ il _____;

Consigliere Sig. _____
Nato a _____ il _____;

b. Collegio dei Sindaci Revisori e/o Proviviri

Presidente . _____
Nato a _____ il _____ ;
Membro . _____
Nato a _____ il _____ ;
Membro . _____
Nato a _____ il _____ ;
Membro supplente. _____
Nato a _____ il _____ ;
Membro supplente. _____
Nato a _____ il _____ ;

Si assicura inoltre che le prestazioni rese dai volontari all'Organizzazione sono rimaste prevalenti rispetto a quelle erogate dai lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati comunque non soci.

Si dichiara inoltre che per l'assicurazione degli aderenti, che prestano attività di volontariato, sono state rispettate le disposizioni dell'art. 4. della Legge 266/91.

In fede

Data

Il Rappresentante legale
(timbro e firma)

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (lett. c), comma 1, art. 14, L.R.T. 28/93 e succ. modd.)

Bilancio consuntivo 200_ dell'Organizzazione approvato dall'Assemblea degli associati in data _____ (vedi copia allegata)

Si attesta che i dati riportati nel bilancio consuntivo 200_ allegato alla presente, corrispondono al vero e che sono stati riportati tutti i contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale dell'Organizzazione.

Si dichiara altresì che l'Organizzazione ha svolto solo attività economiche marginali o direttamente connesse, e che i relativi utili sono totalmente ed esclusivamente impiegati per il finanziamento delle attività di solidarietà sociale proprie del volontariato.

In fede

Data

Il Rappresentante legale
(timbro e firma)

I M P O R T A N T E

Al fine di agevolareVi nella compilazione dei moduli relativi alla revisione, cosicché essa si qualifichi immediatamente come valida ai sensi di legge,

Vi ricordiamo che

1. ogni pagina del modulo in questione dovrà essere sottoscritta (negli spazi appositamente predisposti) a cura del legale rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato;
2. ogni documento allegato (verbale di Assemblea, stato patrimoniale, conto economico, etc.) dovrà essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato;
3. ogni modifica riguardante lo Statuto (denominazione dell'Organizzazione, sede legale, norme sull'ordinamento e sull'amministrazione) deve essere indicata allegando il relativo verbale d'Assemblea;
4. unitamente al Bilancio dovrà essere sempre presentato lo Stato patrimoniale dell'Organizzazione di Volontariato;
5. laddove non si riesca a fornire una o più informazioni tra quelle richieste, ne dovrà essere data notizia con l'indicazione delle relative ragioni.

8. LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

In base al **comma 1°**, dell'**art. 15**, della **L.R. 28/93** e **succ. modd.**, si procederà alla **cancellazione** dell'Organizzazione di Volontariato dall'apposito Registro nel caso di:

- accertata **perdita di uno o più requisiti o condizioni necessarie per l'iscrizione** (requisiti di cui abbiamo precedentemente trattato: vedi retro. Si deve, eventualmente, ricordare che secondo un'opinione ormai consolidata e pressoché unanime, essendo l'adempimento agli obblighi assicurativi da parte dell'Organizzazione, ai sensi dell'art. 4, della L. 266/91, una diretta conseguenza dell'iscrizione al Registro, laddove in sede di revisione si rilevasse una mancanza in tal senso anch'essa, nelle forme che andremo ad esporre, potrà essere motivo di cancellazione);
- **mancata presentazione, entro i termini previsti, della dichiarazione e dei documenti inerenti la cd. "revisione annuale"**;
- **mancata presentazione delle informazioni e/o dei documenti suppletivi richiesti per portare a termine la cd. "revisione annuale"**;
- La cancellazione per le motivazioni su riportate, in base ad una pratica ormai consolidata e condivisa dalla dottrina, avviene solo se l'Organizzazione interessata, dopo il preavviso con cui lo stesso Ufficio competente comunica le ragioni che porteranno all'adozione del provvedimento di cancellazione ed **invita a porvi rimedio**, non agirà in tal senso (in buona sostanza la "**diffida**", di cui al **comma 1°**, dell'**art. 15**, della **L.R. 28/93** e **succ. modd.**, che nella lettera della Legge è riferita solo alla mancata presentazione dei documenti riguardanti la revisione deve, per ovvii motivi di opportunità, interessare anche la casistica specifica della perdita di uno o più requisiti necessari all'iscrizione).
- La cancellazione, oltre che per i motivi su indicati espressamente previsti dalla Legge, potrà anche avvenire a seguito di espresa **richiesta dell'Organizzazione di Volontariato** (nel qual caso il Rappresentante legale dovrà inoltrare presso l'Ufficio in menzione apposita dichiarazione redatta in carta semplice debitamente datata e sottoscritta) e a seguito dello **scioglimento della medesima** (scioglimento di cui si dovrà dar notizia tramite la presentazione del relativo verbale d'Assemblea).

- **Il Decreto di cancellazione:** la cancellazione, in base al **comma 1°**, dell'**art. 15**, della **L.R. 28/93** e **succ. modd.**, è disposta (nei casi summenzionati) dal **Presidente della Provincia** con proprio **Decreto motivato**.

Ai sensi del **comma 3°**, dell'**art. cit.**, la cancellazione ha quale **immediato effetto** quello della **risoluzione di ogni rapporto convenzionale** intervenuto tra l'Organizzazione di Volontariato stessa e gli Enti pubblici territoriali e non (vedi infra).

Si ricorda, inoltre, che come precisato al **capoverso 4**, della **Circolare del Ministro delle Finanze 22 gennaio 1999, n. 22/E**, "**Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Quesiti**", a seguito della cancellazione dell'Organizzazione dal **Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato**, la medesima non sarà più considerata **ONLUS. di diritto** e non potrà più avvalersi del regime agevolativo previsto dal **D.Lgs. 460/97** ("*Pertanto, a seguito della cancellazione dagli anzidetti registri, le organizzazioni di volontariato non possono più annoverarsi fra le cd. "Onlus di diritto" e conseguentemente le stesse, per fruire del regime agevolativo previsto dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 1997, sono tenute ad adeguare lo statuto e ad effettuare la comunicazione ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997*").

- **La pubblicità ed il ricorso:** Nel rispetto del **2° e 4° comma**, dell'**art. 15**, della **L.R. 28/93** e **succ. modd.:**
- **Copia del Decreto di cancellazione, entro 30 gg. dalla data di adozione**, sarà inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:
 - (1) all'**Organizzazione interessata** (facendo riferimento all'ultima sede legale comunicata all'Ufficio competente);
 - (2) al **Sindaco del Comune** (ove, ancora una volta, ha sede legale l'Organizzazione);
 - (3) al **Presidente della Giunta regionale**.
 - Il **Decreto di cancellazione** è **pubblicato** per estratto sul **Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT)**.
 - **Contro il provvedimento di cancellazione dal Registro** è ammesso il **ricorso** davanti al **Tribunale Amministrativo Regionale (TAR.)** **entro 30 gg.** dalla data di ricevimento della raccomandata di cui sopra da parte dell'Organizzazione (Il TAR. deciderà in Camera di Consiglio entro 30 gg. dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del Tribunale è appellabile, entro 30 gg. dalla notifica della stessa, presso il Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità e negli stessi termini: **5° c., art. 6. L. 266/91**)

9. L'ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

L'art. 4, 1° c., della L. 266/91 statuisce che: *“Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”*. Il 2° c., dell'art. cit., rimanda al D.M. 1° febbraio 1992, **“Obbligo delle organizzazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima”**, così come modificato dal D.M. 16 novembre 1992, **“Modificazioni al Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992, concernente le modalità relative all'obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato”**, per la specifica disciplina di tali polizze assicurative.

- Si deve innanzitutto chiarire che, come confermato da larga parte della dottrina, un tale obbligo assicurativo riguarda **esclusivamente le Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato**: ciò implica (come accennato in precedenza) che l'assicurazione non costituisce requisito necessario per l'iscrizione al Registro (pur essendovi, da parte dell'Ufficio competente, una richiesta di immediato rispetto della previsione normativa in parola), dovendo, al contrario, risultare necessariamente attiva in sede di revisione annuale (vedi retro). Le stesse Organizzazioni sono, comunque, tenute a comunicare all'**Ufficio Volontariato e Terzo Settore** (nonché allo stesso Osservatorio Nazionale per il Volontariato) **l'avvenuta stipula della polizza assicurativa entro i 30 gg. successivi dall'avvenuta conclusione del contratto (art. 4, c. 2°, D.M. 14 febbraio 1992 e succ. modd.)**.
- Diversamente da quanto accade in caso di rapporto di lavoro subordinato, il **contratto di assicurazione** non sarà **stipulato** tra l'Organizzazione di Volontariato e l'INAIL, bensì tra la prima ed un qualsiasi **Istituto assicurativo privato** (“polizza di tipo privato”).
- Per quanto attiene al **contenuto della polizza assicurativa** è da fare riferimento al **comma 1°, dell'art. 4, della Legge-quadro, nonché all'art. 1, del D.M. 14 febbraio 1992 e succ. modd.**, i quali prevedono due specifiche categorie (nelle quali sono compresi “tre rischi di base”):
 1. **“gli infortuni e le malattie connessi alla svolgimento dell'attività stessa”** [riferendosi all'attività statutaria di volontariato]: l'individuazione degli infortuni e delle malattie, in assenza di una specifica normativa di supporto (anche se, indubbiamente, può costituire valido modello di riferimento il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e succ. modd., in ambito di lavoro subordinato), dovrà avvenire di volta in volta in sede di sottoscrizione del contratto stesso facendo, naturalmente, riferimento all'attività di volontariato prevista nello Statuto e concretamente svolta dall'Organizzazione (ma prescindendo del tutto dalle eventuali attività professionali svolte dai volontari);
 2. **“la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima”**: la polizza responsabilità civile necessariamente dovrà riguardare i singoli volontari, ma, pur in assenza di un vero e proprio obbligo ex lege, sarebbe opportuno che essa riguardasse anche la responsabilità dell'Organizzazione di Volontariato in quanto tale.
- La normativa risulta, per certi aspetti, assai scarna, **non prevedendo né uno schema di polizza**

tipo, né dei minimali e/o massimali: ne consegue che anche un'assicurazione "modesta" in ordine all'importo assicurato soddisfa pienamente gli obblighi di legge. **Da un punto di vista sostanziale, la situazione è certamente più complessa dovendo le polizze assicurative, in ordine a tutti i tre rischi di base, far riferimento a degli importi realmente cautelativi** che evitino il "coinvolgimento" nella vicenda risarcitoria del patrimonio dell'Organizzazione stessa ed eventualmente del responsabile del danno (In una delle ultime pubblicazioni del CESVOT., secondo una prassi sufficientemente diffusa, venivano raccomandati: (a) per la responsabilità civile: un massimale di un miliardo unico 0 di 1.500/700/300 milioni; (b) per gli infortuni e le malattie: 1. un'assicurazione infortuni per ciascun aderente di 50 milioni di vecchie lire per il caso di morte, 50-100 milioni di vecchie per l'invalidità permanente; 2. per la malattia una diaria di 20.000-30.000 delle vecchie lire al giorno per un massimo di 90-180 giorni l'anno. In genere, presso il Centro Servizi per il Volontariato sono disponibili delle polizze preparate in convenzione con le principali Compagnie assicurative).

- **L'assicurazione non riguarda qualsiasi soggetto aderente all'Organizzazione di Volontariato**, ma (come si può dedurre dalla lettura della normativa in materia) solo ed esclusivamente gli **"aderenti attivi"**, vale a dire quei volontari che personalmente e concretamente svolgono l'attività di volontariato di cui allo Statuto dell'Organizzazione (non devono, dunque, essere provvisti di una copertura assicurativa gli associati che si configurino come sostenitori simpatizzanti).
- Al fine di individuare chi sono i volontari coperti dalla polizza assicurativa è previsto **l'obbligo della tenuta da parte dell'Organizzazione di Volontariato di un apposito "Registro degli aderenti che prestano attività di volontariato"**(comma 1°, art. 3, D.M. 14 febbraio 1992 e succ. modd.). Il Registro (che altro non è se non un semplice quaderno) dovrà:
 1. **antecedentemente al suo impiego, essere numerato in tutte le pagine e vidimato da parte di un notaio o di un segretario comunale od altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.** L'autorità che ha provveduto in tal senso nell'ultima pagina del Registro dovrà anche dichiarare il numero totale dei fogli che lo compongono;
 2. **contenere l'indicazione di tutti i volontari che dovranno essere assicurati**, riportando per ognuno di loro, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, nonché la residenza.
Tali dati vanno tenuti costantemente aggiornati annotando le eventuali "entrate" ed "uscite":
 - a. i "volontari attivi" che aderiscono all'Organizzazione di Volontariato successivamente all'istituzione del registro in parola devono essere iscritti nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'Organizzazione;
 - b. l'uscita dall'Organizzazione, per qualunque causa, del "volontario attivo" precedentemente iscritto nel Registro deve essere annotata nel medesimo al momento della stessa;
 - c. essere sbarrato dopo ogni variazione (vedi supra, lett. a) e b)) con apposizione della data e della firma da parte del soggetto preposto alla tenuta dello stesso (generalmente il Presidente) o di un Suo delegato.
- Le Organizzazioni di Volontariato dovranno **comunicare alla Compagnia assicurativa prescelta i nominativi dei soggetti riportati nel Registro e le successive variazioni**, contestualmente all'iscrizione nello stesso Registro (accade sovente che molti Istituti assicurativi non facciano diretto riferimento al Registro in analisi, richiedendo piuttosto l'invio di un semplice elenco. Una simil consuetudine non esenta in alcun modo la stessa Organizzazione dalla regolare tenuta del medesimo e la pratica, a nostro avviso più corretta e che offrirà maggiori garanzie ad ambedue le parti interessate nel contratto d'assicurazione, è quella della produzione di una copia del Registro stesso).

- **La copertura assicurativa** in riferimento ad ogni “volontario attivo” iscritto nel Registro **decorre dalle ore 24 dal giorno d’iscrizione del medesimo, cessando dalle ore 24 del giorno della sua stessa cancellazione.**
- **La copertura assicurativa sarà operante soltanto durante lo svolgimento** da parte del volontario attivo **dell’attività di volontariato statutariamente prevista.**
- Si riconosce la possibilità all’Organizzazione di Volontariato di stipulare polizze assicurative che facciano riferimento ai volontari che a turno prestano la propria opera: le polizze, così, dovranno far espresso riferimento non solo al Registro degli aderenti che prestano attività di volontariato ma anche al numero massimo di volontari in servizio contemporaneo ed al Registro delle presenze giornaliera.
- In base al **comma 3°, dell’art. 7, della L. 266/’91**, nel caso in cui **l’attività di volontariato costituisca il contenuto di una specifica convenzione intervenuta tra l’Organizzazione di Volontariato ed un Ente pubblico territoriale e non (vedi infra), il relativo obbligo assicurativo sarà a carico dello stesso Ente pubblico.**
- L’inadempimento da parte dell’Organizzazione di Volontariato dell’obbligo di assicurazione (obbligo stabilito dalla legge) può validamente costituire, ai sensi dell’art. 1218 del Cod. Civ., fonte di responsabilità della stessa parte inadempiente nei confronti del “volontario attivo” che abbia subito un danno.

10. L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE: I CARATTERI, LO SVOLGIMENTO E LA SUA COMPATIBILITA' CON UN'ATTIVITA' COMMERCIALE

10a. LA NATURA DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

L'attività istituzionale, vale a dire quella **specifica attività** (o pluralità di attività) **riportata(e) nell'Atto costitutivo e nello Statuto dell'Organizzazione di Volontariato** che rappresenta lo **scopo** per cui la medesima si è costituita, come già detto in precedenza (vedi retro), al di là dello specifico settore in cui verrà a collocarsi (sociale, socio-assistenziale, sanitario, tutela e promozione dei diritti, protezione civile e così via), dovrà sostanziarsi in un'"attività solidaristica", in un'azione, come suggerito dall'**art. 2, della L.R. 28/93 e succ. modd., rivolta (prevalentemente) a persone terze rispetto alla stesso Ente di Volontariato volta al raggiungimento di finalità di interesse generale attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di emarginazione e di bisogno socio-economico o culturale dell'individuo o della comunità, o, comunque, diretta a tutelare diritti primari e a garantire servizi di rilevante interesse sociale.** Lo scopo solidaristico, in base alla sentenza della Corte Costituzionale del 28 febbraio 1992, n. 75, si "*pone in rapporto diametralmente opposto rispetto al calcolo utilitaristico, rappresentando il superamento del limite atomistico della libertà individuale al fine di costruire un tessuto connettivo d rapporti sociali e legami tra gli uomini che vada oltre quelli imposti da doveri pubblici o da comandi dell'autorità, costituendo del pari un modo di essere della persona e dell'azione sociale di persone che a tal fine si riuniscono[...]*"

Stando alla lettera della **Legge-quadro** ed in particolar modo a quanto stabilito dal **comma 1°, dell'art. 1, della medesima, il Volontariato**, specie quello "istituzionalizzato" (vale a dire costituitosi in Organizzazione successivamente iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato), **avrebbe (quanto meno nei confronti delle istituzioni pubbliche) una sola funzione: quella di "integrazione dei servizi delle istituzioni"**. Così il comma in parola: "*La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali*". Se, dunque, questa è l'unica funzione (ruolo) che la legge riconosce al Volontariato, ciò significa che il medesimo (e paradossalmente, ancor più quello strutturato in forma organizzativa e quindi tendenzialmente stabile e dotato di una sua "forza" necessaria per una reale interazione con altri soggetti), in quanto sprovvisto di una sua "funzione originaria ed originale", non è considerato, almeno a livello giuridico, come soggetto (leggi, sotto-sistema) autonomo al pari di altri soggetti privati e pubblici (leggi, sotto-sistemi Mercato e Stato) della società (leggi, sistema sociale). Sicuramente, al momento dell'approvazione della Legge-quadro, questa era la "prospettiva" dominante in ambito giuridico-amministrativistico-burocratico (seppur non in quello sociologico). **Con l'affermazione del principio della sussidiarietà, nel suo doppio aspetto "verticale" ed "orizzontale", specie dopo il consolidarsi della crisi dello Stato sociale e la conseguente approvazione di alcuni leggi, quali la L. 328/00 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") e la L. cost. 03/01 ("Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"), una tale prospettiva giuridica ha dovuto necessariamente subire un'evoluzione, riconoscendo al Volontariato una propria "originalità" che si sostanzia nella sua capacità di "anticipazione" e di "stimolo":** anche se il cammino verso una corretta interpretazione (ed un corretto impiego) della "**funzione di anticipazione**" (individuazione dei bisogni emergenti) e di "**stimolo**" (proposizione di nuove metodologie d'intervento tipicamente "relazionali" contrapposte a quelle tipicamente

“burocratiche”) del Volontariato non può dirsi a tutt’oggi concluso, nessuno potrà più negare ad esso un “ruolo attivo” nella fase di programmazione delle politiche sociali. In sintesi, **la Legge-quadro e la stessa Legge regionale devono necessariamente essere “rilette” nella loro interezza considerando le tre funzioni del Volontariato** (di “**supporto-integrazione**”, di “**anticipazione**”, di “**stimolo**”): solo così ad esso potrà essere riconosciuta quella qualità di sottosistema sociale autonomo che gli compete (non si tratta, come potrebbe sembrare, di una disquisizione meramente accademica [nel qual caso mal si collocherebbe all’interno di una Guida pratica inerente la costituzione e la gestione di un’Organizzazione di Volontariato]: a conferma, si pensi ad es. al diverso significato [se vogliamo essere concreti, al diverso contenuto] che una convenzione può assumere a seconda che si riconosca o meno all’Organizzazione di Volontariato una funzione di anticipazione e di stimolo).

10b. L’ATTIVITA’ ISITUZIONALE E LE “RISORSE UMANE”

- ❖ Se, dunque, lo **scopo solidaristico costituisce la meta** verso cui l’Organizzazione di Volontariato tende e le **tre “funzioni”** sopra indicate rappresentano le tre **differenti “modalità d’intervento” per il suo raggiungimento**, l’attività di volontariato, così come descritta **all’art. 2, della L. 266/’91 ed al medesimo art. della L.R. 28/’93 e succ. modd.** (vedi retro), rappresenta lo **strumento “principale” necessario**, ancora una volta, **al conseguimento della medesima. L’attività di volontariato”** si caratterizza per essere un’attività prestata:
 - **in modo personale;**
 - **in modo spontaneo;**
 - **in modo gratuito;**
 - **tramite un’Organizzazione di Volontariato;**
 - **senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.**
- Anche se in base a quanto affermato da buona parte della dottrina e della giurisprudenza, l’Atto costitutivo dell’Organizzazione di Volontariato, specie laddove la medesima assuma, come accade nella maggior parte delle ipotesi, la forma giuridica dell’Associazione, si configurerebbe quale vero e proprio contratto sinallagmatico (vedi retro. A tale proposito si veda, per tutti, Cass., 2 marzo 1973, n. 579: “[...] *L’atto costitutivo dell’associazione riproduce le situazioni caratteristiche dei contratti sinallagmatici. Nei confronti dell’associato inadempiente, pertanto, l’associazione può, in alternativa con l’esclusione di cui all’art. 24 del c.c., chiedere giudizialmente la risoluzione del rapporto associativo a norma dell’art. 1453 del c.c.*”), **non si deve dimenticare che il rapporto intercorrente tra volontario ed Organizzazione di Volontariato nasce, indubbiamente, da una “volontà associativa di natura ideal-altruistica”**: il lavoro del volontario (l’attività di volontariato, di cui all’art. 2 in menzione) **non può essere assimilato ad alcuna forma di lavoro, autonomo o subordinato che sia, derivante da un contratto a contenuto patrimoniale. Proprio la spontaneità e gratuità indicate in legge impediscono, se si esclude il caso dell’obbligo assicurativo (vedi retro), il richiamo a quelle che sono le caratteristiche tipiche del lavoro retribuito**: percezione di un salario o comunque di un vantaggio, vincoli d’orario, diritti sindacali, previdenziali, rapporti di gerarchia e così via. Si deve, tuttavia, ricordare che al fine di favorire (ed incentivare) lo svolgimento di un’azione volontaria da parte dei soggetti, **l’art. 17, 1° c., della L. 266/’91**, sancisce che: “*I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale*”.
- Facendo riferimento ai **commi 2° e 3°, dell’art. 2, della L. 266/’91**, si evince che il **volontario non potrà trarre alcun vantaggio patrimoniale dallo svolgimento dell’opera volontaria e**

più in generale **non potrà instaurare con l'Organizzazione a cui aderisce un qualsiasi rapporto avente contenuto patrimoniale**. A ben vedere, questa regola tipica del non profit (divieto di distribuzione di utili, anche in modo indiretto, fra i membri dell'Organizzazione) assume una configurazione ancor più netta grazie al **comma 6°, dell'art. 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"** (il richiamo non appare superfluo essendo le Organizzazioni di Volontariato iscritte negli appositi Registri delle ONLUS di diritto: vedi infra): si considerano in ogni caso **distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:**

- a) **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci ed ai loro parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità di soci;**
- b) **l'acquisto dai soci e/o da terzi di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;**
- c) **la corresponsione ai soci e/o ai terzi di interessi passivi per prestiti superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto.**

Da più parti si è affermato che le tre ipotesi su riportate contenute nel D.Lgs. in parola, specie se la ONLUS. in considerazione è un'Organizzazione di Volontariato, sono, appunto, delle "ipotesi" e come tali di difficile concretizzazione; la realtà, purtroppo, ha più volte sconfessato una tale opinione e le tre ipotesi risultano estremamente "attuali".

➤ In conclusione, in base al **2° comma, dell'art. 2, della L. 266/91, l'Organizzazione di Volontariato potrà corrispondere ai propri volontari delle somme esclusivamente a titolo di rimborso spese**, a condizione che:

- **le spese siano effettivamente sostenute dal volontario;**
- **le medesime facciano riferimento all'attività statutaria prestata per conto dell'Organizzazione;**
- **il rimborso avvenga entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa.**

La materia "rimborso spese ai volontari", data la disciplina minima contenuta nella Legge-quadro e l'assenza, a tutt'oggi, di altre previsioni legislative o ministeriali, risulta essere assai delicata e controversa potendo, ancora una volta, celare delle forme di compenso ai volontari o generare delle "rivendicazioni infondate" da parte di essi nei confronti della stessa Organizzazione di Volontariato.

➤ Per queste ragioni (per il fatto che il "rimborso spese" non ha una rilevanza meramente interna, ma verrà preso in considerazione anche in sede di revisione annuale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al fine della verifica dei parametri tipici dell'attività di volontariato) è opportuno che **l'Organo competente in base allo Statuto** (quindi Assemblea degli associati o Consiglio amministrativo/direttivo), tenendo conto del principio ispiratore secondo il quale al **volontario potranno essere rimborsate le spese documentate ed effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico ricevuto**, adotti una specifica **delibera** (che potrà configurarsi come un vero e proprio "regolamento") indicante:

- **l'Organo sociale** (collegiale o individuale che sia) **competente in ordine al controllo della procedura di rimborso spese ai volontari;**
- **la procedura d'autorizzazione per l'effettuazione della spesa;**
- **le differenti tipologie di spesa ammesse al rimborso** (spese di viaggio, di vitto ed alloggio, telefoniche e telematiche e così via);
- **la documentazione** (fattura, scontrino fiscale, ricevuta, bolletta, etc.) **che il volontario dovrà presentare al fine di ottenere il rimborso stesso** (ricordando che affinché l'Organizzazione possa inserire tra le proprie spese la spesa di cui il volontario richiede il

rimborso è necessario che il relativo documento sia intestato all'Organizzazione, trattandosi così di rimborso spese anticipate in nome e per conto dell'Organizzazione. Se il documento fiscale comprovante la spesa è intestato al volontario, il rimborso spese potrà sempre essere ottenuto, ma scatterà il meccanismo della ritenuta d'acconto del 20%)

- Per quanto attiene specificamente alla **richiesta da parte del volontario del rimborso spese** (data anche, lo ripetiamo, la rilevanza che essa ha a livello fiscale ed in sede di Revisione annuale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato) è opportuno che essa sia **fatta per iscritto tramite l'impiego di un "documento formale"** (ad es., in considerazione del fatto che le Organizzazioni di Volontariato, in base all'art. 8, della L. 266/91, sono esenti dall'imposta di bollo, è possibile utilizzare senza aggravio di spesa i moduli di rimborso spese concepiti per uso aziendale).
- Per quanto riguarda, invece, la **procedura di rimborso**, l'Organizzazione di Volontariato laddove non fosse possibile rispettare il principio del **"rimborso in base a documentazione"** (rimborso previa presentazione da parte del volontario dei documenti fiscali comprovanti l'avvenuta spesa e la sua connessione con lo svolgimento dell'attività statutaria), **teoricamente**, sempre con apposita delibera dell'Organo sociale competente (indicante le specifiche ipotesi in cui è ammessa una tale modalità) potrebbe autorizzare il cd. **"rimborso forfetario"** (rimborso che si basa su di un calcolo approssimativo senza la previa produzione dei documenti inerenti le spese sostenute). Tuttavia, si deve ricordare che, non costituendo il rimborso reddito per il volontario e conseguentemente non essendo soggetto ad IRPEF. ed alla relativa ritenuta d'acconto, il **"rimborso forfetario" è ampiamente contestato dal Fisco, potendo nascondere delle "strategie elusive"**. Del pari, anche ai fini della revisione annuale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (per lo stesso motivo, per cui dietro ad un rimborso forfetario si potrebbe nascondere un compenso per il volontario) è bene evitare un tale sistema. In conclusione, è opportuno che si **proceda sempre a rimborso previa produzione di apposita documentazione**.
- In base ad una prassi ormai sufficientemente consolidata, le **spese** che generalmente vengono **rimborsate** risultano essere le seguenti:
 - a. Spese di viaggio:** riguardano le spese effettivamente sostenute per raggiungere il luogo dove dovrà essere reso il servizio. Il viaggio dovrà sempre essere preventivamente autorizzato dall'Organizzazione di Volontariato e di regola ha come punto di partenza la sede operativa della medesima (derogando alle norme fiscali, se espressamente previsto dalla delibera sui rimborsi delle spese ai volontari date le esigenze di servizio, possono essere rimborsate le spese di viaggio anche a partire dall'abitazione del volontario stesso). Chiaramente, laddove il volontario non utilizzi un mezzo dell'Organizzazione di Volontariato (perché questa ne è sprovvista o per altri motivi), possono verificarsi altre due ipotesi che dovranno, però, essere **previamente autorizzate** dalla medesima:
 - **l'impiego di mezzi pubblici**, nel qual caso si dovrà far riferimento ai relativi **biglietti** (giornalieri o abbonamenti);
 - **l'impiego di mezzo privato**, nel qual caso si dovrà far riferimento alle **tabelle tariffarie ACI**.
 - A differenza di quanto avviene in rapporto ai Collaboratori coordinati e continuativi, non essendo i volontari legati all'Organizzazione da un rapporto di lavoro, i rimborsi chilometrici non generano imponibile ai fini IRAP. Ciò, come affermato dalla maggioranza della dottrina in considerazione della "gratuità delle cariche sociali" prevista nella Legge-quadro (vedi-retro), anche nel caso in cui il rimborso venga assegnato al Presidente o ai Consiglieri.
 - b. Spese di vitto ed alloggio:** le spese di vitto ed alloggio sostenute per svolgere il servizio di volontariato sono rimborsabili previa produzione della relativa documentazione fiscale (ricevute, scontrini fiscali, fatture);
 - c. Altre spese documentate:** possono essere rimborsate anche altri tipi di spesa a condizione

che siano **relative all'attività di volontariato svolta dall'Organizzazione, autorizzate da essa e debitamente documentate**. Un esempio ricorrente (oltre alle spese sostenute per l'acquisto della cancelleria) è quello delle spese telefoniche e/o telematiche: laddove il rimborso riguardi il telefono di "rete fissa" dell'abitazione del volontario (sovente il Presidente o altro volontario impegnato "in prima linea"), le soluzioni classicamente suggerite sono quelle o di ricorrere ad un abbonamento separato mantenendo lo stesso numero telefonico, o di istituire una linea separata, o, infine, di ricorrere al confronto delle spese telefoniche sostenute antecedentemente e successivamente all'adesione all'Ente di Volontariato. Sicuramente, in presenza delle nuove tecnologie quali la telefonia mobile, il miglior sistema e di più facile documentazione è rappresentato dall'acquisto delle ricariche dei cellulari.

- ❖ Come detto l'"attività volontaria", così come descritta dalla Legge-quadro, costituisce lo strumento mediante il quale perseguire concretamente lo scopo solidaristico. In particolar modo, l'opera gratuita prestata dai volontari (il dono di sé) è ciò che più contraddistingue il Volontariato dalle altre figure del Terzo Settore. Tuttavia, il principio trova una sua parziale deroga nel **comma 4°, dell'art. 3, della L. 266/91**: "*Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta*".

Il ricorso al **personale retribuito** deve, dunque:

- **rappresentare un'eccezione** rispetto alla regola generale indicata all'art. 2, della L. 266/91;
- essere posto in essere **solo al fine di garantire la regolare erogazione del servizio solidaristico o al fine migliorare le caratteristiche del medesimo**.

Dalla lettura combinata dei due precedenti punti ne discende direttamente che **le prestazioni personali, spontanee e gratuite dei volontari dovranno rimanere sempre preminenti, in riferimento ad ogni singolo servizio prestato dall'Organizzazione, sia da un punto di vista qualitativo** (in riferimento alla natura dell'attività svolta), **sia da un punto di vista quantitativo** (in riferimento al numero dei volontari coinvolti nello svolgimento dell'attività ed al tempo da loro impegnato), **rispetto ad eventuali prestazioni "esterne" retribuite** (equilibrio che, lo ricordiamo, dovrà essere presente tanto al momento dell'iscrizione quanto al momento della revisione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, rappresentando una vera e propria conditio sine qua non per ambedue i momenti).

Si ritiene, conseguentemente, che i lavoratori retribuiti non dovranno essere impiegati per lo svolgimento concreto del servizio stesso, quanto piuttosto al fine di curarne gli aspetti programmatici (tecnici, metodologici ed organizzativi) che ne consentono l'"esistenza ottimale". Il ricorso alle collaborazioni di lavoratori autonomi o dipendenti deve avvenire, dunque, con lo scopo unico di acquisire delle competenze che non sono al momento riscontrabili all'interno dell'Ente di Volontariato e che risultano, però, necessarie in considerazione della natura dell'attività svolta.

- Come riportato anche nell'art. cit., il ricorso a figure professionali può consistere nel "lavoro subordinato" (la Legge-quadro utilizza il termine "dipendente") o nel "lavoro autonomo".
 - **Lavoro subordinato**: il lavoro subordinato è caratterizzato da una "disciplina frammentaria", nel senso che esso è regolato da una pluralità di norme: **il Cod. Civ., il recente D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ("Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", cd. "Riforma Biagi") alcune Leggi speciali, i Contratti collettivi di lavoro ed eventualmente il Contratto di lavoro individuale**. A ben vedere, se si escludono alcuni contratti collettivi ad hoc intervenuti in

specifici settori del non profit, non esiste a tutt'oggi una normativa organica avente quale oggetto "il lavoro subordinato all'interno del Terzo Settore".

1. Innanzitutto, è dunque necessario far riferimento all'**art. 2094 del Cod. Civ.** (il quale, pur non definendo il "lavoro subordinato", bensì la figura del prestatore di lavoro subordinato, ne individua quantomeno gli elementi caratterizzanti), nonché ai cd. "**indici di subordinazione**" (elaborati da dottrina e giurisprudenza al fine di distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo). Il lavoro subordinato è, dunque, caratterizzato da:

- a. **l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione del datore;**
- b. **l'osservanza di un determinato orario di lavoro;**
- c. **la fissazione della specifica prestazione (intellettuale o manuale) a cui il lavoratore è tenuto;**
- d. **la continuità della prestazione;**
- e. **il rispetto delle direttive del datore di lavoro, nello svolgimento delle mansioni;**
- f. **la fissazione di una retribuzione** (compenso della prestazione lavorativa);
- g. **l'assenza del rischio economico in capo al lavoratore;**
- h. **il divieto di concorrenza imposto al lavoratore.**

2. Si deve, inoltre, far riferimento al **D.Lgs. 276/03 (cd. "Riforma Biagi")** che oltre a ridefinire in generale l'"Organizzazione e la disciplina del mercato di lavoro" (Titolo II, D.Lgs. cit.), conferisce un nuovo aspetto al lavoro dipendente attraverso:

- a. l'introduzione di **nuove "tipologie contrattuali"** (che possono direttamente interessare anche un'Organizzazione di Volontariato) : il "lavoro intermittente" (artt. 33 e segg.) ed il "lavoro ripartito" (artt. 41 e segg.);
- b. il rafforzamento del "**lavoro a tempo parziale**" (art. 46: cd. part-time);
- c. ampliato l'ambito di applicazione del lavoro interinale.

3. L'altro punto di riferimento è rappresentato dal **Contratto collettivo di lavoro** vigente nello specifico settore in cui opera l'Organizzazione di Volontariato (ricordando, come accennato in precedenza che esistono alcuni Contratti collettivi che si riferiscono specificamente al non profit).

4. La materia "lavoro subordinato", a seconda della specifica natura da esso assunta, trova, poi, una sua disciplina nelle cd. leggi speciali.

5. L'unica disposizione normativa che riguarda specificamente "il lavoro subordinato all'interno di un'Organizzazione di Volontariato (in quanto ONLUS. di diritto, laddove iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato)" è quella contenuta nella **lett. e), del comma 6°, dell'art. 10, del D.Lgs. 460/97**, la quale identifica un'ipotesi di **distribuzione indiretta di utili**, vietata ai sensi della lett. d), del comma 1°, dell'art. cit.: "*la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche*" (Laddove le qualifiche comportino delle differenze retributive in base al territorio di riferimento, la Circolare Ministeriale 26 giugno 1998, n. 168/E, "Disciplina generale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", al punto 1.6, "Finalità non lucrative", consente di riferirsi alla media su base nazionale). La dottrina, a tale proposito, ha giustamente specificato che un tale limite si riferisce al singolo lavoratore dipendente e non all'insieme dei dipendenti cosicché non sarà possibile effettuare delle compensazioni per addivenire al rispetto del precetto (così non sarà possibile compensare l'aumento del 30% concesso ad un dipendente con l'aumento del 10% dato ad un altro).

Per completezza è da ricordare che con **Risoluzione del Ministero delle Finanze del 10 settembre 2002, n. 294** si è ribadita la possibilità di richiedere la **disapplicazione della**

norma ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8°, del D.P.R. 600/73, previa dimostrazione da parte del contribuente dell'assenza di un comportamento elusivo. In particolar modo l'Organizzazione di Volontariato per ottenere la disapplicazione della norma dovrà dimostrare:

- a. l'effettiva corresponsione ai dipendenti delle somme erogate a titolo di salari o stipendi;
- b. che la corresponsione di retribuzioni in misura superiore a quella contrattualmente prevista consegue alla necessità di acquisire specifiche professionalità, senza le quali non è possibile svolgere l'attività in questione a livelli di eccellenza.

La stessa Risoluzione consiglia di allegare all'istanza di disapplicazione i curricula del personale assunto con riferimento agli elementi che dimostrino la particolare competenza acquisita nel campo di attività.

6. Non si deve dimenticare, infine, di **provvedere al rispetto della normativa previdenziale ed infortunistica.**

7. Il ricorso al "lavoro subordinato" propriamente detto implica per l'Organizzazione di Volontariato l'adempimento a numerosi oneri economici e fiscali (oltre alla naturale corresponsione della retribuzione, il pagamento dell'IRAP. e conseguentemente la dichiarazione dei redditi, il trattamento di fine rapporto e così via): conseguentemente, laddove si abbia realmente interesse (o meglio, vi sia realmente la necessità) ad istituire un tale rapporto è consigliabile rivolgersi (nel caso in cui non sia già presente all'interno dell'Ente) ad un esperto del settore.

- **La collaborazione coordinata e continuativa:** questo particolare tipo di rapporto di lavoro, che senza dubbio più si adatta alla natura ed alle esigenze delle Organizzazioni di Volontariato rispetto ad un rapporto di lavoro subordinato, non trova una propria disciplina nel Cod. Civ. (il quale, data l'epoca di approvazione, concepisce solo ed esclusivamente il lavoro subordinato e quello autonomo): a partire dal settembre 2003, **i riferimenti normativi** sono costituiti dal già citato **D.Lgs. 276/03** e dall'**art. 409, 1°c., n. 3, del C.p.c.** (direttamente richiamato dal **comma 1°, dell'art. 61, del D.Lgs. cit.**). Si tratta, essenzialmente, di **qualcosa di intermedio che sta tra lavoro autonomo e subordinato**, implicando la presenza di un lavoratore certamente autonomo, ma che è collocato in un rapporto contrattuale in cui il datore di lavoro ha talune prerogative rinvenibili nel lavoro subordinato (non a caso nel corso degli anni sono state adoperate espressioni quali "lavoratore parasubordinato" o "autonomo debole").

1. In buona sostanza, i **commi 1° e 3°, dell'art. 61, del D. Lgs. in menzione** individuano due tipologie di collaborazione coordinata continuativa (co.co.co.):

- **Co.co.co. con obbligo di progetto:** si tratta della "figura generale" definita dal **comma 1°, dell'art. cit.:** *"i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa"*.

In base alla disposizione riportata ed avvalendoci ancora una volta dei cd. "indici di subordinazione", è possibile individuare **i caratteri tipici del "lavoro a progetto":**

- a. si tratta essenzialmente di un **lavoro autonomo**, in quanto:
- **manca il vincolo di subordinazione** (art. 61, 1° c.);
 - **è riconosciuto al collaboratore un'autonomia gestionale in ordine al progetto/al programma di lavoro o fasi di esso** (art. 61, 1° c.)
 - **vi è una tendenziale irrilevanza dell'orario di lavoro** (art. 62, lett. d));
 - **vi è una tendenziale irrilevanza del luogo di lavoro;**
 - **è riconosciuta al collaboratore, salva diversa disposizione contrattuale, la possibilità di svolgere la sua attività a favore di più committenti** (art. 64, 1° c.).
- b. compaiono **alcuni tratti tipici del lavoro subordinato**, in quanto:
- **l'oggetto del contratto è costituito da uno o più specifici progetti o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente** (art. 61, 1°c.).
In base alla **Circolare del Ministero del Lavoro 08 gennaio 2004, n. 1**:
 - a. per **“progetto”** s'intende: *“attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad indeterminato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione”*;
 - b. per **“programma di lavoro”** s'intende: *“tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale. [...] Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano , infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali”*;
 - **il collaboratore ha degli obblighi da rispettare**:
 - a. **non deve svolgere attività in concorrenza con il committente** (art. 64, 2° c.);
 - b. **non deve diffondere notizie od apprezzamenti riguardanti l'attività del committente** (art. cit.)
 - c. **non deve in nessun modo compiere atti che possano arrecare pregiudizi al medesimo** (art. cit.).
- c. è dotato di **caratteristiche proprie tipicamente rinvenibili nel coordinamento**, in quanto:
- **l'esecuzione del progetto/programma di lavoro o fasi di esso da parte del collaboratore deve avvenire in coordinamento, eventualmente anche in termini di tempo di esecuzione del contratto** (fissando la presenza del lavoratore stesso presso l'Organizzazione di Volontariato in certi giorni o fasce orarie), **oltre che di metodo e luogo, con l'organizzazione del committente** (art 61, 1° c., art. 62, lett. d)).
- o **Co.co.co senza obbligo di progetto**: le collaborazioni coordinate e continuative **rese da “particolari” soggetti** (“particolari” in quanto operanti in specifici settori professionali od appartenenti a specifici status sociali) sono escluse dal campo di applicazione delle norme contenute nel Titolo VII, Capo I, del D.Lgs. in menzione (pur rimanendo sottoposte ai medesimi obblighi assicurativi e previdenziali (INAIL/INPS) presenti in caso di Co.co.co a progetto). In sintesi sono **escluse dall'obbligo di progetto le collaborazioni coordinate e continuative riguardanti**:
- **le “professioni intellettuali” per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali;**
 - **le prestazioni rese ed utilizzate ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI.** (come individuate e disciplinate dall'art. 90 della 289/'02);
 - **le prestazioni rese dai componenti degli organi di amministrazione e controllo**

- **delle società** (secondo la dottrina degli enti in genere);
- **le prestazioni rese dai componenti di collegi e commissioni;**
- **le prestazioni rese da coloro che percepiscono una pensione di vecchiaia;**
- **le prestazioni aventi una durata non superiore ai 30 gg. ed un compenso non superiore a € 5.000,00 per anno solare e per singolo committente;**
- **le prestazioni rese a favore di Enti pubblici.**

2. In base all'**art. 62, del D.Lgs. in menzione**, il **contratto** avente ad oggetto una collaborazione coordinata e continuativa con obbligo di progetto dovrà essere **stipulato in forma scritta ad probationem** (ai fini della prova, ma non della sua validità) e dovrà **contenere:**

1. l'indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro (in base alla **Circolare del Ministero del Lavoro 08 gennaio 2004, n. 1**, è possibile istituire successivi contratti con lo stesso collaboratore ricordando, però, che *"i rinnovi, così come i nuovi progetti [...] non devono costituire strumenti elusivi dell'attuale disciplina"*);

2. l'indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso, individuati nel loro contenuto caratterizzante;

3. l'indicazione del corrispettivo e dei criteri per la sua determinazione, nonché dei tempi e delle modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese (in base alla **Circolare del Ministero del Lavoro 08 gennaio 2004, n. 1**, il corrispettivo deve *"essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto ed in caso di contenzioso dovrà essere fatto diretto riferimento ai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto"*. La retribuzione potrà essere corrisposta anche periodicamente a livello settimanale o mensile);

4. l'indicazione delle forme di coordinamento del collaboratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nell'esecuzione dell'obbligazione lavorativa;

5. l'indicazione delle eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.

3. Al collaboratore a progetto, in base all'**art. 66, del D.Lgs. in esame**, sono riconosciute alcune **tutele** ("Altri diritti del collaboratore a progetto"):

1. la gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso senza corresponsione del corrispettivo;
2. in caso di malattia ed infortunio, salva diversa pattuizione, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto che si estingue a scadenza;
3. in caso di gravidanza la durata del contratto è prorogata per un periodo di 180 gg., salva più favorevole disposizione del contratto individuale;
4. al rapporto di lavoro si applicano le norme sul processo del lavoro, nonché quelle relative all'igiene e sicurezza sul posto di lavoro;
5. si ricorda, infine, che in base all'art. 65, il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.

4. In base all'**art. 69, del D.Lgs cit., l'assenza di un progetto o la difformità della prestazione lavorativa rispetto al progetto determina l'immediata trasformazione della Co.co.co.** (a partire dalla data di costituzione del rapporto medesimo) **in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** (previsione di notevole importanza per un'Organizzazione di Volontariato che, al fine di evitare una siffatta onerosa trasformazione, dovrà procedere alla stipula ed alla esecuzione del contratto di co.co.co. con estrema puntualità).

5. La **risoluzione del contratto**, in base all'**art. 67**, si ha **al momento della realizzazione del progetto** (o del programma o fase di esso), ma si avrà anche nel caso in cui il **collaboratore non rispetti gli obblighi a suo carico** (vedi retro: nel qual caso, laddove ve ne siano gli estremi, si potrà procedere anche alla richiesta del risarcimento dei danni).

Le parti potranno **recedere prima della scadenza del termine per giusta causa o per altre cause previste nel contratto.**

6. Di seguito, riportiamo l'**iter giuridico fiscale** consigliato dalla dottrina più accreditata al fine di instaurare validamente un rapporto di collaborazione continuata e continuativa:

- Redigere il contratto (a seconda dei casi, vedi retro, con o senza progetto. Il contratto dovrà essere registrato entro 20 gg. dalla stipula in esenzione dall'imposta di bollo e di registro);
- Iscrivere il collaboratore alla gestione INPS. (avendo cura di comunicare allo stesso Istituto anche la cessazione del rapporto);
- Iscrivere il collaboratore alla gestione INAIL.;
- Corrispondere la retribuzione al collaboratore tramite assegno con redazione (ancora una volta in esenzione da imposta di bollo) della relativa busta paga;
- Entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento versare la ritenuta IRPEF. ed il contributo INPS.;
- Nell'anno successivo presentare all'INPS. la denuncia mod. GLA;
- Entro il 16 febbraio dell'anno successivo pagare i contributi INAIL.;
- Entro il 15 marzo dell'anno successivo inviare al collaboratore la certificazione dei compensi pagati e delle ritenute IRPEF. ed INPS. effettuati, con il modello CUD.;
- Entro il 30 settembre presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta mod. 770;
- Entro il 20 giugno di ogni anno pagare l'IRAP.

• **La cd. "collaborazione occasionale":** in base alla **lett. l), del 1°c., dell'art. 67, del TUIR.**, la collaborazione occasionale (che al pari della Co.co.co ben si presta alle esigenze lavorative extra-volontariato delle Organizzazioni di Volontariato stesse) si caratterizza per essere una forma di **lavoro autonomo non esercitata in via abituale ("episodica")**. In particolare si tratta di un rapporto di lavoro contraddistinto:

- dall'**assenza di continuità e da una durata temporale breve** (non più di 30 gg. lavorativi);
- dalla **mancanza di un qualsiasi coordinamento**, non inserendosi in modo organico nell'attività svolta dall'Ente;
- dall'**irrilevanza dell'importo del corrispettivo** (che può anche superare la cifra di € 5.000,00) rispetto alla sua identificazione.

1. Di seguito, riportiamo l'**iter giuridico fiscale** consigliato dalla dottrina più accreditata al fine di instaurare validamente un rapporto di collaborazione occasionale:

- Effettuare la ritenuta d'acconto IRPEF. del 20%;
- Rilasciare entro il 15 marzo successivo l'apposita certificazione attestante le somme pagate e le ritenute versate;

- Presentare entro il 30 settembre la dichiarazione dei sostituti d'imposta mod. 770;
- Inserire il compenso erogato nella base imponibile ai fini IRAP.
- Presentare la dichiarazione annuale all'INPS. in caso di versamento dei relativi contributi (a tale proposito è necessario ricordare che il D.L. 269/'03, all'art. 44 ha previsto che i lavoratori occasionali siano iscritti alla gestione separata INPS. dei Co.co.co. nel caso in cui il reddito annuale derivante dall'attività occasionale superi la cifra di € 5.000,00. Per quanto riguarda le modalità di versamento dei tributi è necessario far riferimento alla disciplina dei Co.co.co. A tutt'oggi restano irrisolti dei problemi applicativi in quanto i contributi non sono rapportati al compenso dell'attività occasionale ma al reddito del prestatore d'opera. Il consiglio in genere proposto è quello di far autocertificare il proprio reddito (nel senso di un superamento o meno della soglia dei 5.000,00 € al momento della corresponsione del compenso) al lavoratore).
- Ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 633/'72 è esente da IVA.

2. Nel caso in cui la prestazione di lavoro riguardi **professionisti con partita IVA.**, fermi restando i punti 1, 2 e 3 su riportati (vedi supra), l'Organizzazione di Volontariato non ha l'obbligo di effettuare alcun versamento all'INPS., né dovrà inserire il compenso corrisposto al professionista nella base imponibile IRAP.

10c. L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE E LE "RISORSE ECONOMICHE"

❖ Le "risorse umane", nei termini del lavoro volontario e del "lavoro retribuito" secondo lo specifico rapporto indicato nella Legge-quadro, non sono, a ben vedere, le uniche risorse di cui l'Organizzazione di Volontariato si avvale al fine di perseguire lo scopo solidaristico individuato statutariamente. Lo stesso **art. 5, della L. 266/'91**, porta, infatti, il titolo "**risorse economiche**". Esse sono rappresentate da:

1. **contributi degli aderenti;**
2. **contributi di privati;**
3. **contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;**
4. **contributi di organismi internazionali;**
5. **donazioni e lasciti testamentari;**
6. **rimborsi derivanti da convenzioni;**
7. **entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.**

➤ Per quanto riguarda le prime sei risorse economiche non vi sono dubbi sulla loro identificazione e sulla loro "compatibilità" con lo svolgimento di un'attività di volontariato: più problematico appare **il rapporto tra lo svolgimento della stessa attività solidaristica di volontariato** (quale "fine") e l'**eventuale** (oggi sempre più diffuso e radicato) **svolgimento di "attività commerciali e produttive marginali"** (quale "strumento" o "mezzo").

▪ Significativo a tale proposito appare, da subito, l'**orientamento della giurisprudenza sull'ammissibilità o meno che Enti non commerciali** (ancor prima che Enti di volontariato), quali Associazioni o Fondazioni, **svolgano attività commerciali**: "*Associazioni e fondazioni, in mancanza di qualsiasi determinazione legislativa in ordine alle attività esercitabili per il conseguimento degli scopi ideali che li caratterizzano, possono svolgere anche attività imprenditoriali, che rispetto agli scopi istituzionali possono trovarsi o in rapporto meramente strumentale, in quanto volte al reperimento dei mezzi occorrenti per gli stessi, oppure in rapporto diretto, in quanto di per sé idonee all'immediata realizzazione degli scopi medesimi. In analogia con quanto dispone per gli enti pubblici economici l'art. 2201 c.c. (che racchiude un principio di carattere generale, valido per l'individuazione degli imprenditori collettivi diversi*

dalle società commerciali), associazioni e fondazioni acquistano la qualità di imprenditori commerciali, con consequenziale applicazione del relativo statuto e della legge fallimentare, quando la gestione dell'impresa esaurisca l'attività dell'ente, o sia prevalente rispetto alle altre attività, in modo da assurgere, ancorché di fatto, ad oggetto esclusivo o principale dell'ente medesimo [...]" (App. Palermo, 7 aprile 1989)

La sentenza riportata (uno delle tante), benché, come detto, non riferita direttamente ad un'Organizzazione di Volontariato, bensì alle Associazioni ed alle Fondazioni quali Enti non commerciali (forme giuridico-organizzative che un Ente di Volontariato può assumere: vedi retro) risulta altamente significativa e propone una chiave di lettura del fenomeno riproducibile anche nell'ambito proprio del volontariato:

1. **l'Ente non commerciale può svolgere, salvo una diversa (ed espressa) disposizione legislativa, attività imprenditoriali;**
2. **lo svolgimento di attività imprenditoriale da parte di un Ente non commerciale non determina una trasformazione del medesimo quanto alla sua natura a condizione che l'attività stessa sia costantemente volta al reperimento dei mezzi necessari per la realizzazione dello scopo ideale ("rapporto strumentale");**
3. **al contrario, laddove lo svolgimento dell'attività imprenditoriale esaurisca l'attività dell'Ente o sia prevalente rispetto all'attività di natura ideale (in modo da configurarsi quale oggetto principale), l'Ente stesso subirà una trasformazione in ordine alla propria natura con la conseguente applicazione di una diversa disciplina giuridica (da Ente non commerciale ad Ente commerciale).**

▪ Resta, dunque, da vedere, data la presenza di una normativa ad hoc, come applicare i tre principi su riportati al mondo del volontariato organizzato.

1. Senza dubbio anche le **Organizzazioni di Volontariato possono, a certe condizioni, svolgere attività commerciali e produttive**, in quanto espressamente **richiamate dalla Legge-quadro alla lett. g), 1° c., dell'art. 5 ed al 4° c., dell'art. 8.**

2. Certamente la Legge-quadro, al pari della sentenza su riportata (ed anzi in linea con la giurisprudenza che fino alla sua approvazione si era espressa in ordine allo svolgimento di attività commerciali da parte di Enti non commerciali), tende, seppur non in maniera del tutto chiara, **ad individuare uno specifico rapporto ("equilibrio") tra attività solidaristica ed attività commerciale e produttiva: alla lett. g), dell'art. 5**, viene, infatti, utilizzato il termine **"marginale"** (per esteso: *"attività commerciali e produttive marginali"*)

Il comma 4°, dell'art. 8, della Legge-quadro ribadisce questo specifico rapporto tra i due tipi di attività ed in considerazione del "vincolo di destinazione solidaristica" dei proventi derivanti dall'attività commerciale (cfr. in considerazione del "rapporto di strumentalità", per cui i proventi derivanti da attività commerciali e produttive dovranno essere interamente impiegati per i fini istituzionali dell'Organizzazione di Volontariato) consente che quest'ultima, malgrado la sua natura, sia esente da qualsiasi imposizione fiscale: tuttavia, il comma in menzione, non ha la stessa portata generale della lett. g), dell'art. 5, rinviando, per l'individuazione delle attività commerciali marginali "detassate" ad uno specifico Decreto del Ministero delle Finanze; anzi, a rigore, il comma 4°, dell'art. 8, pur riferendosi alle attività commerciali marginali al pari della lett. g) dell'art. 5, mai fa riferimento (richiamo) a quest'ultimo, richiamando piuttosto un proprio periodo ("[...] I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente (cfr. e non di cui alla lett. g), 1° c., dell'art. 5) sono fissati dal Ministero delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali"). Allo stesso modo il Decreto "attuativo" (vedi infra) richiama più volte l'art. 8, ma mai

il 5 (a titolo esemplificativo riportiamo: “Visto l’art. 8, comma 4, primo periodo, della legge 11 agosto 1991, n. 266 [...]”).

Strutturazione, questa, che ha fatto da subito pensare a due diversi tipi di “attività commerciali e produttive marginali”: quelle “irrilevanti fiscalmente” indicate nel relativo Decreto (alcuni hanno utilizzato il termine “detassate”, altri “decommercializzate” e così via) e quelle “rilevanti fiscalmente” (o attività commerciali “pure”): il che equivale a dire che l’Organizzazione di Volontariato oltre alle specifiche attività commerciali marginali individuate nel Decreto (per le quali è prevista la non imponibilità fiscale) **potrà svolgere qualsiasi altra attività commerciale a condizione del rispetto del vincolo della “marginalità”,** nel senso che dopo illustreremo più diffusamente (e pagando le relative imposte. L’ipotesi formulata è confermata dal principio generale in base al quale non è possibile presumere un divieto che deve essere sempre espressamente previsto: non a caso per quanto riguarda le ONLUS non automatiche (facendo dunque eccezione per le Organizzazioni di Volontariato) il relativo Decreto dispone che gli statuti contengano il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e connesse (vedi infra). La stessa giurisprudenza (vedi infra) sovente fa riferimento all’assenza di una previsione legislativa in tal senso nell’ambito del Volontariato. L’art. 9, della L. 266/’91, infine, stabilisce che agli Enti di Volontariato si applica la normativa generale sulle imposte dirette: risulta difficile (oltre che impossibile trattandosi ancora una volta di una norma non espressamente formulata) pensare che l’articolo si riferisca unicamente ai redditi diversi da quelli di impresa).

3. Ne consegue che qualora **lo svolgimento dell’attività commerciale e produttiva** (soprattutto in riferimento alle attività commerciali “pure” di cui alla lett. g), dell’art. 5, dato che per quelle irrilevanti fiscalmente indicate nel Decreto il rischio di “sconfinamenti” è, per molti aspetti, ridotto grazie alla stessa previsione normativa) **prevalga, non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente** (vedi infra), **sullo svolgimento dell’attività solidaristica volontaria si determinerà un cambiamento dello stesso scopo istituzionale (oggetto sociale) e, quindi, in ordine alla stessa natura dell’Ente, che non potrà più essere considerato Organizzazione di Volontariato e non avrà più ragione di essere iscritto nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e di godere di tutte quelle agevolazioni (vedi retro) riconosciute a questa particolare categoria.**

- **Risulta necessario, infine, precisare con maggior chiarezza i contorni del concetto di “marginalità”.**
 - **“Attività marginali, per previsione legislativa, non aventi natura commerciale ai fini fiscali (esenti fiscalmente)”:**
 - **Il D.M. 25 maggio 1995 – “Criteri per l’individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato”:** Come detto il presente decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero per la Famiglia e la Solidarietà sociale, in base a quanto indicato dal comma 4°, dell’art. 8, della L. 266/’91, individua **una serie di attività che, pur avendo in genere una natura commerciale, a certe condizioni** (che vedremo), **saranno considerate “non commerciali”** o meglio non imponibili fiscalmente (IRES. ed IRAP.) e soprattutto “marginali”, tali, cioè, da non determinare a seguito del loro svolgimento un mutamento della natura dell’Organizzazione di Volontariato.

Prima di riportare l’elenco delle attività commerciali e produttive contenuto nel Decreto, si deve ricordare che il **comma 2°** del medesimo riporta **due specifiche condizioni che**

dovranno realizzarsi affinché le attività medesime possano qualificarsi come “marginali” e, per questa specifica ipotesi, non rilevanti fiscalmente:

a. l’attività deve essere svolta in funzione della realizzazione dello scopo istituzionale (si tratta del già citato rapporto di “strumentalità”: vedi retro)

b. l’attività deve essere svolta in modo non organizzato professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, tramite anche l’impiego dei cd. segni distintivi dell’imprenditore (marchi, insegne, pubblicità, locali attrezzati ad hoc. L’attività deve, cioè, mancare della “forma imprenditoriale”).

Le **categorie di attività marginali** indicate dal Decreto (il comma 1°, dell’art. 1, si apre di nuovo con un richiamo al comma 4°, dell’art. 8, della L. 266/’91, a riprova che le attività di seguito riportate non sono le uniche attività commerciali marginali che l’Organizzazione di volontariato, rispettando certi parametri, potrà porre in essere (lett. g), art. 5, L. 266/’91): si tratta del concetto di marginalità più “ristretto” implicante l’esenzione a livello fiscale):

1. attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’Organizzazione di Volontariato (la vendita, anche di beni prodotti appositamente dall’Ente di Volontariato, non potrà costituire un momento a se stante, isolato, ma, nella sua non abitualità, dovrà essere ricompresa in un’iniziativa di più ampio respiro avente quale scopo la promozione dell’attività istituzionale stessa).

2. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’Organizzazione senza alcun intermediario (a differenza della vendita indicata nel punto precedente, quella qui riportata potrà configurarsi anche come momento a se stante a condizione, però, che (a) i beni venduti siano stati donati da terzi all’Organizzazione (e non acquistati a titolo oneroso dalla medesima da terzi), che (b) la vendita sia direttamente effettuata dalla medesima. Data la specifica condizione “dell’acquisto a titolo gratuito del bene” da parte dell’Ente di Volontariato è necessario che il medesimo conservi tutta la documentazione relativa alla donazione).

3. cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’Organizzazione senza alcun intermediario (come accade nella vendita riportata nel punto precedente, i beni oggetto della medesima non dovranno essere acquistati da altri per la rivendita ma (a) direttamente realizzati dai volontari o dagli assistiti e (b) posti in commercio direttamente dall’Ente di Volontariato, senza l’intervento di intermediari. In relazione ad un tal forma di vendita acquista particolare significato la disposizione generale sopra indicata (vedi supra), della “non organizzazione professionale dell’attività commerciale” svolta dall’Organizzazione: è vero che la produzione dovrà essere unicamente curata dai volontari e dagli assistiti, ma ciò non impedisce che la “manodopera interna” acquisisca un grado di organizzazione tale da configurarsi come una vera e propria impresa; situazione per cui, certamente, l’agevolazione fiscale verrebbe a mancare e potrebbe addirittura venire a mancare anche il requisito della marginalità e quindi dell’ammissibilità della stessa attività).

4. attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale (per la fattispecie in menzione, pur non potendo affermare che debba trattarsi di un unico evento annuale, grande rilievo assume il “carattere occasionale” che dovrà necessariamente essere rispettato per non determinare la trasformazione dell’attività marginale esente fiscalmente in attività commerciale pura).

5. attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR., approvato con DPR. 917/'86 (cfr. a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4, della Legge 7 aprile 2003, n. 80", art. 148, comma 3, del TUIR (vedi infra)), **verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione** (sicuramente è la casistica di più difficile individuazione ma anche la più importante da un punto di vista pratico: si fa riferimento a tutte quelle ipotesi, diverse da quelle elencate nei punti precedenti, di prestazioni di servizi a pagamento non rientranti nelle casistiche di esenzione indicate dall'art. 148 del TUIR. e che potranno essere considerate "marginali" (e, quindi, non rilevanti fiscalmente) a condizione che il loro prezzo non superi la metà dei costi diretti).

Per completezza, ricordiamo che il **comma 3°**, del D.M. in menzione dispone: *"Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni"*.

La norma è chiara: i proventi derivanti da convenzioni non potranno essere considerati alla stregua dei proventi derivanti dalle attività marginali e, conseguentemente, dovranno essere considerati commerciali sotto ogni aspetto.

Tuttavia, la disposizione appare, almeno in parte, superata, stante l'**art. 2, del D.Lgs. 460/'97** che ha decommercializzato molte delle attività oggetto di convenzionamento: infatti la **lett. b), del 3° c., dell'art. 143 del TUIR.**, che è andato a sostituire (confermandolo) il vecchio art. 108, il cui art. 2-bis era stato introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. in menzione, dispone che non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito *"i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti* (cfr. tra cui possiamo ricomprendere le Organizzazioni di Volontariato) *per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità dei fini istituzionali degli enti stessi"*.

La norma in questione parla, anche dopo la riforma intervenuta con il D.Lgs. 344/'03, di **"contributi"**, facendo così pensare ad un'esenzione solo in presenza di "rimborsi" derivanti da convenzioni, ma la parte finale del **capoverso 2.2, della Circolare Ministeriale 12 maggio 1998, n. 124/E, "Nuovo regime fiscale degli enti non commerciali ordinari, chiarimenti"**, ha chiarito che l'espressione usata dalla norma *"non opera alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi. Si deve ritenere, pertanto, che rientrano nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i contributi che assumono natura di corrispettivi"*.

Si deve, però, sottolineare che l'agevolazione (e, quindi, il riconoscimento del carattere non commerciale) è subordinata, non solo al fatto che **le attività dedotte in convenzione siano svolte in conformità alle finalità istituzionali**, ma anche e soprattutto al fatto che le medesime **si sostanzino in "attività aventi finalità sociali"**. La Circolare in menzione, purtroppo, a differenza di quanto ha fatto rispetto al termine "contributi", non ha fornito alcun chiarimento sul preciso significato da attribuire a "finalità sociali": molti sono propensi a ricondurvi tanto le attività sociali propriamente dette, quanto quelle sanitarie ed assistenziali. Laddove, poi, la convenzione prevedesse il semplice "rimborso" delle spese di cui si è fatta carico l'Organizzazione di Volontariato, assieme ad altri casi previsti dal TUIR., il medesimo dovrà necessariamente considerarsi esente fiscalmente.

- L'art. 148, cc. 3°, 5° e 8° del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – “Testo Unico delle Imposte sui Redditi” (così come modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, “Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80”).

In base all'art. 148 del TUIR. per **tutta una serie di Enti**, tra i quali possiamo ricomprendere anche le Organizzazioni di Volontariato, *“non si considerano commerciali (e, quindi, possono essere considerate “marginali” per disposizione di legge) le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”*

- Gli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 – “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.

Come già accennato in precedenza, l'Organizzazione di Volontariato che ottenga l'iscrizione presso il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, data la disposizione del **comma 8°, dell'art. 10, del D.Lgs. 460/97**, diventa automaticamente una ONLUS. (cd. **“ONLUS. di diritto”**). A tale proposito è utile ricordare, anche in questa sede, dove asseriremo l'esistenza di altre attività commerciali non rilevanti fiscalmente [decommercializzate ai fini fiscali] svolte dall'Organizzazione di Volontariato, e, perciò, in ultima analisi considerabili come “marginali” per definizione datane dalla legge, quanto disposto al capoverso 1.10, della Circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998, n. 168/E: (a) **le ONLUS. di diritto non devono adeguare i propri statuti o atti costitutivi (e la propria struttura organizzativa e funzionale) alle disposizioni contenute nel comma 1°, dell'art. 10, del D. Lgs. 460/97 (“elementi caratterizzanti le ONLUS.); (b) le stesse non dovranno obbligatoriamente accompagnare la propria denominazione con l'acronimo ONLUS. (o l'intera locuzione); (c) dati i punti precedenti, le Organizzazioni di Volontariato iscritte potranno beneficiare “in ogni caso” delle agevolazioni fiscali contenute nel Decreto; (d) sono, comunque, fatte salve le disposizioni di maggiore favore relative alle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L. 266/91. Al riguardo si ritiene che l'individuazione della norma di maggior favore (L. 266/91 o D.Lgs. 460/97) potrà essere frutto di una valutazione soggettiva da parte dell'Ente di Volontariato in relazione a ciascuna imposta o tributo oggetto di agevolazioni. Chiaramente la scelta potrà essere effettuata solo laddove sia configurabile un'alternatività fra le normative in considerazione).**

Conseguentemente, ai fini dell'individuazione di attività che in genere sono considerate commerciali, ma in quanto **svolte in un modo specificamente indicato dalla legge da un Ente non profit** (e nel nostro caso da un'Organizzazione di Volontariato) divengono irrilevanti, almeno sotto certi aspetti, ai fini fiscali (e quindi marginali, nel senso che non determinano un cambiamento nella natura dell'Ente che le svolge), risulta fondamentale l'**art. 12 del D.Lgs. 460/97** (così come confermato dall'**art. 150 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344**, riguardante la riforma sul reddito delle Società (IRES)):

- **al 1° comma**, si legge: *“Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale”*.
- **al 2° comma**, si legge: *“I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla determinazione del reddito imponibile”*.

Questo significa che:

- **le attività istituzionali di cui alla lett. a), del comma 1°, dell'art. 10, del D.Lgs. in menzione sono del tutto escluse dall'area della commercialità e quindi irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi;**
- **le attività connesse di cui al comma 5°, dell'art. cit, pur mantenendo la natura di attività commerciale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile (sono “commerciali” solo sotto certi aspetti: il differente trattamento tributario fra attività istituzionali ed attività connesse ha esclusivamente rilevanza in ordine agli adempimenti contabili: la lett. b), del 1° c., dell'art. 20-bis, del D.P.R. 600/'73 (introdotto dall'art. 25 del D.Lgs. 460/'97) ha, infatti, disposto, rispetto alle attività connesse la tenuta delle scritture contabili previste per gli esercenti attività commerciali)**

Risulta, dunque, necessario riportare qui di seguito i due tipi di attività:

- **“Attività istituzionali”:**
 - **lett. a), comma 1°, art. 10, D.Lgs. 460/'97: elenco delle attività:**
 - a. **assistenza sociale e socio-sanitaria;**
 - b. **assistenza sanitaria;**
 - c. **beneficenza;**
 - d. **istruzione;**
 - e. **formazione;**
 - f. **sport dilettantistico;**
 - g. **tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;**
 - h. **tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;**
 - i. **promozione della cultura e dell'arte;**
 - j. **tutela dei diritti civili;**
 - k. **ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca e da altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite con apposito regolamento governativo (D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135).**
 - **lett. b), commi 1°- commi 2° e 3°, art. cit.: le attività sopra elencate devono essere dirette in via esclusiva al perseguimento di “finalità di solidarietà sociale”. Il significato di tale espressione, che non trova una delineazione precisa nel nostro ordinamento giuridico, è specificato nei commi 2° e 3° della norma, in base ai quali “s'intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale”:**
 - a. **quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statuarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti,**

nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a), del comma 6° (fondatori, componenti gli organi amministrativi e di controllo, coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, loro parenti entro il terzo grado e loro affini entro il secondo grado, società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate), ma **dirette ad arrecare benefici a:**

➤ **persone svantaggiate** in ragione di **condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari**

(La Circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998, n. 168/E, “Disciplina generale delle organizzazioni non lucrative. Chiarimenti”, al capoverso 1.3 offre una definizione di “**persona svantaggiata**”: *“la valutazione della condizione di svantaggio costituisce un giudizio complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico familiare o di emarginazione sociale.*

Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi ad esempio nei seguenti casi:

- *disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;*
- *tossicodipendenti;*
- *alcolisti;*
- *indigenti;*
- *anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;*
- *minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;*
- *profughi;*
- *immigrati non abbienti.)*

➤ **componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari;**

oppure

b. quando tra i **beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati, partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lett. a), comma 6°, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lett. a), comma 2°;**

c. per le **attività di assistenza sociale e socio-sanitaria e beneficenza, tale finalità è direttamente collegata all'esercizio stesso dell'attività;**

d. infine per le **attività di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ricerca scientifica di particolare interesse sociale e promozione della cultura e dell'arte, qualora sia finanziata dallo Stato, tale finalità si realizza a beneficio non di soggetti singoli, ma indirettamente a beneficio della comunità.**

- **“Attività connesse”:** comma 5°, art. cit.

Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, com'è precisato dalla **Relazione illustrativa del D. Lgs. 460/97**, si caratterizzano quali attività per il *“reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali”* dell'Organizzazione: conseguentemente **la permanenza costante del carattere non prevalente delle attività connesse “è di fondamentale importanza per caratterizzare in senso solidaristico la struttura operativa e funzionale delle Onlus, evitando che le stesse possano svolgere, all'opposto, in via esclusiva o principale, attività connesse [...].”**

Non a caso il comma in esame pone una **duplice condizione di ammissibilità delle attività connesse:**

- 1. che le medesime non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali** (il criterio di prevalenza deve necessariamente far riferimento ad ogni singolo ambito, settore, di attività (attività istituzionale relativa ad un settore ed attività connessa alla prima in riferimento al medesimo settore) ed a ciascun periodo d'imposta prendendo in considerazione numerosi elementi quali l'utilizzo di risorse (umane, materiali, finanziarie), la quantità degli investimenti e dei servizi resi).
- 2. che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'Organizzazione** (la norma impone uno specifico rapporto tra i ricavi derivanti dalle attività connesse ed il totale delle spese sostenute dall'Organizzazione, in modo che gli stessi non coprano totalmente il finanziamento della medesima)

Il comma in esame, a ben vedere, ferme restando le condizioni sopra riportate, **individua due tipologie di attività connesse a quelle istituzionali :**

1. Attività analoghe a quelle istituzionali, limitatamente ai settori dell'assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili: come abbiamo visto in precedenza, nei settori sopra riportati le finalità di solidarietà sociale si ritengono perseguite solo se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono dirette alle persone svantaggiate o ai componenti le collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

In riferimento agli stessi settori si considerano attività direttamente connesse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rivolte a tutti indistintamente, senza indagine sullo stato di svantaggio del destinatario.

2. Attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse: questa seconda tipologia di attività connesse fa riferimento (di “connessione”) a tutti gli undici ambiti d'intervento tipici delle ONLUS (“attività istituzionali” o “statutarie”) precedentemente indicati.

Laddove non sussistono problemi di identificazione rispetto alle attività connesse del primo tipo (“attività analoghe a quelle istituzionali”: vedi supra), più complessa appare tale operazione in questo secondo caso.

In base alla **Circolare Ministeriale 26 giugno 1998, n. 168/E, “Disciplina generale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Chiarimenti”**(confermata nella sua portata dalla successiva **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 21 maggio 2001, n. 75/E, “Onlus – attività istituzionali ed attività connesse –**

concetto di connessione – casa di riposo e asilo nido”) “il concetto di accessorietà per natura o di attività integrative comporta che l’attività di reperimento dei fondi non può costituire un’autonoma attività, ma deve svolgersi nel contesto dell’attività istituzionale ed in stretta connessione con quest’ultima”. L’accessorietà, dunque, implica un collegamento non solo sul piano funzionale, ma soprattutto sul piano materiale in modo che **l’attività connessa non possa configurarsi come attività commerciale a se stante, esercitabile indipendentemente dall’attività istituzionale.**

La stessa Circolare, riprendendo la Relazione ministeriale illustrativa del D.Lgs. 460/’97, riporta, poi, alcuni esempi (certamente non esaustivi per quanto attiene alle possibili attività accessorie ed integrative che un Ente non profit ed in particolare un’Organizzazione di Volontariato può svolgere) di tali attività connesse:

a. *“Sono attività strutturalmente funzionali, sotto l’aspetto materiale, a quelle istituzionali, quali ad esempio la vendita di dépliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie ed altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione”.*

b. *“E’ da considerare attività accessoria per natura, in quanto integrativa di quelle istituzionali, la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all’interno dell’organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche”.*

- **Chiarimenti:** Le disposizioni su riportate si applicano alle Organizzazioni di Volontariato in quanto, come più volte precisato, ONLUS di diritto. A ben vedere, le medesime rappresentano, sotto certi aspetti, un superamento del D.M. 25 maggio 1995, a tutt’oggi pienamente efficace (e si ricordi che, a differenza di quanto accade per la disciplina IVA., nessuna alternatività si pone fra le due agevolazioni): infatti l’agevolazione prevista per le ONLUS. ha una portata, senza dubbio, più generale, se rapportata a quella prevista dal Decreto in menzione, ricomprendendo tutta l’attività istituzionale e quella direttamente connessa e non esclusivamente alcune categorie di attività commerciali marginali. Ciò che, però, a noi interessa evidenziare al fine di chiarire il concetto di “marginalità”, è che, mentre per le ONLUS non automatiche, stante la disposizione dell’art. 10 del D.Lgs. 460/’97 (e si veda anche l’art. 28, del D.Lgs. cit.) non è possibile svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse connesse, ben diversa è la situazione per le Organizzazioni di Volontariato in quanto ONLUS. di diritto (come è confermato dalla stessa Circolare Ministeriale 168/E: si vedano a tale proposito i punti riportati all’inizio di questo capoverso). Ne consegue che:

- l’Organizzazione di Volontariato potrà svolgere le attività marginali indicate nel D.M. 25 maggio 1995, godendo dell’agevolazione prevista dall’art. 8, della L. 266/’91;
- l’Organizzazione di Volontariato potrà svolgere le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse tipiche delle ONLUS avvalendosi delle agevolazioni previste dall’art. 12 del D.Lgs. 460/’97.

➤ Le due serie di attività, se svolte da parte dell’Organizzazione di Volontariato secondo i parametri legislativi indicati, saranno considerate irrilevanti ai fini fiscali (esenti ai fini delle imposte sui redditi) e potranno essere considerate sempre a tutti gli effetti come “marginali”, nel senso che non genereranno mai alcun dubbio (nemmeno in sede d’iscrizione e di revisione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato) sulla natura dell’attività svolta e su quella della stessa Organizzazione (od ancora più precisamente non determineranno dubbi sulla configurazione dell’attività di volontariato come attività principale “dominante”).

- Ma l'Organizzazione di Volontariato potrà svolgere, in base alla lett. g), comma 1, dell'art. 5, della L. 266/91 (vedi supra) altre attività commerciali e produttive marginali, non esenti fiscalmente e non individuate direttamente dalla legge (come le precedenti), della cui marginalità si dovrà decidere di volta in volta tenendo conto di principi fondamentali (non preponderanza, strumentalità, compatibilità, collateralità: che in parte, ma solo in parte richiamano le caratteristiche e lo "spirito" delle "attività accessorie per natura" delle ONLUS) elaborati dalla dottrina più autorevole in materia e confermati dalla giurisprudenza, come di seguito esposti.

- **“Attività marginali generali (rilevanti fiscalmente) ai sensi della lett. g), 1°c., art. 5, della L. 266/91”**
 Oltre a quanto detto in precedenza (vedi supra), il fatto che l'Organizzazione di Volontariato possa, rispettando alcune fondamentali condizioni, **svolgere ulteriori attività commerciali marginali rispetto a quelle previste dal D.M. 25 maggio 1995 e a quelle “indirettamente” individuate dal D.Lgs. 460/97** e, quindi, indicate in un testo normativo, **è ampiamente confermato dalla giurisprudenza.**
 Volendo rendere il più possibile concreta la trattazione faremo riferimento alla “giurisprudenza locale” ed in particolar modo a quella del **TAR. della Toscana:**
 - **sent. 11 marzo 1998, n. 251:** *“E’ legittimo il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del commercio ad una associazione di volontariato, qualora l’attività commerciale oltre che compatibile sia marginale e secondaria rispetto a quella di tipo volontaristico”;*
 - **sent. 11 marzo 1998, n. 253:** *“Le organizzazioni private di volontariato possono svolgere anche nei confronti di terzi un’attività commerciale collaterale marginale, ovvero limitata, compatibile e in stretto collegamento con gli scopi delle attività solidaristiche individuate dalla L. 11 agosto 1991 n. 266. Ne consegue l’illegittimità del diniego d’iscrizione delle stesse al registro per gli esercenti del commercio e di rilascio dell’autorizzazione commerciale per la vendita di articoli per i quali sia richiesto l’esercizio di un’attività in forma commerciale. Qualora tuttavia tale attività imprenditoriale divenga preponderante ed incompatibile con le finalità del volontariato, l’autorità regionale di vigilanza può esercitare il relativo potere sanzionatorio”*
 - **sent. 23 marzo 1998, n. 251:** *“A norma della legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266, le associazioni di volontariato, iscritte nell’apposito registro ai sensi della L. reg. Toscana 26 aprile 1993 n. 28, possono svolgere attività commerciali e produttive marginali; pertanto, in assenza di un divieto o di una previsione di incompatibilità tra esercizio in uso continuativo di attività commerciale e attività di volontariato, è illegittimo il diniego della Camera di commercio e del sindaco in ordine, rispettivamente, all’iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e al rilascio della licenza di commercio [...]”*

- La giurisprudenza, come può essere facilmente rilevabile dalla lettura delle sentenze su riportate, ha, dunque, individuato dei criteri precisi in base ai quali è possibile identificare il concetto di marginalità: affinché **l’attività commerciale e produttiva svolta dall’Organizzazione di Volontariato possa qualificarsi come “marginale” (e, quindi, non determinare una trasformazione della natura dell’Ente)** essa dovrà:

(1) essere “strumentale” (e, quindi, esclusivamente finalizzata) al reperimento di risorse per lo svolgimento dell’attività solidaristica istituzionale;

(2) rientrare esplicitamente nelle finalità statutarie (essere, per previsione statutaria, “collaterale” all’attività solidaristica);

(3) essere “compatibile” con le stesse finalità istituzionali solidaristiche;

(4) non acquistare un carattere di prevalenza od addirittura di esclusività rispetto, ancora una volta, all’attività istituzionale (“non preponderanza”).

- **Risulta evidente che la marginalità, non potrà essere “identificata” avvalendosi solo esclusivamente di strumenti economico contabili, come possono essere il Conto Economico e lo Stato patrimoniale che le Organizzazioni di Volontariato devono necessariamente produrre in sede di iscrizione e revisione (vedi retro): in particolar modo il fatto che i proventi derivanti dallo svolgimento di un’attività commerciale siano superiori a quelli di altre fonti, non necessariamente implica che l’attività commerciale sia preponderante da un punto di vista sostanziale su quella di volontariato. Ciò che dovrà essere valutato, avvalendosi anche della **Relazione illustrativa dell’attività svolta o di altri documenti richiesti di nuovo al momento dell’iscrizione o della revisione, è il rapporto tra attività solidaristica istituzionale (che dovrà costantemente configurarsi come preponderante) ed attività commerciale prestando attenzione che i proventi da essa derivanti siano totalmente impiegati per la sua realizzazione e la sopravvivenza dell’Organizzazione.****
- Trattandosi di attività commerciali non esenti fiscalmente, in quanto, come più volte detto, non identificabili nelle fattispecie indicate dal D.M. 25 maggio 1995, dal TUIR o dal D.Lgs. 460/’97, nel rispetto dei principi sopra evidenziati, le medesime potranno essere esercitate anche ricorrendo ai cd. “segni distintivi dell’imprenditore” (pubblicità, insegna, locali, etc.)
- **Laddove i principi di strumentalità, collateralità, compatibilità e non preponderanza non vengano rispettati, anche nella loro singolarità, l’attività commerciale svolta dall’Organizzazione di Volontariato non potrà qualificarsi come “marginale” e quindi, tendenzialmente, determinerà una trasformazione dell’Ente, ma soprattutto risulterà incompatibile con le previsioni degli artt. 5 e 3, della L. 266/’91, rendendo impossibile la sua iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato o determinando, se già iscritta, la sua cancellazione dal medesimo (con la conseguente impossibilità di godere di tutti quelle agevolazioni in precedenza menzionate).**

11. LA STIPULA DELLE CONVENZIONI

- La dottrina definisce, in genere, la convenzione come una **figura “effettivamente e sostanzialmente bilaterale”** consistente in un **“testo concordato tra una pubblica amministrazione ed una controparte [...] contenente la determinazione consensuale di reciproci impegni, assunti mediante la comune sottoscrizione”** (G. Falcon).
- In base al **comma 1°**, dell’**art. 7**, della **L. 266/’91** (così come confermato dal **comma 1°**, dell’**art. 10** della **L.R. 28/’93** e **succ. modd.**), possono addivenire alla stipula di convenzioni con l’Organizzazione di Volontariato i seguenti soggetti:
 1. **lo Stato;**
 2. **le Regioni;**
 3. **le Province autonome;**
 4. **gli Enti locali** (tra i quali rientrano certamente il Comune e la Comunità Montana);
 5. **ed altri Enti pubblici** (una buona parte della dottrina fa rientrare in quest’ultima categoria anche le Organizzazioni pubbliche sprovviste di personalità giuridica a condizione che agiscano attraverso atti amministrativi, siano sottoposte a controllo e perseguano direttamente finalità di interesse pubblico).
 - Nulla dicendo né la Legge-quadro, né la Legge regionale ci si è interrogati su **quale fosse lo specifico organo dell’Ente pubblico competente in ordine alla stipula della convenzione: la risposta dovrà necessariamente essere rinvenuta nello Statuto dei singoli Enti che, a sua volta, dovrà essere conforme ai dettami della L. 142/’90** (così, nel caso di un Comune, sarà il Consiglio Comunale a deliberare ed il Sindaco a procedere alla conclusione della convenzione).
- Secondo quanto disposto dal **comma in menzione potranno stipulare convenzioni con gli Enti pubblici sopra indicati solo ed esclusivamente le Organizzazioni di Volontariato iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato** (conseguentemente il diniego dell’iscrizione o la cancellazione dal Registro impediscono la stipula di convenzioni e, in riferimento al secondo caso, laddove fosse in corso l’esecuzione di una convenzione si determinerà la risoluzione della medesima).
 - Volendo, anche per le Organizzazioni di Volontariato, individuare **lo specifico organo associativo competente in ordine alla stipula si dovrà far riferimento allo Statuto: in genere il compito è affidato al Presidente (o a colui al quale, in base allo Statuto, è assegnata la rappresentanza legale dell’Organizzazione), previa delibera da parte dell’Assemblea degli associati.**
- **La scelta da parte dell’Ente pubblico dell’Organizzazione di Volontariato con la quale intrattenere un rapporto di convenzione non è rimessa, come potrebbe sembrare, alla discrezionalità dell’Ente stesso:**
 1. in primis, come detto, è richiesta dalla Legge-quadro una **“garanzia temporale”**: **l’Organizzazione di Volontariato dovrà essere iscritta nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato da almeno 6 mesi;**

2. la Legge-quadro, sempre al **comma 1°, dell'art. 7**, richiede un'ulteriore **“garanzia sostanzial-procedurale”**: l'Organizzazione di Volontariato nel corso del suo operato sul territorio deve aver dato **dimostrazione di attitudine e capacità operativa**;

3. risulta assai evidente che i termini “attitudine e capacità operativa”, benché significativi, hanno un carattere assai generale che potrebbe determinare delle “disparità di trattamento” in sede di scelta dell'Organizzazione con la quale stipulare la convenzione: non a caso la **lett. c), del comma 2°, dell'art. 10, della L. 266/91**, statuisce che **le leggi regionali dovranno prevedere “i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori d'intervento”**

In attuazione del principio richiamato, la **L.R. 28/93 e succ. modd., all'art. 12**, dopo aver richiamato il necessario requisito dell'iscrizione al Registro, **individua quattro parametri di natura “organizzativa-operativa” che dovranno guidare la scelta**:

- a. **qualificazione del personale volontario in relazione alle prestazioni da erogare con particolare riguardo alla frequenza di corsi di formazione professionale;**
- b. **presenza della sede dell'Organizzazione nell'ambito territoriale dell'Amministrazione;**
- c. **rilevante prevalenza dell'impiego di volontari rispetto al personale dipendente o convenzionato in relazione al tipo di attività erogata;**
- d. **continuità di presenza degli stessi operatori tale da garantire un adeguato svolgimento dell'attività in relazione alle finalità da perseguire.**

Il rispetto di tali parametri da parte dell'Ente pubblico è garantito anche dal fatto che il medesimo **dovrà procedere all'approvazione ed alla successiva stipula della convenzione tramite un provvedimento motivato** (art. 13, L.R. 28/93 e succ. modd.).

➤ Per quanto riguarda il **contenuto della convenzione**:

- a. innanzitutto, **il comma 2°, dell'art. 7, della L. 266/91**, precisa che **“le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese”**
- b. ancora una volta, conformemente alla fisiologia dei rapporti legislativi, la **Legge regionale (art. 10, 2° c.)** risulta essere **più incisiva prevedendo che le convenzioni dovranno espressamente indicare** (contenuto obbligatorio a pena di nullità della convenzione):

1. l'attività oggetto del rapporto convenzionale;

2. il numero dei volontari adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, nonché degli eventuali lavoratori dipendenti od autonomi con specificazione della loro qualifica;

3. le modalità ed i tempi d'impiego delle "risorse umane" di cui al numero precedente;

4. i nominativi dei responsabili delle attività oggetto della convenzione;

5. le disposizioni atte garantire il rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L. 266/'91, in materia di assicurazione del personale volontario, adibito all'erogazione delle prestazioni, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni stesse nonché per la responsabilità civile verso terzi;

6. l'elenco dei beni immobili, delle attrezzature, delle risorse con cui l'organizzazione di volontariato assicura lo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, messi a disposizione dall'Organizzazione stessa o ad esse concesse in comodato dall'Ente convenzionante;

7. le spese rimborsabili, le modalità ed i tempi di accertamento e di rimborso delle stesse;

8. le disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni e di controllo della loro qualità;

9. le disposizioni atte garantire il rispetto da parte del personale dell'Organizzazione della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente;

10. nel caso previsto dall'art. 11, della stessa Legge regionale ("Svolgimento delle prestazioni all'interno di strutture pubbliche e di strutture convenzionate con enti locali"), una clausola espressa con cui si autorizza e si disciplina l'accesso nelle strutture ivi indicate da parte dell'Organizzazione, individuando tempi e modalità per l'erogazione delle prestazioni nonché modalità per l'acquisizione dell'assenso di cui al comma 1° dello stesso articolo ("autorizzazione della Pubblica Amministrazione che ha il possesso della struttura");

11. le disposizioni atte a garantire l'obbligo di comunicazione delle variazioni degli elementi di cui ai nn. 2, 3, 4 e 6, da parte dell'Organizzazione di Volontariato all'Ente convenzionato;

12. la durata delle convenzioni e casi e modalità di disdetta delle medesime.

c. La convenzione può, inoltre, prevedere, le **modalità di partecipazione dei volontari ai corsi professionali organizzati dagli Enti pubblici (art. 10, 3° c., L.R. 28/'93 e succ. modd.)**.

d. Si deve, infine, ricordare che il **Consiglio regionale**, in riferimento a specifici settori d'intervento, può **approvare degli accordi regionali** od addirittura delle **convenzioni-tipo** in cui è espressamente indicata la derogabilità ed inderogabilità delle clausole da parte dell'Ente contraente (fermo restando che le convenzioni stesse potranno sempre

prevedere delle clausole aggiuntive ed integrative: **art. 10, 4° c., L.R. 28/’93 e succ. modd.**).

- **La questione più controversa nell’ambito del convenzionamento riguarda lo specifico oggetto dedotto in convenzione;** in particolar modo ci si è a lungo interrogati, in considerazione anche dell’uso concreto che della convenzione si è fatto, sulla **necessità o meno di una corrispondenza tra il fine istituzionale perseguito dall’Organizzazione di Volontariato e l’attività oggetto della convenzione.**

A nostro avviso il problema ha dei punti di stretto contatto (e non potrebbe essere diversamente) con l’ammissibilità dello svolgimento di attività commerciali. Procediamo, comunque, con ordine:

- **Significativo appare, innanzitutto, il richiamo, presente sia nella Legge-quadro, sia nella Legge regionale, all’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato quale conditio sine qua non per la stipula di convenzioni da parte delle stesse Organizzazioni.** Il riferimento, infatti, rimanda immediatamente a quelle che sono le condizioni per ottenere l’iscrizione (vedi retro) ed in particolar modo allo svolgimento da parte dell’Organizzazione di un’attività solidaristica di volontariato: ciò che è rilevante è, dunque, tale attività (identificata volta per volta nello Statuto della singola Organizzazione) e non altra attività. **Sembrerebbe, dunque, corretto affermare da subito che l’oggetto della convenzione deve essere caratterizzato dal perseguimento di una finalità solidaristica.**
- **Una tale ipotesi è ulteriormente rafforzata, se non addirittura confermata, dalle particolari “garanzie sostanziali” che la Legge-quadro e la Legge regionale richiedono affinché l’Organizzazione di Volontariato possa accedere al convenzionamento:** non si richiede tanto il rispetto di criteri di efficacia ed efficienza economica, quanto piuttosto **l’esistenza di condizioni che garantiscano “il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti”** (l’utilizzo del termine “utente” appartenente al linguaggio del mondo sanitario e socio-assistenziale non è affatto casuale ed anche in questo caso rivela la sua contrapposizione con il termine “cliente” tipica del mondo economico): l’attenzione prestata, innegabilmente, alla strutturazione ed organizzazione dell’Ente di Volontariato in sede di convenzionamento è “strumentale” al perseguimento delle finalità solidaristiche.
- Da ultimo, infine, anche in questo caso **non è possibile ignorare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 460/’97.** Abbiamo già detto che l’**art. 143 del TUIR.** (che ha sostituito il precedente art. 108 introdotto dall’art. 2, del D.Lgs. 460/’97) **considera non commerciali (esenti fiscalmente) i contributi derivanti dal convenzionamento a condizione che l’attività dedotta in convenzione abbia delle “finalità sociali” e corrisponda ai “fini istituzionali degli enti stessi”** (duplice condizione confermata dalla già ricordata Circolare Ministeriale 124/E del ’98). Ne consegue che il non rispetto della duplice condizione riconduce la fattispecie all’ambito della non esenzione e quindi delle attività commerciali, facendo di nuovo sorgere la necessità di imposizione di certi limiti.

- In ogni caso, **la stessa natura della convenzione, le norme contenute nella Legge-quadro, in quella regionale ed infine nel D.Lgs. sulle ONLUS., suggeriscono tutte che l'oggetto della convenzione dovrà essere rappresentato da un'attività di natura solidaristica nello svolgimento della quale l'Organizzazione di Volontariato si è particolarmente distinta.**

Il fatto che, nella realtà, vengano stipulate delle convenzioni aventi ad oggetto “attività diverse da quelle solidaristiche”, nulla toglie alla verità di ciò che è stato affermato, facendo sorgere, caso mai, di nuovo, la necessità di un controllo inerente la compatibilità fra l'attività dedotta in convenzione e le finalità del volontariato (portando avanti il procedimento, già visto, di accertamento della marginalità delle attività commerciali: vedi retro), ferma restando, l'ulteriore, anzi primaria, necessità della collocazione di tali attività para-commerciali o del tutto commerciali al di fuori del convenzionamento.

3. Esempi di convenzioni-tipo

CONVENZIONE-TIPO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E NON, ED ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI AI SENSI DELLA L. 266/'91 E L.R.T. 28/'93 E SUCCESSIVE MODIFICHE PER “ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE O DI INTERVENTI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI”

In data _____

TRA

L' ENTE PUBBLICO _____ CON SEDE IN _____ VIA _____
COD. FISC. _____ NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(CARICA) _____ SIG. _____ NATO A
_____ IL _____ RESIDENTE A _____
MUNITO DEI POTERI PER QUEST'ATTO ALLA SOTTOSCRIZIONE IN FORZA DI DELIBERAZIONE DEL
_____ N. _____ ASSUNTA DAL (ORGANO DELIBERANTE)
_____ ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE.

E

L' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA _____ CON SEDE NEL
COMUNE DI _____ COD. FISC. _____
NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (CARICA) _____ SIG.
_____ NATO A _____ IL _____
RESIDENTE A _____

A CIÒ AUTORIZZATO IN FORZA DELLE NORME STATUTARIE.

PRESO ATTO CHE L'ORGANIZZAZIONE SOPRA NOMINATA È REGOLARMENTE ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE DEL
VOLONTARIATO EX. L.R.T. 28/'93 CON _____ DEL _____ E CHE NON SONO IN CORSO
PROCEDURE DI REVOCA; CHE L'ORGANIZZAZIONE OPERA PREVALENTEMENTE NEL SETTORE
_____ ED IN ALTRI SETTORI _____

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

LA PRESENTE CONVENZIONE REGOLA I RAPPORTI CHE SI INSTAURANO TRA L'ENTE PUBBLICO CONTRAENTE E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SOPRA INDICATI PER:

- a. INTERVENTO INTEGRATIVO IN SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE;
- b. INTERVENTO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA LEGATO AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI;

IN SPIRITO DI COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLA MEDESIMA ALLA REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI
PRESTAZIONI (INDICARE IL TIPO E LA QUALITÀ E MODALITÀ DEGLI INTERVENTI DI CUI VIENE CONCORDATA L'ATTUAZIONE
DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE): _____

PER IL PERIODO DA _____ AL _____ GIORNI
SETTIMANALI N. _____

ART. 2

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ O PRESTAZIONI DI CUI SOPRA L'ORGANIZZAZIONE GARANTISCE LA DISPONIBILITÀ

DI UN NUMERO DI VOLONTARI (ED EVENTUALMENTE DI UN NUMERO DI DIPENDENTI O PROFESSIONISTI) COME SOTTO INDICATO, ASSICURANDO LA LORO SPECIFICA COMPETENZA E PREPARAZIONE PER GLI INTERVENTI CUI SONO DESTINATI:

RUOLO	N. VOLONTARI	N. DIPENDENTI
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

I VOLONTARI, SOCI DELL'ORGANIZZAZIONE, SONO PREVALENTI PER NUMERO E PRESTAZIONI RISPETTO AI DIPENDENTI E/O LIBERI PROFESSIONISTI.

IL PERSONALE DI CUI SOPRA SARÀ IMPIEGATO CON LE SEGUENTI MODALITÀ E TEMPI

IL RESPONSABILE O I RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ INDICATE NELLA PRESENTE CONVENZIONE È/SONO

TUTTO IL PERSONALE VOLONTARIO OPERANTE NELL'ORGANIZZAZIONE È REGOLARMENTE ASSICURATO AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 7, 3° C. DELLA L. 266/'91 E DECRETI MINISTERIALI ATTUATIVI.

IL RAPPORTO CON L'EVENTUALE PERSONALE DIPENDENTE O LIBERO PROFESSIONISTA È REGOLATO DAI CONTRATTI DI LAVORO IN VIGORE E DALLE NORMATIVE PREVIDENZIALI E FISCALI IN MATERIA.

ART. 3

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE L'ENTE CONTRAENTE SI IMPEGNA A CORRISPONDERE ALL'ORGANIZZAZIONE IL SEGUENTE CORRISPETTIVO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L. 266/'91:

A. IL SEGUENTE CONTRIBUTO OMNICOMPRESIVO FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE AL SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ O PROGETTO DI CUI TRATTASI DETERMINATO IN € _____
(_____), A FRONTE DEL CONTESTUALE RILASCIO DI RICEVUTA.

SALVO DIVERSI ACCORDI COSÌ DETERMINATI _____

L'ENTE CONTRAENTE SI IMPEGNA ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO SOPRA INDICATO ENTRO 90 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICEVUTA.

N.B. TALE TIPO DI CONTRIBUTO OMNICOMPRESIVO È, DI NORMA, RISERVATO AD INIZIATIVE SPORADICHE, LIMITATE NEL TEMPO, OCCASIONALI O DETERMINATE DA EVENTI ECCEZIONALI.

B. IL SEGUENTE RIMBORSO DELLE SPESE DERIVANTI LA STIPULA DELLA CONVENZIONE DI CUI TRATTASI COSÌ DETERMINATO:

1. SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE – ESCLUSO PERSONALE – (IN QUOTA PARTE PROPORZIONALE ALL'ENTITÀ DELLA CONVENZIONE): AFFITTO, SERVIZI UTENZE, SEGRETERIA, MANUTENZIONE, CANCELLERIA, RAPPRESENTANZA, INDICATE PRESUNTIVAMENTE IN TOTALE DI € _____
2. ONERI DERIVANTI IL RIMBORSO DELLE SPESE AI VOLONTARI: VIAGGI AUTO PROPRIA (VEDI TABELLE ACI) – MEZZI PUBBLICI ORDINARI – MISSIONI – RAPPRESENTANZA – INDUMENTI – (PER ATTIVITÀ SOGGETTE A RAPIDA USURA) IL TUTTO SECONDO IL REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI, INDICATI PRESUNTIVAMENTE IN € _____
3. ONERI DERIVANTI DALL' ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI IMPIEGATI (IN QUOTA PARTE) INDICATI PRESUNTIVAMENTE IN € _____
4. ONERI RELATIVI IL PERSONALE DIPENDENTE O LIBERO PROFESSIONALE INDICATO NELLA CONVENZIONE IN REGOLA CON LE NORME DI LEGGE (IN QUOTA PARTE RISPETTO ALLA CONVENZIONE). DESCRIZIONE _____

INDICATI PRESUNTIVAMENTE IN € _____

5. ONERI PER ATTREZZATURE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E LORO MANUTENZIONE (DA INVENTARIARSI).
DESCRIZIONE _____

INDICATI PRESUNTIVAMENTE IN € _____

6. ONERI PER MATERIALE DIVULGATIVO, INFORMATIVO PER LA COLLETTIVITÀ E/O IL SERVIZIO.
SPECIFICARE _____

INDICATI PRESUNTIVAMENTE IN € _____

7. ONERI _____ PER _____ ALTRO.
SPECIFICARE _____

INDICATI PRESUNTIVAMENTE IN € _____

TOTALE GENERALE PRESUNTIVAMENTE INDICATO IN € _____

L'ENTE CONTRAENTE SI IMPEGNA ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO TOTALE SOPRA INDICATO ENTRO 90 GG. DALLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE.

DETTA RENDICONTAZIONE VERRÀ FATTA A CADENZA SEMESTRALE MEDIANTE PRESENTAZIONE DELL'ENTE CONTRAENTE DELL'ELENCO DETTAGLIATO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ORGANIZZAZIONE, A FIRMA DEL PRESIDENTE, ED IL CONTESTUALE RILASCIO DI RICEVUTA.

ALLA RENDICONTAZIONE È ACCOMPAGNATA RELAZIONE CONTENENTE L'INDICAZIONE DELLE MODALITÀ CON CUI L'ATTIVITÀ È STATA SVOLTA, TEMPI E RISULTATI OTTENUTI.

ART. 4

L'ENTE CONTRAENTE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI VERIFICARE, ATTRAVERSO IL PROPRIO PERSONALE, LE ATTIVITÀ IN SVOLGIMENTO ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA QUALITÀ, POSSIBILMENTE ALLA PRESENZA DEI RESPONSABILI DEL PROGETTO.

EVENTUALI OSSERVAZIONI DEVONO ESSERE COMUNICATE ALL'ORGANIZZAZIONE PER SCRITTO ENTRO 15 GG. DALLA VERIFICA AFFINCHÉ L'ORGANIZZAZIONE ADOTTI I NECESSARI PROVVEDIMENTI IN MERITO.

PER IL PERDURARE DI SITUAZIONI DIFFORMI DALLA PRESENTE CONVENZIONE O COMUNQUE INCOMPATIBILI CON L'ORDINAMENTO VIGENTE L'ENTE CONTRAENTE HA LA FACOLTÀ DI RECEDERE DALLA CONVENZIONE DANDONE COMUNICAZIONE SCRITTA ALL'ORGANIZZAZIONE.

ART. 5

AI SENSI DELL'ART. DELLA L.R.T. 28/'93, L'ACCESSO AI LOCALI DELL'ENTE CONTRAENTE E L'USO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEI RESPONSABILI DELL'ORGANIZZAZIONE E/O DEL PERSONALE IMPEGNATO NELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE SONO CONCORDATI CON I RESPONSABILI DEI SERVIZI DI RIFERIMENTO. ANALOGAMENTE L'EVENTUALE ACCESSO DI PERSONALE DELL'ENTE CONTRAENTE AI LOCALI DI PROPRIETÀ O IN USO DELL'ORGANIZZAZIONE E L'USO DI ATTREZZATURE O DOCUMENTAZIONE IVI PRESENTI SONO CONCORDATE TRA I RESPONSABILI DELL'ORGANIZZAZIONE E I RESPONSABILI DEI SERVIZI DELL'ENTE CONTRAENTE.

ART. 6

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA PRESENTE CONVENZIONE L'ENTE CONTRAENTE CONCEDE IN COMODATO ALL'ORGANIZZAZIONE CHE ACCETTA LE ATTREZZATURE/LOCALI SEGUENTI

IN REGOLA CIRCA LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA.

LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE/LOCALI PREDETTI COMPETE ALL'ORGANIZZAZIONE MENTRE QUELLA STRAORDINARIA È DI COMPETENZA DELL'ENTE CONTRAENTE AI SENSI DELL'ART. 1803 E SEGG. DEL COD. CIV.

ART. 7

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA PRESENTE CONVENZIONE L'ORGANIZZAZIONE METTE A DISPOSIZIONE I SEGUENTI IMMOBILI, ATTREZZATURE, RISORSE IN REGOLA CIRCA LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA:

ART. 8

L'ORGANIZZAZIONE ASSICURA DI EMANARE DISPOSIZIONI ATTE A GARANTIRE IL RISPETTO DA PARTE DEL PERSONALE IMPEGNATO DELLA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI PUBBLICI IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI DELL'UTENZA E IL RISPETTO DI TUTTE LE NORME NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI INTERESSE DELLA

PRESENTE CONVENZIONE.

ART. 9

L'ORGANIZZAZIONE GARANTISCE LA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE ALL'ENTE CONTRAENTE DI EVENTUALI VARIAZIONI CONCERNENTI:

- a. NUMERO, MODALITÀ E TEMPI DI IMPIEGO DI VOLONTARI O PROFESSIONISTI ADIBITI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONVENZIONE;
- b. NOMINATIVI DEI RESPONSABILI;
- c. BENI MOBILI ED IMMOBILI CONCESSI IN USO OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

ART. 10

L'ENTE CONTRAENTE GARANTISCE LA TEMPESTIVA PRESENZA ED INTERVENTO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA ISTITUZIONALE ED AVOCA A SE LA COMPETENZA DEL COORDINAMENTO, DEL CONTROLLO E VERIFICA.

ART. 11

PER EVENTUALI INTERVENTI DI EMERGENZE IMPUTABILI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI ED IMPREVEDIBILI CHE RICHIEDONO L'INTERVENTO IMMEDIATO, LA CONVENZIONE, PREVIO ACCORDO BREVE FRA LE PARTI, DEVE ESSERE PERFEZIONATA NEI TEMPI COPN LE MODALITÀ STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 12

LA PRESENTE CONVENZIONE HA LA DURATA DAL _____ FINO AL _____.
EVENTUALI MODIFICHE DEVONO ESSERE CONCORDATE TRA LE PARTI NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE IN MATERIA.

CONVENZIONE-TIPO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E NON, ED ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI AI SENSI DELLA L. 266/'91 E L.R.T. 28/'93 E SUCCESSIVE MODIFICHE PER “LO SVOLGIMENTO DI UNO SPECIFICO PROGETTO DI PUBBLICO INTERESSE (COMUNITÀ RESIDENZIALI, CENTRI ESTIVI RESIDENZIALI – CENTRI DIURNI DI OSPITALITÀ PER LA SOCIALIZZAZIONE, RIABILITAZIONE ATTIVITÀ ERGOTERAPICHE – COMUNITÀ AGRICOLE – CENTRI DI SERVIZIO (MENSA, LAVANDERIA, SOSTEGNO, ETC.) – CENTRI CULTURALI – FORMATIVI) O PER L’AFFIDAMENTO DI UTENTI IN STATO DI BISOGNO”

In data _____

TRA

L' ENTE PUBBLICO _____ CON SEDE IN _____ VIA _____
COD. FISC. _____ NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(CARICA) _____ SIG. _____ NATO A _____
IL _____ RESIDENTE A _____
MUNITO DEI POTERI PER QUEST' ATTO ALLA SOTTOSCRIZIONE IN FORZA DI DELIBERAZIONE DEL
_____ N. _____ ASSUNTA DAL (ORGANO DELIBERANTE)
_____ ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE.

E

L' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA _____ CON SEDE NEL
COMUNE DI _____ COD. FISC. _____
NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (CARICA) _____ SIG. _____
NATO A _____ IL _____
RESIDENTE A _____
A CIÒ AUTORIZZATO IN FORZA DELLE NORME STATUTARIE.
PRESO ATTO CHE L' ORGANIZZAZIONE SOPRA NOMINATA È REGOLARMENTE ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE DEL
VOLONTARIATO EX. L.R.T. 28/'93 CON _____ DEL _____ E CHE NON SONO IN CORSO
PROCEDURE DI REVOCA; CHE L' ORGANIZZAZIONE OPERA PREVALENTEMENTE NEL SETTORE
_____ ED IN ALTRI SETTORI _____

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

LA PRESENTE CONVENZIONE REGOLA I RAPPORTI CHE SI INSTAURANO TRA L' ENTE PUBBLICO CONTRAENTE E L' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SOPRA INDICATI PER:

- a. L' AFFIDAMENTO DI UTENTI IN STATO DI BISOGNO CON MODALITÀ DESCRITTE;
- b. LO SVOLGIMENTO DEL SEGUENTE PROGETTO:
 1. STRUTTURA:
 - GESTIONE DI PRESIDI DI ACCOGLIENZA A CARATTERE RESIDENZIALE
 - GESTIONE DI PRESIDI DI ACCOGLIENZA A CARATTERE RESIDENZIALE ESTIVO
 - GESTIONE CENTRI DIURNI PER ATTIVITÀ DI : (A) SOCIALIZZAZIONE – RIABILITAZIONE – TEMPO LIBERO – EDUCAZIONE; (B) ERGOTERAPIA – FORMAZIONE PROFESSIONALE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE MARGINALI FINALIZZATE ALL' INSERIMENTO SOCIALE.
 - GESTIONE DI CENTRI DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI: (A) SOSTEGNO – ORIENTAMENTO; (B) MENSA, LAVANDERIA, LAVORI SIMILI.
 - GESTIONE DI COMUNITÀ AGRICOLE PER ATTIVITÀ ERGOTERAPICHE E FORMATIVE FINALIZZATE ALL' INTEGRAZIONE SOCIALE.
 - CENTRI CULTURALI – FORMATIVI.
 - ALTRO (SPECIFICARE) _____

2. UTENZA:

- INFANZIA
- MINORI
- DISAGIO FAMILIARE
- EMARGINAZIONE
- ANZIANI
- HANDICAP FISICO
- HANDICAP PSICHICO
- TOSSICODIPENDENZE – ALCOOL
- REGIME DI LIBERTÀ VIGILATA
- NOMADI
- EXTRACOMUNITARI
- DIFESA DEI DIRITTI
- ALTRO (SPECIFICARE) _____

L'ATTIVITÀ È SVOLTA IN SPIRITO DI COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE E SI CONCORDA LA SEGUENTE TIPOLOGIA, QUALITÀ E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INTERVENTO _____

PERIODO DA _____ AL _____
GIORNI SETTIMANALI N. _____

ART. 2

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ O PRESTAZIONI DI CUI SOPRA L'ORGANIZZAZIONE GARANTISCE LA DISPONIBILITÀ DI UN NUMERO DI VOLONTARI (ED EVENTUALMENTE DI UN NUMERO DI DIPENDENTI O PROFESSIONISTI) COME SOTTO INDICATO, ASSICURANDO LA LORO SPECIFICA COMPETENZA E PREPARAZIONE PER GLI INTERVENTI CUI SONO DESTINATI:

RUOLO	N. VOLONTARI	N. DIPENDENTI
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

I VOLONTARI, SOCI DELL'ORGANIZZAZIONE, SONO PREVALENTI PER NUMERO E PRESTAZIONI RISPETTO AI DIPENDENTI E/O LIBERI PROFESSIONISTI.

IL PERSONALE DI CUI SOPRA SARÀ IMPIEGATO CON LE SEGUENTI MODALITÀ E TEMPI

IL RESPONSABILE O I RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ INDICATE NELLA PRESENTE CONVENZIONE È/SONO

TUTTO IL PERSONALE VOLONTARIO OPERANTE NELL'ORGANIZZAZIONE È REGOLARMENTE ASSICURATO AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 7, 3° C. DELLA L. 266/'91 E DECRETI MINISTERIALI ATTUATIVI.

IL RAPPORTO CON L'EVENTUALE PERSONALE DIPENDENTE O LIBERO PROFESSIONISTA È REGOLATO DAI CONTRATTI DI LAVORO IN VIGORE E DALLE NORMATIVE PREVIDENZIALI E FISCALI IN MATERIA.

ART. 3

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE L'ENTE CONTRAENTE SI IMPEGNA A CORRISPONDERE ALL'ORGANIZZAZIONE IL SEGUENTE CORRISPETTIVO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L. 266/'91:

1. SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE – ESCLUSO PERSONALE – (IN QUOTA PARTE PROPORZIONALE ALL'ENTITÀ DELLA CONVENZIONE): AFFITTO, SERVIZI UTENZE, SEGRETERIA, MANUTENZIONE, CANCELLERIA, RAPPRESENTANZA, INDICATE PRESUNTIVAMENTE IN TOTALE DI € _____
2. ONERI DERIVANTI IL RIMBORSO DELLE SPESE AI VOLONTARI: VIAGGI AUTO PROPRIA (VEDI TABELLE ACI) – MEZZI PUBBLICI ORDINARI – MISSIONI – RAPPRESENTANZA – INDUMENTI – (PER ATTIVITÀ SOGGETTE A RAPIDA USURA) IL TUTTO SECONDO IL REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI, INDICATI PRESUNTIVAMENTE IN € _____

3. ONERI DERIVANTI DALL' ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI IMPIEGATI (IN QUOTA PARTE) INDICATI PRESUNTIVAMENTE IN € _____
4. ONERI RELATIVI IL PERSONALE DIPENDENTE O LIBERO PROFESSIONALE INDICATO NELLA CONVENZIONE IN REGOLA CON LE NORME DI LEGGE (IN QUOTA PARTE RISPETTO ALLA CONVENZIONE). DESCRIZIONE _____

INDICATI PRESUNTIVAMENTE IN € _____

5. ONERI PER ATTREZZATURE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E LORO MANUTENZIONE (DA INVENTARIARSI).
DESCRIZIONE _____

INDICATI PRESUNTIVAMENTE IN € _____

6. ONERI PER MATERIALE DIVULGATIVO, INFORMATIVO PER LA COLLETTIVITÀ E/O IL SERVIZIO. SPECIFICARE _____

INDICATI PRESUNTIVAMENTE IN € _____

8. ONERI PER EFFETTI PERSONALI, PULIZIA, STUDIO, FORMAZIONE:
DESCRIZIONE _____

INDICATI PRESUNTIVAMENTE IN € _____

9. ONERI PER SPESE PER IL TEMPO LIBERO E TRASPORTO DEGLI UTENTI:
DESCRIZIONE _____

INDICATI PRESUNTIVAMENTE IN € _____

10. ONERI PER MATERIALE SANITARIO- PROTESICO – VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE (NON COMPRESSE NEL SSR):
DESCRIZIONE _____

INDICATI PRESUNTIVAMENTE IN € _____

TOTALE GENERALE PRESUNTIVAMENTE INDICATO IN € _____

L'ENTE CONTRAENTE SI IMPEGNA ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO TOTALE SOPRA INDICATO ENTRO 90 GG. DALLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE.

DETTA RENDICONTAZIONE VERRÀ FATTA A CADENZA SEMESTRALE MEDIANTE PRESENTAZIONE DELL'ENTE CONTRAENTE DELL'ELENCO DETTAGLIATO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ORGANIZZAZIONE, A FIRMA DEL PRESIDENTE, ED IL CONTESTUALE RILASCIO DI RICEVUTA.

ALLA RENDICONTAZIONE È ACCOMPAGNATA RELAZIONE CONTENENTE L'INDICAZIONE DELLE MODALITÀ CON CUI L'ATTIVITÀ È STATA SVOLTA, TEMPI E RISULTATI OTTENUTI.

ART. 4

L'ENTE CONTRAENTE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI VERIFICARE, ATTRAVERSO IL PROPRIO PERSONALE, LE ATTIVITÀ IN SVOLGIMENTO ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA QUALITÀ, POSSIBILMENTE ALLA PRESENZA DEI RESPONSABILI DEL PROGETTO.

EVENTUALI OSSERVAZIONI DEVONO ESSERE COMUNICATE ALL'ORGANIZZAZIONE PER SCRITTO ENTRO 15 GG. DALLA VERIFICA AFFINCHÉ L'ORGANIZZAZIONE ADOTTI I NECESSARI PROVVEDIMENTI IN MERITO.

PER IL PERDURARE DI SITUAZIONI DIFFORMI DALLA PRESENTE CONVENZIONE O COMUNQUE INCOMPATIBILI CON L'ORDINAMENTO VIGENTE L'ENTE CONTRAENTE HA LA FACOLTÀ DI RECEDERE DALLA CONVENZIONE DANDONE COMUNICAZIONE SCRITTA ALL'ORGANIZZAZIONE.

ART. 5

AI SENSI DELL'ART. DELLA L.R.T. 28/'93, L'ACCESSO AI LOCALI DELL'ENTE CONTRAENTE E L'USO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEI RESPONSABILI DELL'ORGANIZZAZIONE E/O DEL PERSONALE IMPEGNATO NELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE SONO CONCORDATI CON I RESPONSABILI DEI SERVIZI DI RIFERIMENTO. ANALOGAMENTE L'EVENTUALE ACCESSO DI PERSONALE DELL'ENTE CONTRAENTE AI LOCALI DI PROPRIETÀ O IN USO DELL'ORGANIZZAZIONE E L'USO DI ATTREZZATURE O DOCUMENTAZIONE IVI PRESENTI SONO CONCORDATE TRA I RESPONSABILI DELL'ORGANIZZAZIONE E I RESPONSABILI DEI SERVIZI DELL'ENTE CONTRAENTE.

ART. 6

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA PRESENTE CONVENZIONE L'ENTE CONTRAENTE CONCEDE IN COMODATO ALL'ORGANIZZAZIONE CHE ACCETTA LE ATTREZZATURE/LOCALI SEGUENTI

IN REGOLA CIRCA LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E DEI PARAMETRI REGIONALI PREVISTI PER LE COMUNITÀ O CENTRI DI ASSISTENZA.

LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE/LOCALI PREDETTI COMPETE ALL'ORGANIZZAZIONE MENTRE QUELLA STRAORDINARIA È DI COMPETENZA DELL'ENTE CONTRAENTE AI SENSI DELL'ART. 1803 E SEGG. DEL COD. CIV.

ART. 7

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA PRESENTE CONVENZIONE L'ORGANIZZAZIONE METTE A DISPOSIZIONE I SEGUENTI IMMOBILI, ATTREZZATURE, RISORSE IN REGOLA CIRCA LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E DEI PARAMETRI REGIONALI PREVISTI PER LE COMUNITÀ O CENTRI DI ASSISTENZA:

ART. 8

L'ORGANIZZAZIONE ASSICURA DI EMANARE DISPOSIZIONI ATTE A GARANTIRE IL RISPETTO DA PARTE DEL PERSONALE IMPEGNATO DELLA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI PUBBLICI IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI DELL'UTENZA E IL RISPETTO DI TUTTE LE NORME NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI INTERESSE DELLA PRESENTE CONVENZIONE.

ART. 9

L'ORGANIZZAZIONE GARANTISCE LA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE ALL'ENTE CONTRAENTE DI EVENTUALI VARIAZIONI CONCERNENTI:

- a. NUMERO, MODALITÀ E TEMPI DI IMPIEGO DI VOLONTARI O PROFESSIONISTI ADIBITI ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONVENZIONE;
- b. NOMINATIVI DEI RESPONSABILI;
- c. BENI MOBILI ED IMMOBILI CONCESSI IN USO OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

ART. 10

L'ENTE CONTRAENTE GARANTISCE LA TEMPESTIVA PRESENZA ED INTERVENTO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA ISTITUZIONALE ED AVOCA A SE LA COMPETENZA DEL COORDINAMENTO, DEL CONTROLLO E VERIFICA.

ART. 11

LA PRESENTE CONVENZIONE HA LA DURATA DAL _____ FINO AL _____.
EVENTUALI MODIFICHE DEVONO ESSERE CONCORDATE TRA LE PARTI NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE IN MATERIA.

12. LIBRI CONTABILI, LIBRI SOCIALI E BILANCIO.

12a. CONSIDERAZIONI GENERALI E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

- Le **Organizzazioni di Volontariato** avendo essenzialmente ad **oggetto lo svolgimento di un'attività volontaria solidaristica senza scopo di lucro** sono considerate dal un **punto di vista fiscale** come **Enti non commerciali** ed in quanto tali non sussistono nei loro confronti particolari obblighi fiscali.

Così, come è già stato in precedenza detto, se l'Organizzazione si finanzia solo ed esclusivamente attraverso le quote associative e/o gli ulteriori contributi degli associati o di terzi, alle quali potranno aggiungersi le attività commerciali e produttive così come indicate dal D.M. 25 maggio 1995, una volta richiesto il codice fiscale, redatte delle semplici scritture interne prive di qualsiasi formalità e conservata la documentazione in entrata ed in uscita, almeno da un punto di vista strettamente formale l'Organizzazione stessa può dirsi in "regola".

Certamente la situazione si fa più complessa, implicando l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente in materia (obblighi che varieranno ulteriormente a seconda della rilevanza dell'attività economica ai soli fini delle imposte dirette o anche ai fini IVA. in base alla "occasionalità" od "abitualità" dello svolgimento della medesima: per approfondimenti e chiarimenti si veda la "parte speciale" della Guida), laddove la stessa Organizzazione di Volontariato svolga delle attività commerciali (prestazione di servizio o cessione di bene contro specifico corrispettivo) che pur dovendo rimanere "marginali" ai sensi della lett. g), del comma 1°, dell'art. 5, della L. 266/'91 (nei termini precedentemente illustrati: vedi retro), sono però diverse da quelle irrilevanti fiscalmente indicate nel D.M. 25 maggio 1995. Tuttavia, ferma restando la significatività della distinzione su riportata, anche laddove l'Organizzazione di Volontariato non svolga attività commerciali rilevanti fiscalmente, è necessario tenere in considerazione quanto disposto da alcune norme non appartenenti alla normativa fiscale e delle "particolari esigenze" che può avere un Ente non profit.

- L'**art. 20 del C.c.** in ordine alle **Associazioni riconosciute** (ed in parallelo, nei termini in precedenza detti, anche per le Associazioni non riconosciute: vedi retro) prevede che **l'Assemblea delle medesime deve obbligatoriamente convocare una volta l'anno l'organo amministrativo per l'approvazione del bilancio**: strumento di conoscenza della situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dell'organizzazione.
- La parte finale del **comma 3°, dell'art. 3, della L. 266/'91**, dispone, come già indicato, che all'**interno dello Statuto** delle Organizzazioni di Volontariato che intendono ottenere l'iscrizione presso il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato **sia stabilito l'obbligo di redazione del Bilancio** (indicando anche le relative modalità di approvazione da parte dell'Assemblea), **dal quale dovranno risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti**.
- La **L.R. 28/'93 e succ. modd.**, risulta essere, sotto certi aspetti, ancora più precisa richiedendo alla **lett. d), comma 2°, dell'art. 4** (facendo riferimento alla documentazione da presentare in sede d'iscrizione al Registro: vedi retro), nonché alla **lett. c), comma 1°, dell'art. 14** (facendo riferimento, questa volta, alla documentazione da presentare in sede di revisione annuale del Registro: vedi retro) un **Bilancio consuntivo** (sempre con l'indicazione dei contributi, dei beni e dei lasciti) **comprensivo di uno Stato patrimoniale**.

➤ Qualora, poi, l'Organizzazione di Volontariato iscritta nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, in quanto ONLUS di diritto, voglia avvalersi delle agevolazioni fiscali previste in riferimento alle cd. attività istituzionali ed attività connesse (vedi retro), pur non dovendo in base al **comma 4°, dell'art. 20-bis, del D.P.R. 600/73** (inserito dall'**art. 25, del D.Lgs. 460/97**) adempiere agli obblighi contabili indicati per le ONLUS non automatiche di cui alla lett. a), del comma 1°, dell'art, cit. (la lettera richiamata, in sintesi, prevede in riferimento all'attività complessiva dell'Ente l'obbligo di una contabilità ordinaria in partita doppia ispirata ai criteri economici) dovrà in riferimento all'"attività complessivamente svolta" quanto meno **"tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20** (cfr. del D.P.R. 600/73)", implicante il **semplice rendiconto delle entrate e delle spese**.

Il regime agevolativo indicato si riferisce esclusivamente all'"attività complessivamente svolta" (lett. a), 1° c., art. 20-bis, D.P.R. 600/73), permanendo, in riferimento alle cd. **"attività connesse"**, l'obbligo anche per le ONLUS di diritto (come l'Organizzazione di Volontariato) di **tenuta delle scritture contabili come indicato alla lett. b), del comma 1°, dell'art. 20-bis, del D.P.R. 600/73** (poiché, come è già stato detto (vedi retro) tali attività sono esenti da imposta o, diversamente detto, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRES., pur mantenendo la loro natura di "attività commerciali" [le uniche consentite alle ONLUS non automatiche] in ordine agli adempimenti fiscali, scritture contabili comprese): in sostanza la lett. b) in menzione **rimanda agli artt. 14, 15, 16 e 18 del D.P.R. 600/73** che rendono obbligatori il **libro giornale, il libro degli inventari, i Registri prescritti ai fini IVA., le Scritture ausiliarie, le Scritture ausiliarie di magazzino, il Registro dei beni ammortizzabili**.

La **parte finale della lett. b)**, dell'art. in esame, prevede una **"procedura semplificata"** qualora **l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a € 15.493,71** in caso di **prestazioni di servizi** ed a **€ 25.822,84** in riferimento agli altri casi in questo caso è possibile adempiere agli **obblighi contabili riferendosi all'art. 3, 166° c., L. 662/96** (in sintesi: si dovrà annotare l'ammontare complessivo distinto per aliquota, delle operazioni effettuate in ciascun mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini dell'IVA. ovvero nell'apposito prospetto riepilogativo, che tiene luogo dei registri stessi. Infine, si dovrà annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'IVA., l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni indicando l'imposta detraibile nel registro di cui all'art. 25 del D.P.R. 633/72 ("Registrazione degli acquisti") o nel prospetto sopra richiamato).

➤ Infine, è da ricordare che in base al **comma 7°, dell'art. 6, della L. 266/91**, le Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'apposito Registro sono tenute alla **conservazione della documentazione relativa alle entrate indicate al comma 1°, dell'art. 5** (vedi retro) con la **specificazione dei nominativi dei soggetti eroganti**.

12b. I LIBRI CONTABILI CONSIGLIATI

○ Facendo riferimento a quanto detto nei punti precedenti e considerando che **i libri contabili assieme ai libri sociali sono gli unici strumenti che in un qualche modo forniscono agli associati, ed ai soggetti esterni interessati** (tra i quali vanno necessariamente considerati gli Enti pubblici eventualmente anche interessati al convenzionamento od all'erogazione di un contributo a fondo perduto), **una valida e completa sintesi (da tutti i punti di vista) dell'attività istituzionale svolta ne discende anche per le Organizzazioni di Volontariato che non svolgono attività commerciali (sempre nel senso sopra esposto) la necessità di una "tenuta minima" delle stesse scritture contabili** (le quali, dunque, non tanto andranno a misurare la formazione di nuova ricchezza, quanto piuttosto forniranno un valido indice di misura della possibilità di raggiungimento degli obiettivi solidaristici statutari. Seppur possa apparire per

certi aspetti superfluo ricordarlo, aggiungiamo che è, inoltre, impensabile pensare di adempiere all'obbligo di redazione del Bilancio senza la preventiva predisposizione di particolari scritture contabili quale il libro giornale ed il libro inventari).

Richiamando, con tutti gli adeguamenti del caso, le norme sulle **scritture contabili per le imprese, sarà opportuno che l'Organizzazione di Volontariato proceda alla tenuta e redazione** (si tenga presente a tale proposito l'art. 2219 del Cod. Civ.: *“Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili”*, nonché l'art. 2220 del Cod. Civ.: *“Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione[...]”*) **del:**

1. Libro giornale (libro contabile nel quale verranno annotati cronologicamente tutti i fatti riguardanti l'Organizzazione ed i valori da questi prodotti. Le annotazioni dovranno essere necessariamente effettuate nell'ordine, ma non obbligatoriamente nel giorno di effettuazione dell'operazione. La dottrina più accreditata in materia, per quanto attiene alla forma del giornale, consiglia per gli Enti non commerciali che effettuano poche operazioni di adottare il metodo della partita semplice od in alternativa quello della partita doppia nella forma del giornalmastro americano. Il libro giornale va vidimato e numerato prima dell'uso: per le Organizzazioni di Volontariato la vidimazione, in base all'art. 8, della L. 266/91, è effettuata in esenzione delle tasse sulle concessioni governative e delle imposte di bollo);

2. Libro degli inventari (libro contabile con il quale, attraverso l'indicazione descrittiva dei vari beni e la valutazione delle attività e passività, si individua l'effettiva consistenza de patrimonio dell'Organizzazione. L'inventario, la cui compilazione costituisce un'operazione preliminare alla redazione del bilancio, deve redigersi al momento dell'apertura delle attività da parte dell'Organizzazione e successivamente ogni anno. La data dell'inventario deve necessariamente coincidere con quella del bilancio annuale: data che deve essere fissata all'interno dello Statuto. Anche il libro degli inventari, prima di essere posto in uso, dovrà essere numerato e vidimato avvalendosi delle agevolazioni sopra richiamate);

3. Il libro cassa (libro contabile nel quale si annotano le entrate e le uscite in danaro);

5. Il libro banca (libro contabile che potrà essere “integrato” dagli estratti conto bancari avente la funzione di monitorare i movimenti nel c/c bancario al fine di aver continuamente presente la posizione di debito o di credito nei confronti dell'Istituto di credito);

6. Il libro delle oblazioni ed atti di liberalità dei terzi (libro nel quale devono essere trascritti, in ordine, tutte le offerte, donazioni, legati e testamenti disposti a favore dell'Organizzazione);

7. Il libro matricola ed il libro paga (nel caso in cui l'Organizzazione di Volontariato si avvalga, nei limiti in precedenza indicati (vedi retro), di lavoratori dipendenti dovrà provvedere anche alla tenuta dei due libri in menzione.

(a) Il libro matricola, oggi scrittura contabile a tutti gli effetti, anche ai fini fiscali, dovrà necessariamente essere conservato nel luogo di svolgimento del lavoro al fine di essere esibito in caso di controllo da parte dell'Ispettorato. In generale nel libro dovranno essere indicati tutti i “dipendenti” dell'Ente indipendentemente dalla loro categoria d'appartenenza (ricordandosi, comunque, che nessuna carica sociale delle Organizzazioni di Volontariato dovrà essere in esso iscritta, in quanto necessariamente svolta a titolo gratuito nel rispetto della Legge-quadro). In particolar modo, per ciascun dipendente dovrà essere indicato:

1. n. d'iscrizione e generalità del lavoratore;
2. data di assunzione e di licenziamento;
3. categoria professionale e qualifica;
4. estremi del libretto di lavoro;
5. n. del libretto delle assicurazioni sociali;
6. precedente datore di lavoro;
7. n. di persone a carico per le quali sono applicate le detrazioni fiscali;
8. ammontare di tutte le detrazioni d'imposta;
9. ammontare della retribuzione.

Le registrazioni devono essere effettuate al momento dell'assunzione del dipendente avendo cura di annotare ogni eventuale cambiamento dei dati riportati.

(b) Il libro paga dovrà essere numerato e vidimato prima di essere posto in uso dall'Istituto che provvederà all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, laddove l'Ente abbia l'obbligo di assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni: laddove un tale obbligo non sussista la vidimazione dovrà essere apposta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sociali. Deve essere tenuto costantemente aggiornato e conservato nel luogo di lavoro per eventuali controlli da parte degli Ispettori del lavoro. Da un punto di vista formale, pur distinguendosi in tre tipi fondamentali (mensile, quindicinale e settimanale) dovrà essere conforme al modello ministeriale.

Per ciascun dipendente dovranno essere indicate:

1. le generalità;
2. le ore di lavoro;
3. l'ammontare complessivo della retribuzione soggetta a contributi e distinta negli elementi particolari che la compongono (lavoro ordinario, straordinario, contingenza, indennità, etc);
4. le trattenute per contributi sociali e per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
5. le multe,
6. gli acconti.

Ambedue i libri dovranno essere conservati, ai fini pensionistici, dall'Organizzazione per tutto il decennio successivo alla data dell'ultima registrazione. Al contrario, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la conservazione dei medesimi si estende fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti in ordine al relativo periodo d'imposta. Si ricorda, infine, che nella dichiarazione annuale dei redditi il sostituto d'imposta dovrà indicare il luogo in cui sono conservati i due libri).

12c. IL BILANCIO

- o Come già detto, il **comma 3°, dell'art. 3, della L. 266/91**, detta esclusivamente delle **“disposizioni minime” sul Bilancio delle Organizzazioni di Volontariato** prevedendo un generico **obbligo di redazione del medesimo ed un suo contenuto minimo obbligatorio** (*“devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti”*), **ma nulla dicendo in merito alla forma che esso dovrà assumere**. Del pari, il Cod. Civ., fatta eccezione per il generico obbligo previsto all'art. 20 (vedi supra), non prevede degli specifici obblighi contabili per le Associazioni e le Fondazioni.

Conseguentemente, laddove l'Organizzazione di Volontariato non svolga attività commerciali (o svolga esclusivamente quelle indicate nel D.M. 25 maggio 1995), non dovendosi conformare alle regole contenute negli articoli che vanno dal 2423 al 2435-bis del Cod. Civ. (così come in parte modificati dalla D.lgs. 6/03), godrà di una **piena libertà nella redazione del bilancio**: in buona sostanza ciò implica la possibilità di scegliere tra un Bilancio di tipo pubblicistico con bilancio di cassa e competenza accompagnato da scritture cronologiche ed un Bilancio tipicamente aziendale con scritture in partita doppia.

In ogni caso, al fine di rendere trasparente verso l'interno e l'esterno la gestione dell'Organizzazione di Volontariato e di rispettare i dettami della normativa regionale in materia (vedi supra), l'**adozione dello schema di Bilancio proposto dall'art. 2423 del Cod. Civ.** (attuativo della IV Direttiva CEE.), **con tutti gli opportuni adeguamenti relativi al caso, risulta opportuna**. Avremo, quindi, un **bilancio annuale d'esercizio** che oltre a metter in evidenza la componente patrimoniale-reddituale (non certamente nel senso della produzione di un reddito d'impresa che non costituisce l'obiettivo di un'Organizzazione di Volontariato, quanto piuttosto nel senso di avanzo o disavanzo di gestione in vista del perseguimento dello scopo sociale solidaristico) dovrà fornire una descrizione accurata dello scopo istituzionale e delle forme organizzative-gestionali ad esso correlate; il medesimo sarà così costituito da:

- uno **stato patrimoniale**, redatto in base ad uno schema a sezioni contrapposte, dal quale dovranno risultare gli **elementi patrimoniali attivi, quelli passivi ed il patrimonio netto**.

La dottrina più accreditata in materia ed una prassi ormai fortemente consolidata suggeriscono di iscrivere all'interno:

a. degli **“elementi attivi”**:

- **le immobilizzazioni**, costituite dai beni strumentali all’attività istituzional-solidaristica, dai beni destinati alle gestioni “accessorie”, dai beni permanenti da reddito e dai beni finanziari e crediti di lungo periodo;
- **l’attivo circolante**, costituito, a sua volta, da eventuali rimanenze, dai crediti di breve periodo e dalle disponibilità monetarie.

b. degli **“elementi passivi”**:

- i debiti ripartibili in base alla data di scadenza, dal fondo di trattamento di fine rapporto (nel caso di rapporti di lavoro subordinato) e da altri fondi di quiescenza rischi ed oneri futuri.

c. del **“patrimonio netto”**:

- la differenza tra le attività e le passività.

Il prospetto delineato non è poi così dissimile da quello concepito per gli Enti commerciali all’art. 2424 del Cod. Civ., ma rispetto a quest’ultimo, oltre a doversi caratterizzare per una struttura di tipo finanziario (liquidità per l’attivo/esigibilità per il passivo), dovrà specificamente **distinguere la “gestione istituzionale”** (vale a dire l’impiego di elementi patrimoniali e di beni strumentali [attrezzature, macchinari, automezzi, fabbricati] per lo svolgimento dell’attività istituzionale) **dalla “gestione patrimoniale”** (vale a dire la gestione dei cd. “beni da reddito”: termine con il quale si indicano tutti quegli elementi patrimoniali che producono reddito e non sono impiegati nell’attività istituzionale [titoli di vario genere, immobilizzazioni finanziarie, quali fabbricati da affittare]) e **dalla “gestione delle attività accessorie”** (con tale termine si fa riferimento alla gestione di attività diverse da quella istituzionale riferendosi in particolar modo alle attività commerciali. Occupandoci, in questa sede, solo delle Organizzazioni di Volontariato che non svolgono attività commerciali [per le altre si rimanda alla Sezione speciale della Guida], all’interno di questa voce dovranno essere inserite le attività commerciali e produttive marginali del D.M. 25 maggio 1995).

- un **conto economico** o meglio un **rendiconto gestionale** (il termine conto economico riferendosi specificamente agli Enti commerciali poco si addice alle caratteristiche ed esigenze degli Enti non profit): in genere per le Organizzazioni di Volontariato che non svolgono attività commerciali è sufficiente la redazione di un rendiconto gestionale di tipo finanziario: ispirato al criterio di cassa e di facile redazione e comprensione.

Ancora una volta, la dottrina suggerisce di suddividere le **entrate** e le **uscite** in tre categorie:

a. **“entrate ed uscite di gestione corrente”**: rappresentate dalla modifica del patrimonio a seguito di una variazione finanziaria di tesoreria. Così avremo:

- **entrate di gestione corrente:**

- (1) contributi in conto esercizio (contributi degli aderenti; contributi da privati; contributi da organismi internazionali);
- (2) entrate attività istituzionali (entrate da convenzioni; finanziamenti a fondo perduto da Stato ed altri Enti pubblici; rimborsi da privati);
- (3) entrate attività strumentali [si fa qui riferimento esclusivamente alle attività commerciali e produttive ex D.M. 25 maggio 1995];
- (4) altre entrate (donazioni e lasciti testamentari).

- **uscite di gestione corrente:**

- (1) uscite attività istituzionali (uscite di gestione; compensi per prestazioni di lavoro autonomo; rimborsi spese volontari; spese inerenti la copertura assicurativa dei volontari);
- (2) uscite attività strumentali (ex D.M. 25 maggio 1995; uscite di gestione; oneri per il personale dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo);
- (3) altre uscite.

- b. **“entrate ed uscite per movimento di capitali”**: riguardano la modificazione “interna” del patrimonio, ricomprendendo per questa via attività e passività.

Così avremo:

- **entrate in conto capitale:**

- (1) contributi in conto capitale;
- (2) disinvestimenti;
- (3) finanziamenti.

- **uscite in conto capitale:**

- (1) rimborso contributi;
- (2) investimenti;
- (4) estinzione prestiti.

- c. **“entrate ed uscite per partite di giro”**: sono riscossioni e pagamenti effettuati per conto terzi che non hanno, quindi, nessuna influenza sui risultati di gestione.

Se per quanto riguarda le “uscite” possono essere individuate delle uscite finanziarie dirette (quali un sostegno economico monetario) e/o delle uscite per la gestione delle attività istituzionali, per le “entrate” si potrà (si dovrà, qualora l’elenco che veniamo a menzionare sia ritenuto “tassativo” in accordo con parte della dottrina) fare riferimento alle “risorse economiche” così come indicate dall’art. 5 della L. 266/91 (vedi retro).

- una **nota integrativa** o meglio la **“relazione sulla gestione”** od in base ad altra definizione una **“relazione morale”**: la relazione sulla gestione, dato il compito particolare a cui assolve un Bilancio nelle Organizzazioni non profit, ha essenzialmente un duplice scopo:

- a. quello di **illustrare** in maniera ancora più esauriente la **natura delle voci iscritte nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale** (funzione chiarificatrice ed esplicativa che interessa le componenti reddituali e patrimoniali).

A tale proposito la dottrina ha ancora una volta indicato un **“contenuto minimo”** che qui di seguito riportiamo:

- descrizione dell’attività solidaristica istituzionale e principali servizi erogati;
- investimenti realizzati;
- fonti di finanziamento interne ed esterne;
- criteri di valutazione delle poste patrimoniali e delle diverse categorie di beni;
- variazioni intervenute nella consistenza dell’attivo e del passivo;
- rapporti con le diverse categorie di soggetti interagenti con l’ente;
- variazioni dei costi di gestione rispetto al passato;
- valutazione delle condizioni e dei vincoli ambientali che hanno inciso sulla gestione;
- entità dei costi amministrativi dell’ente rispetto alle erogazioni e/o prestazioni effettuate;
- prevedibile andamento della gestione e prospettive evolutive delle attività del settore.

- b. quello di **rendere visibili tutti quei dati che riguardano la “mission”** (propriamente lo scopo solidaristico, i riflessi sociali del suo perseguimento, l’apporto dei volontari, il rapporto con l’ambiente esterno, le iniziative di formazione e così via) **dell’Organizzazione di Volontariato**, non suscettibili di alcuna valutazione economica diretta. Anche per questa seconda sezione la dottrina più accreditata in materia ha elaborato delle **“voci” specifiche**:

- descrizione dei “risultati non economici” delle attività, evidenziando e motivando le variazioni apportate ai servizi e/o alle strutture;
- valutazioni circa il perseguimento dello scopo istituzionale ed il rapporto con la

- comunità locale;
 - attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza;
 - attività non caratteristiche agli associati o aderenti;
 - attività di autoformazione;
 - frequenza incontri organi direttivi;
 - staff operativi, gruppi di lavoro ristretti o singole persone con incarichi di supervisione e/o coordinamento;
 - progetti per volontari e loro stato di attuazione.
- Pur nulla disponendo la legge, risulta opportuno anche per le Organizzazioni di Volontariato la predisposizione di un **Bilancio preventivo** con lo scopo fondamentale di programmare gli interventi e le relative spese (“**scopo di programmazione**”), di indirizzare gli associati e gli amministratori (“**scopo di indirizzo**”), di controllare la gestione (“**scopo di controllo**”) e di fornire delle notizie fondamentali circa l’indirizzo complessivo dell’Ente ai soggetti esterni interessati, quali ad es. dei possibili finanziatori privati o gli stessi Enti pubblici (“**scopo di trasparenza**”).
- Fatta eccezione per il “**Registro degli aderenti che prestano attività di volontariato**” previsto come obbligatorio dal D.M. 14 febbraio 1992 e succ. modd. in ambito assicurativo (vedi retro), **per le Organizzazioni di Volontariato non è disposto alcun obbligo in ordine alla tenuta di particolari “libri sociali”**. Tenendo, però, in considerazione di ciò che è stato detto in precedenza per le scritture contabili, nonché del fatto per cui i “libri sociali” sono gli unici strumenti che in un qualche modo forniscono agli associati ed ai soggetti esterni interessati una valida e completa sintesi (da tutti i punti di vista) dell’attività istituzionale svolta (senza, poi, considerare il fatto che essi forniscono una prova della effettiva esistenza dell’Organizzazione), è **consigliabile** la tenuta di :
- un **libro dei verbali delle delibere assembleari** (nel quale devono essere registrati i verbali, vale a dire quei documenti cartacei dai quali risultano le operazioni compiute in Assemblea e le relative decisioni adottate);
 - un **libro dei verbali del Consiglio Direttivo** (nel quale devono essere registrati tutti quei documenti aventi ad oggetto le decisioni esecutive del Consiglio Direttivo);
 - un **libro dei verbali del Collegio dei revisori** (nel quale dovranno essere registrati tutti quegli atti aventi ad oggetto le operazioni di controllo giuridico ed amministrativo del Consiglio dei revisori);
 - un **libro elenco degli associati** (più ampio di quello previsto come obbligatorio ai fini assicurativi in quanto indicante tutti gli associati e non solo quelli che prestano attività di volontariato).

I libri sociali per essere opposti in eventuali azioni di responsabilità nella loro veridicità di contenuto e di tempi devono essere numerati e vidimati (sempre in esenzione ai sensi dell’art. 8, della L. 266/’91) prima del loro impiego.

4. Esempi di Stato patrimoniale e di Rendiconto gestionale (Conto economico)

a.

Investimenti	Finanziamenti
<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti per attività istituzionali-statutarie - Investimenti per attività statutarie non istituzionali (direttamente connesse) - Investimenti per attività accessorie - Investimenti per attività in convenzione - Investimenti di struttura centrale 	<ul style="list-style-type: none"> - Mezzi propri - Mezzi di terzi

Ricavi/Costi	Importo
<ul style="list-style-type: none"> - Ricavi da attività istituzionali –statutarie - Costi istituzionali <p>1. RISULTATO ISTITUZIONALE-STATUTARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricavi da attività connesse statutarie - Costi da attività connesse statutarie <p>2. RISULTATO DA ATTIVITA' CONNESSE STATUTARIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricavi da attività connesse accessorie/integrative - Costi da attività connesse accessorie/integrative <p>3. RISULTATO DA ATTIVITA' CONNESSE ACCESSORIE/INTEGRATIVE</p> <p>4. RISULTATO NETTO DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI IN SENSO STRETTO</p> <p>5. ALTRE ATTIVITA'</p> <p>6. COSTI PROMISCUI</p> <p>RISULTATO FINALE (1+2+3+4+5+6)</p>	

b.

Entrate	Uscite
<p>I) Entrate correnti</p> <p>A) Contributi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contributi degli aderenti (contributi straordinari non richiesti dagli associati) - Contributi da privati (oblazioni, liberalità, ecc.) - Contributi da organismi internazionali <p>B) Entrate attività istituzionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrate da Convezioni - Finanziamenti a fondo perduto da Stato ed altri enti o istituzioni pubbliche - Rimborsi da privati <p>C) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali</p> <p>D) Altri proventi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Donazioni e lasciti testamentari - Altre entrate. <p>II) Entrate in conto capitale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contributi; - Disinvestimenti; - Finanziamenti. <p>III) Partite di giro</p>	<p>I) Entrate correnti</p> <p>A) Uscite attività istituzionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uscite di gestione - Oneri per il personale dipendenti - Compensi per prestazioni di lavoro autonomo - Rimborsi spese volontari - Spese per la copertura assicurativa degli aderenti <p>B) Uscite attività commerciali e produttive marginali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uscite gestione - Oneri per il personale dipendente - Compensi per prestazioni di lavoro autonomo <p>C) Altre uscite</p> <p>II) Uscite in conto capitale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rimborsi contributivi; - Investimenti; - Estinzione prestiti. <p>III) Partite di giro</p>

c.

A.1.) SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
cassa	capitale sociale
c/c bancario	fondi di riserva
c/c postale	utili esercizi preced. da utilizzare
totale disponibilità liquide	totale patrimonio
IVA ns/credito (att. comm.)	IVA ns/debito (att. comm.)
crediti v/soci per quote da versare	debiti v/fornitori
crediti v/USL o altri enti pubbl. convenz.....	debiti v/erario c/ritenute
crediti per altre convenz. enti vari	debiti v/previd. e secur. sociale
altri crediti	debiti v/dipendenti
totale crediti	altri debiti
		Mutui da ammortizzare
software, e costi di ricerca, sviluppo e propaganda	fondo amm.to terreni e fabbricati
terreni e fabbricati	fondo amm.to mobili e macch. uff.
mobili e macchine ufficio	fondo amm.to automezzi
automezzi	fondo amm.to attrezzature sanit.
attrezzature	fondo amm.to altri beni
altri beni mobili	totale fondi di amm.to
tot. immobilizzaz. materiale	fondo trattamento di fine rapporto
		totale fondo T.F.R.
ratei attivi	ratei passivi
riscontri attivi	riscontri passivi
tot. ratei e riscontri	tot. ratei e riscontri
totale attività	totale passività
perdita esercizi precedenti		
perdita di esercizio	utile di esercizio
totale a pareggio	totale a pareggio

A.2) CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI		ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	
rimanenze iniziali	rimanenze finali
acquisti beni strum. infer. 1 milione	quote sociali
spese per prestazione di servizi	contributi da enti (§)
oneri personale dipendente	contributi da privati
compensi prestaz. lavoro autom.	lasciti da privati
rimborsi spese agli aderenti	ricavi e rimborsi da prestazioni
spese formazione aderenti		
copertura assicurativa aderenti		
ammortamenti		
IVA indetraibile		
interessi passivi (bancari, ecc.)	interessi attivi (bancari, ecc.)
affitti passivi	affitti attivi
spese diverse di gestione (*)	ricavi vari (*)
minusvalenze e sopravv. attive	abbuoni attivi
TOTALE ATTIV. ISTIT.	TOTALE ATTIV. ISTIT.
ATT. COMMERC. E PROD. MARGINALI: (°)		ATT. COMMERC. E PROD. MARGINALI: (°)	
rimanenze iniziali	rimanenze finali
acquisti	ricavi
spese per prestazione servizi	abbuoni attivi
personale dipendente		
ammortamenti		
spese diverse (*)		
minusvalenze e sopravv. attive		
TOTALE ATTIV. MARGIN.	TOTALE ATTIV. MARGIN.
totale costi	totale ricavi
utile di esercizio	perdita di esercizio
totale a pareggio	totale a pareggio

(§) importante dettagliare, anche in allegato al bilancio, gli enti pubblici che hanno erogato i contributi, a quale titolo e periodo, e per quale importo;

(^) importante dettagliare, anche in allegato al bilancio, la natura di tali contributi e lasciti da privati, in particolare se trattasi di eredità, legati o donazioni

(*) le voci indicate possono essere variamente dettagliate (anche in allegato) in base alle realtà dei singoli Enti, ed in base ai criteri di contabilizzazione adottati.

(°) la separata evidenziazione dei risultati attinenti alle attività economiche e produttive marginali e qui prevista con riferimento ai criteri di cui al D.M. 25 maggio 1995.

d.

1) CONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Fondo cassa inizio esercizio = €

capitoli	stanziamenti previsti	stanziamenti definitivi	residui attivi di inizio esercizio	somme accertate nell'esercizio	riscossioni in c/residui	riscossioni in c/compentez.	residui attivi da riportare da esercizi precedenti 8=4+6	residui attivi formati nell'esercizio di compentez. 9=5+7	totale residui attivi da riportare 10=8+9
1	2	3	4	5	6	7			
avanzo di amm.ne esercizio precedente									
entrate effettive ordinarie									
contributi periodici da enti									
entrate straordinarie da enti o da privati (1)									
entrate per alienazioni beni patrimoniali o per altri movimenti di capitali									
entrate da mutui, prestiti e operazioni creditizie									
partite di giro (2)									
totale generale dell'entrata									

(1) si comprendono in questo titolo, ad esempio, anche i lasciti e le donazioni da capitalizzare;

(2) si comprendono in questo titolo, ad esempio : le ritenute erariali, le gestione di eredità e legati, i prelievi da c/c bancari e postali.

N.B.: le voci riportate nel prospetto finanziario delle Entrate ed in quello successivo delle Spese sono indicate per macro-aggregati, i quali sottintendono ovviamente il dettaglio dei capitoli di Entrata e di Spesa presenti nella contabilità finanziaria dell'Ente.

2) CONTO FINANZIARIO – SPESE

capitoli	stanziamenti previsti	stanziamenti definitivi	residui passivi di inizio esercizio	somme impegnate nell'esercizio	pagamenti in c/residui	pagamenti in c/competenz.	residui passivi da riportare da esercizi precedenti 8=4+6	residui passivi formati nell'esercizio di competenz. 9=5+7	totale residui passivi da riportare 10=8+9
1	2	3	4	5	6	7			
disavanzo di amm.ne eserc. preced.									
uscite effettive ordinarie (1)									
spese straordinarie									
spese per movimento di capitali (2)									
partite di giro (3)									
totale generale dell'uscita									

- 1) si comprendono in questo titolo anche le spese per obblighi da lasciti e legati, la manutenzione ordinaria di immobili, gli oneri tributari;
- 2) si comprendono in questo titolo anche le eventuali rate di ammortamento di mutui;
- 3) si comprendono in questo titolo, ad esempio, le ritenute erariali, la gestione di eredità e legati e i versamenti su c/c bancari e postali.

RISULTATO DI ESERCIZIO:

fondo cassa inizio esercizio
 + **totale riscossioni**
 - **totale pagamenti** =

fondo cassa fine esercizio

+ **residui attivi a fine esercizio**
 - **residui passivi fine esercizio** =

avanzo netto di amm.ne o disavanzo

3) CONTO PATRIMONIALE

	consistenza ad inizio esercizio	variazioni intervenute nell'esercizio (+)	variazioni intervenute nell'esercizio (-)	consistenza alla fine dell'esercizio
beni mobili				
automezzi				
fabbricati				
terreni				
terreni				
presidi medico/chirurgici				
partecipazioni				
titoli di stato, ecc.				
altre attività (specif.)				
totali				
aumento/diminuzione della consistenza attiva		(saldo variazioni +/-)		

	consistenza ad inizio esercizio	variazioni intervenute nell'esercizio (+)	variazioni intervenute nell'esercizio (-)	consistenza alla fine dell'esercizio
quota capitale residua di mutui in corso di ammortamento				
ipoteche				
servitù				
titoli di credito passivi				
altre passività (spec.)				
totali				
aumento/diminuzione della consistenza attiva		(saldo variazioni +/-)		

Saldo patrimoniale dell'esercizio =

saldo variazioni (+/-) della consistenza attiva
- saldo variazioni (+/-) della consistenza passiva

e.

A) STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	PASSIVO
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	A) PATRIMONIO NETTO
	<i>I – Patrimonio libero</i>
B) IMMOBILIZZAZIONI	1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)
<i>I – Immobilizzazioni immateriali</i>	2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
1) costi di impianto ed ampliamento	3) Riserve statutarie
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	II – Fondo di dotazione dell'ente (se previsto)
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	III – Patrimonio vincolato
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1) Fondi vincolati destinati da terzi
5) avviamento	2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
6) immobilizzazioni in corso e acconti	B) FONDI PER RISCHI E ONERI
7) altre	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>	2) altri.
1) terreni e fabbricati	
2) impianti e attrezzature	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
3) altri beni	
4)immobilizzazioni in corso e acconti	D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

III-Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. n. 460;
1) partecipazioni	2) Debiti verso banche;
2) crediti	3) debiti verso altri finanziatori;
3) altri titoli	4) acconti;
	5) debiti verso fornitori;
C) ATTIVO CIRCOLANTE	6) debiti tributari;
I-Rimanenze:	7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
1) materie prime, sussidiarie e di consumo,	8) altri debiti.
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati,	
3) lavori in corso su ordinazione,	E) RATEI E RISCONTI
4) prodotti finiti e merci,	
5) acconti;	
II-Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	
1) verso clienti,	
2) verso altri.	
III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	
1) partecipazioni	
2) altri titoli	
IV-Disponibilità liquide	
1) depositi bancari e postali;	
2) assegni;	
3) denaro e valori in cassa;	
D) RATEI E RISCONTI	

f.

**1) RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI
(SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)**

Oneri

Proventi

1) Oneri da attività tipiche

- 1.1) Materie prime
- 1.2) Servizi
- 1.3) Godimento beni di terzi
- 1.4) Personale
- 1.5) Ammortamenti
- 1.6) Oneri diversi di gestione

1) Proventi da attività tipiche

- 1.1) Da contributi su progetti
- 1.2) Da contratti con enti pubblici
- 1.3) Da soci ed associati
- 1.4) Da non soci
- 1.5) Altri proventi

**2) Oneri promozionali
e di raccolta fondi**

- 2.1) Raccolta 1
- 2.2) Raccolta 2
- 2.3) Raccolta 3
- 2.4) Attività ordinaria di promozione

2) Proventi da raccolta fondi

- 2.1) Raccolta 1
- 2.1) Raccolta 2
- 2.2) Raccolta 3
- 2.4) Altri

3) Oneri da attività accessorie

- 3.1) Materie prime
- 3.2) Servizi
- 3.3) Godimento beni di terzi
- 3.4) Personale
- 3.5) Ammortamenti
- 3.6) Oneri diversi di gestione

3) Proventi da attività accessorie

- 3.1) Da contributi su progetti
- 3.2) Da contratti con enti pubblici
- 3.3) Da soci ed associati
- 3.4) Da non soci
- 3.5) Altri proventi

4) Oneri finanziari e patrimoniali

- 4.1) Su prestiti bancari
- 4.2) Su altri prestiti

4) Proventi finanziari e patrimoniali

- 4.1) Da depositi bancari
- 4.2) Da altre attività

- 4.3) Da patrimonio edilizio
- 4.4) Da altri beni patrimoniali

5) Oneri straordinari

- 5.1) Da attività finanziaria
- 5.2) Da attività immobiliari
- 5.3) Da altre attività

6) Oneri di supporto generale

- 6.1) Materie prime
- 6.2) Servizi
- 6.3) Godimento beni di terzi
- 6.4) Personale
- 6.5) Ammortamenti
- 6.6) Oneri diversi di gestione

7) Altri oneri

- 4.3) Da patrimonio edilizio
- 4.4) Da altri beni patrimoniali

5) Proventi straordinari

- 5.1) Da attività finanziaria
- 5.2) Da attività immobiliari
- 5.3) Da altre attività

6) Proventi straordinari

7) Altri proventi

Risultato gestionale positivo

Risultato gestionale negativo

2) RENDICONTO GESTIONALE SEMPLIFICATO DI PURA CASSA
SEZIONI DIVISE E SOVRAPPOSTE

Fondi finanziari di inizio periodo

Entrate da attività tipiche

Entrate da raccolta fondi

Entrate da attività accessorie

Entrate finanziarie

Entrate straordinarie

Altre entrate

Totale entrate

Uscite da attività tipiche

Uscite da attività promozionali e di raccolta fondi

Uscite da attività accessorie

Uscite finanziarie

Uscite per attività di supporto generale

Uscite di natura straordinaria

Altre uscite

Avanzo della gestione (o disavanzo)

Fondi finanziari di fine periodo

13. LE AGEVOLAZIONI FISCALI

13a. IL COORDINAMENTO TRA LA L. 266/'91 E IL D.LGS. 460/'97

Di seguito riportiamo le “agevolazioni fiscali” riconosciute dall’ordinamento giuridico a favore dell’Organizzazione di Volontariato. Principalmente il riferimento andrà alla L. 266/'91 ed al D.Lgs. 460/'97, in quanto, come più volte detto, in base al **comma 8°**, **dell’art. 10**, **le stesse Organizzazioni di Volontariato, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, sono considerate automaticamente ONLUS (cd. ONLUS di diritto).**

Nel **coordinare le due discipline** si è fatto riferimento a quanto indicato:

a. nella stessa **parte finale del comma 8°, dell’art. 10, del D.Lgs. 460/'97**, in cui è precisato che *“sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381/'91”*;

b. al **capoverso 1.10, della Circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998, n. 168/E – “Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)**, che richiamando la precedente Circolare Ministeriale n. 127/E del 19 maggio 1998, conferma che:

- l’automatica qualificazione come ONLUS. delle Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato comporta che gli stessi **non sono tenuti ad adeguare i propri Statuti od Atti costitutivi alle disposizioni del comma 1°, art. 10, del D.Lgs. in menzione, ivi compresa la prescrizione contenuta nella lettera i) dello stesso comma, concernente l’uso della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”**;
- come indicato anche nella **Relazione illustrativa al Decreto Legislativo n. 460 del 1997**, *“senza necessità di dover previamente modificare la loro struttura organizzativa e funzionale, né di dover rispettare i requisiti richiesti nell’articolo 10 per la generalità delle Onlus”* alle **Organizzazioni di Volontariato iscritte è riconosciuta automaticamente la “soggettività fiscale Onlus”** facendo però **“salve le disposizioni di maggior favore”** ad esse riconosciute dalla L. 266/'91 (come previsto dal già richiamato comma 8°, dell’art. 10);
- **l’individuazione della norma di maggior favore (disciplina Onlus o normativa speciale, vale a dire L. 266/'91) può essere frutto di una valutazione soggettiva da parte dell’Organizzazione di Volontariato**, che dovrà, quindi, ponderare la convenienza tra le diverse previsioni agevolative;
- **la scelta fra le due normative può essere effettuata in relazione alle sole ipotesi in cui sia configurabile un’alternatività” tra le stesse**, dovuta al fatto che la stessa fattispecie trovi disciplina sia nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. 460/'97 sia nelle disposizioni recate dalla L. 266/'91;
- la problematica relativa all’applicazione delle norme di maggior favore assume particolare rilievo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

13b. LE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI FISCALI

- **SOMME VERSATE ALL'ORGANIZZAZIONE DAGLI ASSOCIATI O PARTECIPANTI A TITOLO DI CONTRIBUTO O QUOTE ASSOCIATIVE:** l'art. 9 della L. 266/'91, prevede che *“alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 (cfr. Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 come sostituito dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954”* (a seguito del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, **comma 1°, dell' art. 148, del TUIR.:** *“Non e' considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo”*): ne consegue che **le somme in considerazione non concorreranno alla formazione del reddito imponibile.**

- **CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI:** in base al già richiamato **comma 3°, dell'art. 148, del TUIR** (vedi retro) **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di specifici corrispettivi effettuate in conformità alle finalità istituzionali nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che intraprendono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica Organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive Organizzazioni nazionali non si considerano attività commerciali e quindi risultano irrilevanti ai fini dell'imposizione sui redditi.**

- **IRES. (D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 – “Riforma dell'imposizione sul reddito delle società , a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80”):** Come visto (vedi retro) il **comma 4°, dell'art. 8, della L. 266/'91** dispone che *“I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) [cfr. a seguito del D.Lgs. 344/'03, IRES.] e dell'imposta locale sui redditi [cfr. abolita], qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali”*.
Conseguentemente le **specifiche attività commerciali e produttive marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995, nel rispetto delle condizioni d'esercizio imposte dallo stesso Decreto (vedi retro), si considerano irrilevanti da un punto di vista fiscale.**

Ma come già detto in base all'art 12, del D.Lgs. 460/'97, anche alle ONLUS. è riconosciuta una doppia agevolazione ai fini delle imposte sui redditi:

1. l'attività statutaria, negli specifici settori ed alle specifiche condizioni indicati dall'art. 10, del D.lgs. cit., non si considera attività commerciale;
2. le attività direttamente connesse a quelle statutarie-istituzionali, sempre nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, non concorrono a formare la base imponibile (rimanendo rilevanti fiscalmente per gli aspetti contabili precedentemente illustrati: vedi

retro).

A ben vedere, dunque, **la previsione agevolativa prevista per le ONLUS. ha una portata più generale rispetto a quella contemplata nel D.M. 25 maggio 1995**: ma, come affermato da autorevole dottrina, a differenza di quanto accade per la disciplina relativa all'IVA (vedi infra), **non si pone alcuna alternatività tra le agevolazioni fiscali in menzione le quali possono coesistere**, in modo che l'Organizzazione di Volontariato, ONLUS di diritto, potrà svolgere, **in esenzione d'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 460/97, un'attività istituzionale con le relative attività connesse così come descritte dall'art. 10 dello stesso D.Lgs.**, a cui potranno andarsi ad aggiungere, **sempre in regime di esenzione da imposta sui redditi, le attività commerciali e produttive marginali indicate nel Decreto** più volte menzionato (la situazione si potrà fare ancora più complessa data la possibilità per l'Organizzazione di svolgere altre attività commerciali nel rispetto del concetto di "marginalità" come delineato dalla giurisprudenza le quali, però, saranno rilevanti fiscalmente: vedi retro).

- **IVA.:** a tale proposito è da fare subito riferimento al **comma 2°, dell'art. 8, della L. 266/91**, il quale dispone che *"Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 [cfr. regolarmente iscritte ai Registri regionali], costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto[...]".*

In sintesi, la disposizione riportata **elimina il presupposto d'imposta alle operazioni attive** (operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi) **svolte per fini di solidarietà dalle Organizzazioni di Volontariato iscritte.**

Ma se da un lato tali operazioni sono fuori campo di applicazione IVA., dall'altro **gli acquisti di beni e servizi da parte delle stesse Organizzazioni sono assoggettati ad IVA, come ormai confermato dalla Circolare del Ministero delle Finanze 30 novembre 2000, n. 217/E, "IVA., acquisti delle organizzazioni di volontariato".**

La predetta Circolare **considera assoggettabili ad IVA. tutti gli acquisti di beni, compresi quelli mobili registrati** come ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso nei confronti dei quali si era pronunciata in maniera completamente differente la precedente Circolare del Ministero delle Finanze 25 febbraio 1992, n. 3, "Enti di volontariato regime fiscale agevolazioni, regime IVA." (nella sua parte conclusiva, infatti, la circolare escludeva dal campo di applicazione dell'IVA., l'acquisto dei menzionati beni mobili registrati a condizione della loro "strumentalità sociale", vale a dire la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale. E' appena il caso di ricordare che con Circolare Ministeriale n.9/E del 2001 è stato precisato che nei confronti dei contribuenti che si sono attenuti alla lettera della menzionata Circolare n.3 del '92 non saranno comminate sanzioni né richiesti interessi moratori in conseguenza di quanto disposto successivamente con la Circolare 217/E).

Conseguentemente **l'Organizzazione di Volontariato è del tutto equiparata ad un consumatore finale, in quanto non avendo IVA. a debito inerente le operazioni attive non potrà fruire del diritto alla detrazione della medesima pagata sugli acquisti e sulle prestazioni ricevute:** in una sola parola l'IVA. pagata resta a suo carico.

Anche il **D.Lgs. 460/97, all'art. 14** prevede per le ONLUS. delle specifiche disposizioni in materia di IVA, disponendo in particolar modo **l'integrazione degli artt. 3, 10 e 19-ter, del D.P.R. 633/72.**

Per quanto degni di menzione, l'art. 19-ter (che dispone anche per le ONLUS. una contabilità

separata ai fini IVA.) e l'art. 3 (che individua nelle ONLUS. uno dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi. Si ricorda, infine, anche l'art. 15 del D.Lgs. 460/97 in base al quale si riconosce una non soggezione delle operazioni delle Onlus. riconducibili alle attività istituzionali all'obbligo della certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale) poco rilevano ai fini del nostro ragionamento (confronto fra le due discipline in materia di IVA.), dovendo, piuttosto, far riferimento alle **prestazioni delle ONLUS. esenti da IVA.** indicate al :

- **n. 15, art. 10, D.P.R. 633/'72:** prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati;
- **n.19, art. 10, D.P.R. 633/'72:** prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto;
- **n. 20, art. 10, D.P.R. 633/'72:** prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto ed alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati alle strutture di detti organismi;
- **n. 27-ter, art. 10, D.P.R. 633/'72:** prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS., degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.

La situazione che si prospetta per una ONLUS., tenendo in considerazione anche l'art. 4 del D.P.R. in menzione, è, quindi, per molti aspetti identica a quella prevista più in generale per gli Enti non commerciali: si ha una netta distinzione tra attività statutaria ed attività commerciale che in via generale è assoggettata ad IVA a meno che non rientri nella casistica di esenzione prevista dall'art. 10.

Andando, dunque, **a confrontare i due differenti tipi di agevolazioni**, quello previsto dal comma 2°, dell'art. 8, della L. 266/'91 e quello introdotto dall'art. 14, del D.Lgs. 460/'97, non solo si rileva da subito **un'alternatività fra gli stessi**, ma soprattutto, in molti casi, **per l'Organizzazione di Volontariato potrebbe risultare più conveniente il regime ordinario IVA.** piuttosto che quello previsto dalla Legge-quadro: il primo, infatti, **prevedendo delle operazioni imponibili consente, entro i limiti stabiliti ed a condizione che sia tenuta una contabilità separata in ordine all'imposta in questione, la detrazione dell'IVA riguardante gli acquisti di carattere commerciale.**

In pratica, l'Organizzazione di Volontariato, ONLUS. di diritto, trovandosi di fronte ad un'alternatività dei regimi IVA. potrà:

1. o optare per il **“regime di operazioni fuori campo IVA.” (art. 8; L. 266/'91):** nel qual caso se da un lato non dovrà aprire una partita IVA., né tenere scritture contabili, dall'altro non potrà detrarre l'IVA pagata sugli acquisti;
2. oppure scegliere il **“regime di operazioni imponibili IVA.”** (in base al **D.P.R. 633/'72**): nel qual caso l'Organizzazione di Volontariato è soggetto passivo IVA., sarà obbligato alla tenuta delle scritture contabili IVA., dovrà effettuare la relativa

dichiarazione annuale, potrà in essere operazioni imponibili, non imponibili (vedi supra) e, nei limiti ammessi dalla legge, potrà detrarre l'IVA. pagata sugli acquisti.

A tale proposito è necessario tenere presente quanto indicato nel **capoverso 5.2 della Circolare Ministeriale 168/E del '98**:

1. **la scelta fra le diverse previsioni agevolative**, non essendo configurabile come *“opzione in senso tecnico”*, **non necessita di una comunicazione agli Uffici** secondo le modalità indicate dal regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442;
2. allo stesso tempo, però, **una volta effettuata la scelta per uno dei due regimi questa “deve essere mantenuta per tutte le operazioni che il soggetto svolge nell’anno solare. Ciò risponde sia a esigenze di cautela fiscale, che richiedono chiarezza e coerenza nei comportamenti dei contribuenti, sia alle caratteristiche del tributo, essendo l’IVA. un’imposta che si determina nell’arco di un intero periodo d’imposta e non per singole operazioni”**.

Resta, infine, da **chiarire se la scelta fra i due regimi IVA. si riferisca indistintamente a tutte le attività svolte dall’Organizzazione di Volontariato oppure possa essere effettuata in riferimento a categorie omogenee di attività**; più semplicemente, laddove l’Ente in considerazione per previsione statutaria svolga più attività, il medesimo dovrà scegliere un unico regime per tutte le attività svolte oppure in riferimento alle diverse tipologie di attività potrà scegliere di considerarne alcune soggette ad IVA. ai sensi del D.P.R. 633/’72 ed altre fuori campo ai sensi della Legge-quadro? A rigore **la frase della Circolare 168/E che abbiamo riportato** (mantenimento della scelta *“per tutte le operazioni che il soggetto svolge nell’anno solare”*) **farebbe pensare all’impossibilità di scegliere diversi regimi IVA. in riferimento alle diverse attività svolte**: tuttavia **l’esempio che la stessa Circolare riporta riferisce la scelta del regime IVA. ad una categoria di attività (stesso regime per medesime attività)**. La dottrina è propensa a credere che **l’alternatività di regime si ponga per categorie di attività e non per l’insieme complessivo delle attività svolte**.

- **IMPOSTA DI REGISTRO**: il **comma 1°**, dell’**art. 8**, della **266/’91**, statuisce: *“Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro”*.

Ne consegue che **gli atti costitutivi, nonché gli atti connessi allo svolgimento delle attività delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Regionale sono esenti da imposta di registro**.

Con **Risoluzione ministeriale del 6 giugno 1994, protocollo 8-166, “Volontariato-esenti da registro gli acquisti di beni immobile destinati ad attività istituzionale”**, il Ministero delle Finanze ha precisato che si **considerano esenti** (non solo da imposta di registro ma anche da quella di bollo) **anche i trasferimenti immobiliari a condizione che nel relativo atto compaia una dichiarazione del soggetto che agisce in nome e per conto dell’Organizzazione indicante la “strumentalità del bene in relazione agli scopi perseguiti dall’associazione acquirente. Dalla suddetta dichiarazione dovrà, evidentemente, evincersi l’assunzione di responsabilità del dichiarante in ordine all’asserita strumentalità [...]**”.

- **IMPOSTA DI BOLLO**: la norma di riferimento è **la stessa dell’imposta di registro, dovendosi, dunque, considerare esenti gli atti costitutivi delle Organizzazioni di**

Volontariato iscritte, nonché tutti gli atti connessi allo svolgimento della loro attività.

L'art. 27-bis del D.P.R. 642/'72, introdotto dall'art. 17, del D.Lgs. 460/'97, oltre ad essere più specifico rispetto alla previsione della Legge-quadro, configura l'esenzione dall'imposta di bollo come un'esenzione soggettiva senza la necessità di rinvenire il rapporto tra atto ed attività isituzionale: “[...]atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)”.

Con Nota Ministeriale n. V/10/1998/90666 del 4 novembre 1998 – “Estratti conto bancari – esenzione da imposta da bollo – volontariato e onlus”, è stato precisato che l'esenzione da bollo prevista per le ONLUS. riguarda anche gli estratti conto bancari e postali.

➤ **IMPOSTE SULLE DONAZIONI E SULLE SUCCESSIONI:** la normativa di riferimento deve essere rintracciata nel **comma 2° (parte finale), dell'art. 8, della L. 266/'91:** “[...]le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati [cfr. fini di solidarietà]”.

Si precisa, comunque, che l'imposta sulle successioni e sulle donazioni è stata abolita dall'art. 13, L. 18 ottobre 2001, n. 383 (“Primi interventi per il rilancio dell'economia”): è da ricordare, comunque, che permane anche a carico degli Enti non profit l'obbligo di presentazione, entro sei mesi dall'apertura della successione, della dichiarazione di successione all'Agenzia dell'Entrate presso la cui circoscrizione era collocata l'ultima residenza del defunto.

➤ **LE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO ED IN NATURA A FAVORE DELLE ONLUS:** Per quanto la fattispecie in menzione non consista in una diretta esenzione a favore delle Organizzazioni di Volontariato in quanto ONLUS. di diritto, essa, favorendo atti di liberalità nei confronti delle medesime attraverso la previsione di forme agevolative a favore dei donanti, si configura, però, come un “trattamento di favore indiretto”.

In base all'art. 13, del D.lgs. 460/'97 è possibile individuare le seguenti categorie:

a. erogazioni di denaro da parte di persone fisiche (art. 15, comma 1°, lett. i-bis), TUIR. così come modificato dal D.lgs. 344/'03): le persone fisiche potranno sostenere le Onlus mediante dei versamenti monetari che determineranno una detrazione d'imposta del 19% su una cifra massima di € 2.065,83 (in pratica, la detrazione dall'imposta lorda spetta per un ammontare pari al 19% degli oneri sostenuti per gli atti di liberalità monetari a favore delle Onlus. per un importo non superiore a € 2.065,83, a condizione che gli stessi oneri nonsiano deducibili nella determinazione dei singoli redditi).

I versamenti dovranno essere necessariamente effettuati attraverso la banca, l'ufficio postale od i sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.lgs. 241/'97 (carte prepagate, carte di credito, assegni bancari e circolari);

b. erogazioni di denaro da parte di soggetti titolari di reddito d'impresa (art. 100, comma 2°, lett. h, del TUIR. così come modificato dal D.Lgs. 344/'03): per le persone fisiche, nonché per le persone giuridiche titolari di un reddito d'impresa fra gli oneri sociali deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa stesso è ricompresa l'erogazione liberale alle ONLUS. fino a € 2.065,83o al 2% del reddito d'impresa dichiarato.

c. erogazioni consistenti in prestiti gratuiti di personale da parte di imprese (art. 100, comma 2°, lett. i), TUIR. così come modificato dal D.lgs. 344/'03): è riconosciuta alle imprese la possibilità di invio gratuito del proprio personale dipendente al fine di svolgere

delle mansioni presso le ONLUS. Laddove l'impresa faccia una tale scelta le è consentito di detrarre fra gli oneri di utilità sociale le spese relative all'impiego dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nei limiti del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come dichiarato nella dichiarazione dei redditi.

d. erogazione consistente in cessione gratuita di beni (art.13, comma 2°, D.Lgs. 460/'97, art. 85, TUIR. così come modificato dal D.lgs. 344/'03): le imprese possono cedere gratuitamente alle ONLUS.:

1. **derrate alimentari e prodotti farmaceutici** alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. In questo caso non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 85 del TUIR. ed il loro valore corrispettivo non viene conseguentemente considerato ricavo.

2. **beni alla cui produzione od al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli sopra menzionati.** In questo caso non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 85 del TUIR. La cessione gratuita di tali beni, per un importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a € 1.032,90, sostenuto per l'acquisto o per la produzione, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'art. 100 del TUIR.

Per l'applicazione del regime agevolativo devono, però, essere soddisfatte alcune condizioni:

- delle singole cessioni deve essere data preventiva comunicazione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla competente Agenzia delle Entrate;
- l'ONLUS. beneficiaria, con apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, deve attestare il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsti dalla normativa fiscale, e deve realizzare l'effettivo utilizzo diretto;
- entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della donazione, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini IVA. ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese.

Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore non è necessario provveder alla comunicazione preventiva.

Con Decreto del Ministero delle Finanze possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle disposizioni in menzione.

e. erogazioni in denaro da parte di Enti non commerciali (art. 146, TUIR. così come modificato dal D.lgs. 344/'03): gli stessi Enti non commerciali possono effettuare delle erogazioni in denaro a favore delle ONLUS. con detrazione d'imposta fino ad un massimo di € 2.065,83.

f. erogazioni in denaro da parte di Società, Enti commerciali ed Enti non commerciali non residenti (art. 154, TUIR. così come modificato dal D.lgs. 344/'03): anche gli Enti commerciali e non commerciali non residenti possono effettuare erogazioni in denaro con detrazione d'imposta fino a € 2.065,83. Per gli enti non commerciali non residenti la detrazione in questione non si può sommare ad altre erogazioni eventualmente fatte.

- **RITENUTE ALLA FONTE (art. 28, D.P.R. 600/'73):** in base all'art. 16, del D.Lgs. 460/'97 ai **contributi** corrisposti dalle Regioni, Province, Comuni e dagli altri Enti pubblici alle ONLUS. **non si applica la ritenuta del 4% di cui all'art. 28, comma 2°, del D.P.R.**

600/'73.

Il **comma 2°**, dell'**art. 16** prevede che **la ritenuta effettuata sui redditi di capitale sia per le ONLUS. a titolo d'imposta** (non facendo rientrare, conseguentemente, tali redditi nella tassazione IRES.)

- **CONCESSIONI GOVERNATIVE (art. 13-bis, D.P.R. 642/'72):** l'**art. 18, del D.Lgs. 460/'97** stabilisce che **gli atti ed i provvedimenti concernenti le ONLUS sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.** Il tributo previsto dal D.P.R. 642/'72 interessa determinati atti amministrativi che consentono ai soggetti l'esercizio di diritti e facoltà (dichiarazioni, istanze, permessi, concessioni, etc.)

- **ESENZIONE DALL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (D.Lgs. 60/'99):** l'**art. 23, del D.Lgs. 460/'97** prevedeva a favore delle ONLUS. l'esenzione dall'imposta sugli spettacoli: la medesima è stata sostituita con **D.lgs. 60/'99 dall'imposta sugli intrattenimenti per i quali, laddove siano svolti occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, è prevista nuovamente l'esenzione.**
Per ottenere l'esenzione dovrà essere data notizia, prima del suo inizio, di ciascuna manifestazione all'Ufficio accertatore territorialmente competente (SIAE). Con apposito Decreto del Ministero delle Finanze potranno essere stabilite specifiche condizioni affinché lo svolgimento delle attività spettacolistiche possa considerarsi occasionale.

- **AGEVOLAZIONI PER LOTTERIE, TOMBOLE, PESCHE E BANCHI DI BENEFICENZA (art. 40, R.D.L. 1933/'38):** l'**art. 24, del D.Lgs. 460/'97** fa sì che in ordine all'organizzazione di lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza si applichi anche alle ONLUS. la disciplina di favore prevista per altri organismi non profit dall'art. 40 del Regio Decreto Legge 1933/'38.

- **TRIBUTI LOCALI:** l'**art. 21, del D.Lgs. 460/'97** autorizza gli Enti locali (Comuni, Province, Regioni, nonché Province autonome di Trento e di Bolzano) a procedere ad un'eventuale riduzione dei propri tributi a favore delle ONLUS.

- **LA QUESTIONE DEL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI IMMOBILI DELLE ONLUS. AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE:** per comprendere la questione, sulla falsariga di quanto indicato anche dalla **Relazione ministeriale illustrativa del D.Lgs. 460/'97**, è da considerare il fatto che un'Organizzazione di Volontariato può **utilizzare un immobile** di sua proprietà o come **investimento patrimoniale**, al fine di produrre dei redditi da destinare al finanziamento delle attività solidaristiche, oppure, alla stregua di un **bene strumentale**, come luogo in cui si svolge la stessa attività istituzionale.
Ancora a livello introduttivo, è da ricordare che, come visto (vedi retro) **le agevolazioni previste dall'art. 150 del TUIR. riguardano esclusivamente il cd. reddito da impresa:** conseguentemente le ONLUS. sono assoggettate all'IRES per quanto riguarda i redditi fondiari, di capitale e diversi.

Ora, laddove non vi è alcun dubbio circa la tassazione dei beni immobili che si qualificano come investimenti (dei veri e propri redditi fondiari), **il dubbio sulla rilevanza fiscale potrebbe sorgere rispetto ai beni “immobili strumentali”**. D'altronde la **Relazione ministeriale illustrativa al D.lgs. 460/97, nella Sez. II**, dopo aver precisato che, in riferimento all'art. 12 del Decreto, l'esclusione dall'imposizione sui redditi dell'attività complessivamente svolta dalle ONLUS. interessa esclusivamente i redditi d'impresa e non anche i redditi di fabbricati, di capitale e diversi, continua affermando che **“i redditi di fabbricati strumentali all'attività esercitata, sia essa istituzionale oppure connessa, in quanto concorrenti alla formazione del reddito d'impresa, non vengono assoggettati a tassazione, mentre sono autonomamente imponibili ai fini IRPEG. [cfr. ora IRES.] i redditi di fabbricati non strumentali posseduti dalle Onlus”**.

In sintesi, il documento in menzione dichiarava la non “tassabilità” dei fabbricati strumentali. **Indirizzo che non è stato confermato**, anzi è stato confutato dalla più recente **Circolare del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1999, n. 244/E, “Onlus – reddito degli immobili – tassazione”**, la quale in chiusura: **“Sono, altresì, produttivi di reddito fondiario gli immobili delle ONLUS. adibiti allo svolgimento delle attività elencate nell'art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, in quanto attività decommercializzate in forza dell'art. 111-ter del TUIR. [cfr. ora a seguito del D.Lgs. 344/'03, art. 150]. Tale articolo reca infatti una norma di contenuto analogo a quella dell'art. 88, comma 2 [cfr. ora, art. 74, comma 2], escludendo la riconducibilità nel reddito d'impresa dei redditi prodotti nell'esercizio delle anzidette attività, senza con ciò sottrarre ad imposizione i redditi autonomamente riconducibili nelle altre categorie reddituali”**. In conclusione **secondo il Ministero gli immobili adibiti ad attività considerate non commerciali (immobili strumentali) devono essere tassati come redditi fondiari.**

- **“DE TAX SPERIMENTALE”**: con la **L. 24 novembre 2003, n. 236, “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”** (che ha convertito il D.L. 269/'03) è stata introdotta la “de tax sperimentale”: l'**art. 19** della Legge statuisce, infatti, che laddove il **consumatore acquisti prodotti per un prezzo pari o superiore a € 50,00 in esercizi convenzionati con Associazioni, Organizzazioni ed Enti che svolgono attività etiche ha la possibilità di esprimere la propria volontà a che lo Stato destini l'1% dell'IVA. relativa ai prodotti acquistati agli stessi enti con finalità etiche.**

Il relativo Decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel quale sono indicati i requisiti oggettivi e soggettivi che gli Enti etici devono possedere per beneficiare dello speciale trattamento, ha precisato che le ONLUS sono considerate Enti dalle finalità etiche senza la necessità di ulteriori accertamenti.

- **ESENZIONE DA PEDAGGI AUTOSTRADALI**: l'esenzione riportata nella **Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 5 agosto 1997, n. 3973** (a chiarimento della lett. c), 2° c., art. 373, del D.P.R. 495/'92) non riguarda tutte le Organizzazioni di Volontariato ma solo ed esclusivamente quelle **Organizzazioni iscritte operanti nel settore della protezione civile e del soccorso; sono esentati esclusivamente i viaggi di servizio, con gli appositi veicoli attrezzati immatricolati a nome dell'Ente, effettuati in conformità alla finalità istituzionale.** Il veicolo dovrà essere corredato dell'apposito contrassegno.

Modulistica

1. “Domanda di ammissione come associato”

All’Assemblea degli associati dell’Organizzazione di Volontariato

Il/La sottoscritto/a
nato/a a, il..... residente a,
in V. C.F.
Telefono, cellulare, e-mail

Chiede di essere ammesso come associato dell’Organizzazione di Volontariato.

Dichiara di condividere e accettare le finalità e le norme che regolano l’Organizzazione.

..... (Luogo e data) Firma

2. “Informativa sul trattamento dei dati personali e formula di consenso”

(art. 10, L. 675/’96)

La informiamo che la Legge n. 675/’96 prevede che chiunque fornisca dati riferiti a se stesso riceva una serie di informazioni sul trattamento dei dati stessi e che sia messa in condizione di manifestare il proprio consenso. La Legge prescrive che il trattamento sia improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tuteli la sua riservatezza e i suoi diritti.

Pertanto ai sensi dell’art. 10, L.675/’96, rendiamo noto che:

- a) i suoi dati sono conservati nel nostro archivio e saranno utilizzati dalla nostra Associazione per le seguenti finalità.....(specificare) derivanti dalla nostra attività;
- b) i dati potranno essere comunicati a (Centri di servizio per il volontariato; Forum terzo settore; Enti locali; Istituti di ricerca; altre Organizzazioni di volontariato).
- c) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti diversi tra quelli previsti alla lettera b).

La informiamo, inoltre, che Lei potrà esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 13, L. 675/’96: in particolare il diritto di conoscere i dati, farli aggiornare, integrare, modificare, cancellare od opporsi al loro utilizzo, se trattati in violazione della Legge.

Titolare del trattamento è l’Organizzazionecon sede in nella persona del Presidente.

Dopo aver preso atto dell’informativa, delle sue modalità e finalità do il consenso al trattamento dei dati personali come sopra indicato.

..... (luogo e data) Firma.....

3. “Registro degli associati”

Dati del socio	Numero tessera	Data di Iscrizione	Quota Sociale	Anno
Cognome			€	2003
Nome			€	2004
Luogo e data di nascita			€	2005
Indirizzo e residenza			€	2006
C.F.			€	2007
Telefono			€	2008
Eventuale qualifica			€	2009
			€	2010

4. “Accettazione di carica sociale”

Al Comitato (o Consiglio) Direttivo dell’Associazione

Il/La sottoscritto/a

nato/a a, il.....

residente a, in V.....

nel ringraziare gli associati per la fiducia accordata, dichiara di accettare la nomina di(Presidente, membro del Comitato o Consiglio Direttivo, ecc..) dell’Organizzazione.

..... (Luogo e data)

Firma

5. “Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria”

Gli associati dell’Organizzazione di Volontariatosono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede sociale (o altro luogo) in (Comune).....V..... n....., per le oredel giorno per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4) varie ed eventuali.

Nel caso in cui l’Assemblea non risultasse in numero legale in prima convocazione, fin d’ora viene fissata la seconda convocazione per il giornonel medesimo luogo alle ore.....

..... (luogo e data)

Il Presidente

6. “Delega”

(se prevista dallo Statuto)

Il sottoscrittodelega il Sig., associato dell’Organizzazione di Volontariatoa rappresentarlo nell’assemblea ordinaria (o straordinaria) che si terrà in prima convocazione il giorno.....o in seconda convocazione il giorno, approvando fin d’ora senza riserve il suo operato.

..... (luogo e data)

L’associato delegante (firma leggibile)

.....

7. “Verbale di Assemblea ordinaria”

Organizzazione di Volontariato
V. n., Città.....

Verbale di Assemblea N°

L'anno, il giorno del mese di, alle ore in,
presso (la sede dell'Organizzazione o altro luogo).

Previo regolare avviso di convocazione si è riunita l'Assemblea degli associati dell'Organizzazione di Volontariato....., per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4) varie ed eventuali.

Constata la presenza del numero legale degli associati presenti ed accertata la regolarità delle deleghe pervenute (specificare il n° degli associati presenti sul totale ed elencare i soci presenti e quelli assenti), assume la presidenza il Sig. che propone il Sig. a fungere da Segretario. L'Assemblea accetta.

Constata e fatta constatare la validità dell'Assemblea per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno; rilevata la presenza dei Sindaci Revisori (indicare chi); il Presidente dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'o.d.g. prende la parola il Sig. il quale fa presente che, ecc.

Sul secondo punto interviene il Sig., ecc.

Conclusioni del Presidente.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea a (maggioranza o all'unanimità) decide relativamente al punto dell'o.d.g. dietc. (meglio specificare punto per punto come da o.d.g.).

Null'altro essendovi da deliberare e da aggiungere, l'Assemblea viene sciolta alle oredel lo stesso giorno, previa lettura del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

8. “Verbale di Assemblea straordinaria per modificare lo Statuto”

Il giorno del mese di dell'anno,
alle ore presso (la sede sociale o altro luogo), in
V. si è riunita l'Assemblea straordinaria degli associati per
discutere e deliberare sul seguente o.d.g..

Modifica allo Statuto sociale;

Il Presidente (nome e cognome), dichiara aperta la seduta e chiama a
fungere da Segretario (nome e cognome). Il Presidente
constata la presenza dei seguenti associati..... (se gli associati
sono molti si consiglia di predisporre un elenco dei medesimi e a fianco del proprio nominativo
l'associato presente appone la propria firma).

Sono inoltre presenti alla seduta, componenti del Collegio dei Revisori
dei conti.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'o.d.g. e
(specificare le motivazioni che hanno reso opportuno modificare lo Statuto).

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del
nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n°; contrari....; astenuti
.....;

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale e dispone che sia conservato agli atti come
“Allegato A” della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente (ma anche ad altro associato) di provvedere alla registrazione della
presente delibera con l'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore dello
stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

9. “Convocazione del Comitato Direttivo”

Associazione(denominazione)
Via, n....., Città.....

Oggetto: **convocazione Comitato (o Consiglio) Direttivo**

Destinatario

È convocato il Comitato Direttivo per il giornoalle ore ...
presso (la sede sociale dell'Associazione o altro
luogo) per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4) varie ed eventuali

..... (luogo e data)

Il Presidente

(Oltre ad affiggere la presente convocazione nella sede sociale è consigliabile spedirla tramite raccomandata A.R.)

10. “Verbale del Comitato Direttivo”

Il giorno , del mese di, dell'anno,
alle ore..... presso(la sede sociale o altro
luogo), in V.....si è riunito il Comitato (o Consiglio) Direttivo
dell'Organizzazione di Volontariato per discutere e
deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Sig., funge da
Segretario il Sig.

Constatata la presenza del numero legale (registrare le assenze) e rilevata la presenza, dei Sigg.
..... componenti del Collegio dei Revisori, il Presidente
dichiara valida la seduta e svolge un'ampia relazione in merito agli argomenti posti all'o.d.g.:

- 1)
- 2)
- 3)

Quindi il Comitato delibera
(maggioranza o unanimità) sul primo punto all'o.d.g.: (meglio far
riferimento ai singoli punti all'o.d.g.).

La seduta viene tolta alle ore dello stesso giorno in quanto null'altro risulta all'o.d.g.,
previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

11. “Libro prima nota cassa”

Data	N° operazione	Causale operazione	Cassa		
			Entrata	Uscita	Saldo
Totale pagina (da riportare alla pagina seguente)					

12. “Rendiconto per la racconta fondi”

ENTRATE:

- Raccolta contante:..... €
- Raccolta mediante versamento in c.c.p. n°:..... €
- Raccolta mediante versamento in c.c. bancario n°:..... €

USCITE:

- Spese per beni distribuiti durante la: €
- Spese per altri beni utilizzati: €
- Spese per servizi: €
- Spese per utenze (telefono, luce, gas.....)..... €
- Spese per consulenze: €
- Spese compensi per spettacoli: €
- Spese di viaggio e trasferte: €
- Spese per stampe e spese postali: €
- Spese per imposte (SIAE, pubblicità)..... €
- Spese diverse: €

13. “Modulo rimborso spese ai volontari ed ai collaboratori”

Cognome _____ Nome _____

Località _____

Causale _____

Data _____

VIAGGIO

MEZZO	ITINERARIO	IMPORTO
_____	_____	€ _____
_____	_____	€ _____
_____	_____	€ _____
Auto privata _____	Autostrada _____	€ _____
Tipo di vettura _____	km. _____ x € _____	€ _____
TOALE SPESA VIAGGIO		€ _____

ALTRE SPESE _____

_____ € _____

_____ € _____

TOTALE SPESE VARIE € _____

N. _____ allegati spesa (da allegare al presente modulo)

TOTALE SPESE SOSTENUTE € _____

Data _____ Firma volontario/collaboratore _____

Firma Amministratore _____

Appendice legislativa

Art. 01 Finalità e oggetto della legge.

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 02 Attività di volontariato.

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 03 Organizzazioni di volontariato

1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 04 Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 05 Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della

propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 06 Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 07 Convenzioni.

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 08 Agevolazioni fiscali

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di

registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. [Aggiunge il comma 1-ter all'art. 17, L. 29 dicembre 1990, n. 408, riportata alla voce *Imposte e tasse in genere.*]

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali (2/a).

Art. 09 Valutazione dell'imponibile

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Art. 10. Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

- a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;
- b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
- c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
- d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
- f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

11. Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

12. Osservatorio nazionale per il volontariato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

- a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
- b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
- c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
- d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

- e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
 - f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
 - g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
 - h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
 - i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1

13. Limiti di applicabilità

1. E' fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772

14. Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

15. Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

16. Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

17. Flessibilità nell'orario di lavoro.

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2. [Aggiunge un comma all'art. 3, L. 29 marzo 1983, n. 93, riportata alla voce *Impiegati civili dello Stato*.]

L.R. 26 aprile 1993, n. 28 e succ. modd.

Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato*.

(* il testo qui di seguito riportato, comprensivo delle modifiche introdotte con la L.R. 10 giugno 1994, n. 44 e con la L.R. 15 aprile 1996, n. 29, riproduce fedelmente la pubblicazione presente sul sito della Regione Toscana)

Art. 01 - Oggetto della legge

1. Per il conseguimento dei fini istituzionali di cui agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi posti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, "Legge quadro sul volontariato", la presente legge:

- determina i criteri e le modalità con i quali la Regione riconosce e favorisce lo sviluppo delle attività di volontariato che autonomamente concorrono, nell'ambito del territorio regionale, al conseguimento delle finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale e per l'attuazione dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica;
- determina le modalità di partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse operano;
- disciplina i rapporti della Regione, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici con le organizzazioni di volontariato.

Art. 02 - Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge si intendono attività di volontariato quelle prestate, in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

2. Costituiscono attività di cui al comma 1, le prestazioni volte al raggiungimento delle finalità di interesse generale indicate dall'art. 1 e che si esplicano in azioni direttamente volte alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività o per servizi di rilevante interesse sociale (3).

3. Le prestazioni di cui al comma 2, devono essere caratterizzate da una documentata presenza dell'organizzazione sul territorio, rivolgersi alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima

Art. 03 - Organizzazioni di volontariato

1. Sono riconoscibili come organizzazioni di volontariato quelle costituite nelle forme e con le caratteristiche di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266, al fine di svolgere, senza scopo di lucro, le attività di cui all'art. 2, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti od autonomi, solo per lo svolgimento di attività per cui sia richiesta una specifica professionalità o, in caso di particolari esigenze dell'organizzazione, di attività necessarie ad assicurarne il regolare funzionamento.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto delle organizzazioni di volontariato devono essere previsti i requisiti di cui al comma 1, nonché la sede dell'organizzazione (1).

Art. 04 - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato (4)

1. È istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, articolato in sezioni provinciali. A tale registro sono iscritte tutte quelle organizzazioni che, in possesso dei requisiti indicati dai precedenti articoli, al momento della presentazione della domanda siano costituite ed operanti da almeno sei mesi nel territorio regionale. Il termine di sei mesi non è richiesto per l'iscrizione di organizzazioni aderenti ad associazioni o federazioni di cui al successivo comma 9.

2. La domanda di iscrizione è presentata al Presidente della Provincia nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione, unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero dell'accordo degli aderenti dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'organizzazione;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) relazione concernente l'attività associativa svolta e quella in programma;
- d) bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;
- e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale concernente la determinante prevalenza del numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati.

3. Il Presidente della Provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta il decreto per l'iscrizione dell'organizzazione nella sezione provinciale del registro regionale, indicando le attività per le quali l'iscrizione stessa è disposta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso

termine, il Presidente della Provincia adotta il decreto motivato di diniego.

4. I provvedimenti di cui al comma 3, sono comunicati all'organizzazione richiedente, al Sindaco del Comune ove ha sede legale l'organizzazione e al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della loro adozione. Il provvedimento di iscrizione, con l'indicazione delle attività per cui essa è disposta, è pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione.

5. La Provincia richiede pareri e dati conoscitivi utili agli effetti dell'istruttoria. A tal fine, il parere del Comune in cui ha sede l'organizzazione richiedente, è obbligatorio

6. I termini di cui al comma 3 sono sospesi nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detti termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

7. Possono essere iscritte in sezioni separate del registro regionale anche le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266. È fatta salva la normativa di settore che disciplina l'attività delle suddette organizzazioni.

8. Sono altresì iscritte, in apposita sezione del registro regionale, le associazioni o federazioni regionali rappresentative delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro stesso ed operanti nei Comuni della Regione.

9. Le associazioni o federazioni regionali o nazionali - aventi sede legale in Toscana - che rappresentano organizzazioni che esercitano attività in almeno sei Province, esprimono rappresentanti nella consulta di cui all'art. 7.

10. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione nel registro è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

11. Annualmente, entro il trenta novembre, è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione, a cura degli uffici regionali competenti, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte alla data del trenta settembre.

Art. 05 - Consultazioni delle organizzazioni di volontariato

1. La Giunta regionale promuove, con la collaborazione delle Province e della Consulta di cui all'art. 7, conferenze di programmazione con le organizzazioni di volontariato, in occasione della predisposizione o dell'aggiornamento di piani e programmi relativi a settori in cui le stesse operano.

Art. 06 - Consulte comunali e provinciali delle organizzazioni di volontariato (5)

1. Le Consulte istituite presso i Comuni e le Province ai sensi dei rispettivi statuti, sono disciplinate da appositi regolamenti.

2. L'erogazione di contributi pubblici e la possibilità di convenzionamento con enti ed istituzioni pubbliche, nell'ambito del volontariato, è riservata alle sole organizzazioni di volontariato che siano iscritte nel registro regionale.

Art. 07 - Consulta regionale (6)

1. È istituita la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato.

2. Il Consiglio e la Giunta regionale chiedono alla Consulta delle organizzazioni di volontariato il parere sulle proposte di legge e sui programmi concernenti i settori in cui operano le organizzazioni stesse, da esprimersi non oltre venti giorni dalla richiesta. La Consulta può avanzare proposte al Consiglio e alla Giunta regionale al fine dell'adozione dei provvedimenti sopra citati.

3. Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere alla Consulta, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 2, di sentire gli organismi di partecipazione e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato previsti dagli statuti comunali e provinciali.

4. La Consulta delle organizzazioni di volontariato è così composta:

a) due membri, uno effettivo ed uno supplente, designati da ciascuna delle associazioni o federazioni rappresentative iscritte nella sezione del registro regionale di cui all'art. 4, comma 8;

b) due membri, uno effettivo ed uno supplente, designati dalle consulte provinciali del volontariato e scelte tra rappresentanti di organizzazioni non aderenti ad associazioni o federazioni regionali di cui all'art. 4, comma 8, purché iscritte al registro regionale, con le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

5. I membri supplenti partecipano alle riunioni della Consulta senza diritto di voto; in caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti.

6. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

7. La Consulta elegge nel proprio seno, a maggioranza degli aventi diritto al voto, il Presidente che ne convoca e presiede le sedute.

8. Il Presidente è coadiuvato da tre membri, nominati dalla Consulta con voto limitato a due, con i quali forma l'Ufficio di presidenza. L'Ufficio di presidenza predispone l'ordine del giorno delle sedute e nomina i relatori sugli affari posti in discussione. In caso di votazioni all'interno di tale ufficio, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

9. La Consulta si riunisce quando è attivata ai sensi del comma 2, ovvero almeno ogni tre mesi in seduta ordinaria e, in

seduta straordinaria, quando ne facciano richiesta un terzo dei componenti o l'Ufficio di presidenza, a decisione unanime.

10. Ai componenti della Consulta viene corrisposto il rimborso spese in conformità di quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 4 agosto 1986, n. 37, e successive modificazioni, in quanto applicabile.

11. I compiti di segreteria della Consulta ed il raccordo con il centro direzionale e gli uffici del Consiglio regionale sono assicurati dalla competente articolazione organizzativa regionale.

12. La Consulta adotta con il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto stesso, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

13. La Giunta regionale individua locali idonei per lo svolgimento delle attività della consulta.

Art. 08 - Qualificazione ed aggiornamento dei volontari (7)

1. La preparazione e l'aggiornamento dei quadri e degli operatori delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale è attuata nell'ambito del piano regionale per la formazione professionale di cui all' art. 14 della L.R. 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale", sentite le proposte relative ai programmi formulati dalle Consulte provinciali del volontariato.

2. Per specifiche attività formative attinenti agli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte si fa riferimento alle leggi regionali o statali che disciplinano i settori dell'assistenza sociale e sanitaria, del patrimonio storico, artistico e culturale, della protezione ambientale, della protezione civile, del tempo libero, secondo le modalità in esse contenute ove siano presenti piani di formazione e aggiornamento per volontari di organizzazioni iscritte al registro.

3. Le convenzioni di cui all'art. 10, fra enti pubblici e associazioni di volontariato iscritte al registro possono prevedere il rimborso all'organizzazione di una quota riservata alla formazione e all'aggiornamento dei volontari da contabilizzare separatamente e da utilizzare periodicamente per tale fine.

Art. 09 - Studi e ricerche sull'attività di volontariato

1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato a favorirne lo sviluppo, la Giunta regionale patrocina, promuove, esplica direttamente e partecipa ad iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione sul volontariato. Allo scopo, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma di utilizzo delle somme disponibili per l'anno in corso individuando le priorità, le modalità di finanziamento e di rendicontazione (2).

2. Le organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale, accedono gratuitamente ai risultati delle ricerche e alla documentazione in possesso della Giunta regionale che, a tale riguardo, provvede a dare adeguate informazioni e comunicazioni.

Art. 10 – Convenzioni

1. Al fine di contribuire alla realizzazione di programmi di interesse regionale e locale, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato iscritte da sei mesi nell'albo di cui all'art. 4. L'attività convenzionata deve consistere in prestazioni anche integrative di quelle erogate dai servizi pubblici, fatti salvi gli accordi regionali e le convenzioni-tipo di cui al comma 4 (8).

2. Le convenzioni devono contenere:

- a) l'indicazione della attività oggetto del rapporto convenzionale;
- b) l'indicazione del numero dei volontari adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione nonché degli eventuali lavoratori dipendenti o autonomi con specificazione della loro qualifica;
- c) l'individuazione delle modalità ed i tempi di impiego degli addetti di cui alla precedente lett. b);
- d) l'indicazione nominativa dei responsabili delle attività oggetto della convenzione;
- e) disposizioni atte a garantire il rispetto delle norme di cui all'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di assicurazione del personale volontario, adibito all'erogazione delle prestazioni, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni stesse nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- f) l'elencazione dei beni immobili, delle attrezzature, delle risorse con cui l'organizzazione di volontariato assicura lo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, messi a disposizione dall'organizzazione stessa o ad essa concesse in comodato dall'ente convenzionato;
- g) l'indicazione delle spese rimborsabili, le modalità e i tempi di accertamento e di rimborso delle stesse;
- h) disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- i) disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale dell'organizzazione di volontariato della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente;
- l) nel caso previsto dall'art. 11, una clausola espressa con cui si autorizza e si disciplina l'accesso nelle strutture ivi indicate da parte dell'organizzazione di volontariato, individuando tempi e modalità per l'erogazione delle prestazioni nonché modalità per l'acquisizione dell'assenso di cui al comma 1 dello stesso articolo;
- m) disposizioni atte a garantire l'obbligo di comunicazione delle variazioni degli elementi di cui alle lett. b), c), d), f)

del presente comma da parte dell'organizzazione di volontariato all'ente convenzionato;

n) durata delle convenzioni e casi e modalità di disdetta delle stesse.

2bis. Gli oneri delle convenzioni devono essere rendicontati all'ente erogatore con cadenza periodica e/o finale(9).

3. Le convenzioni possono prevedere le modalità di partecipazione dei volontari aderenti all'organizzazione a corsi professionali organizzati dagli enti pubblici.

4. Il Consiglio regionale può, per settori specifici di intervento, approvare accordi regionali e convenzioni-tipo in cui sia previsto espressamente quali sono le clausole inderogabili da parte dell'ente contraente e quali invece possono essere derogate. In ogni caso le convenzioni possono prevedere clausole aggiuntive ed integrative rispetto a quelle di cui alla convenzione-tipo.

Art. 11 - Svolgimento delle prestazioni all'interno di strutture pubbliche e di strutture convenzionate con enti locali

1. In attuazione dell'art. 3, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266, nel caso in cui le organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale con le quali non siano in atto rapporti convenzionali per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto della propria attività, debbano entrare in strutture pubbliche o convenzionate con enti pubblici, è necessario che l'Amministrazione interessata rilasci la propria autorizzazione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere prevista in via generale con apposita norma contenuta nel regolamento interno delle strutture ivi indicate, nella quale sono specificati la tipologia delle prestazioni autorizzate, i tempi e le modalità di erogazione delle stesse da parte del volontariato. In tal caso deve essere espressa dal responsabile dell'organizzazione di volontariato all'Amministrazione interessata formale accettazione delle condizioni previste dal regolamento.

Art. 12 - Requisiti e criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula di convenzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare la convenzione, l'Amministrazione, oltre a verificare il requisito dell'iscrizione al registro regionale di cui all'art. 4, deve dare priorità alle organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) qualificazione del personale volontario in relazione alle prestazioni da erogare con particolare riguardo alla frequenza di corsi di formazione professionale;
- b) presenza della sede dell'organizzazione nell'ambito territoriale dell'Amministrazione;
- c) rilevante prevalenza dell'impiego di volontari rispetto al personale dipendente o convenzionato in relazione al tipo di attività erogata;
- d) continuità di presenza degli stessi operatori tale da garantire un adeguato svolgimento dell'attività in relazione alle finalità da perseguire.

Art. 13 - Stipula delle convenzioni

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici procedono, con provvedimento motivato, alla approvazione ed alla stipulazione di convenzioni, conformi a quanto previsto dall'art. 10, con organizzazioni di volontariato specificamente individuate sulla base dei criteri prefissati all'art. 12.

Art. 14 - Revisione periodica del registro regionale (10)

1. Per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione al registro regionale, in previsione della revisione del registro stesso, le organizzazioni di volontariato inviano, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Provincia in cui hanno sede legale:

- a) dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che gli accordi istitutivi, l'atto costitutivo e lo statuto, nonché i dati di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) ed e), sono restati immutati o si attestano le modificazioni intervenute;
- b) relazione sulla attività svolta nel precedente anno solare;
- c) copia del bilancio consultivo afferente l'esercizio precedente, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale, approvato dall'assemblea.

2. La Provincia è tenuta a svolgere verifiche sul permanere della corrispondenza delle attività di volontariato ai requisiti di cui all'art. 2.

3. Il Presidente della Provincia, effettuate le verifiche di cui ai commi 1 e 2, trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, l'elenco delle organizzazioni di volontariato la cui verifica abbia avuto esito positivo, per la successiva pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

4. È fatta salva la facoltà della Giunta regionale di provvedere direttamente alla verifica della permanenza dei requisiti delle organizzazioni di volontariato di cui è stata disposta l'iscrizione, anche in via sostitutiva in caso di mancato rispetto degli adempimenti.

Art. 15 - Cancellazione dal registro regionale (11)

1. Il Presidente della Provincia, qualora abbia accertato, dalle verifiche effettuate, che un'organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale non è più in possesso di uno o più requisiti previsti dalla presente legge o che nonostante diffida, non ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 14, comma 1, dispone la cancellazione della stessa dal registro, con decreto motivato.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato all'organizzazione interessata, al Comune in cui ha sede l'organizzazione di volontariato, nonché alla Giunta regionale per la pubblicazione, per estratto, sul bollettino ufficiale della Regione.
3. La cancellazione di una organizzazione di volontariato dal registro regionale comporta per Regione, enti locali ed altri enti pubblici l'obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto con l'organizzazione stessa.
4. Contro il provvedimento di cancellazione dal registro è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali, secondo quanto previsto dalle disposizioni statali vigenti.

Art. 16 - Norme transitorie

Abrogato (13)

Art. 17 - Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti nel corso del 1993 dall'attuazione degli articoli 8 e 9 e quantificati in L. 100.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del cap. 17020 del bilancio 1993 la cui declaratoria è sostituita dalla seguente:
Interventi e iniziative a sostegno associazioni volontariato (art. 9 L.R. 26 aprile 1993, n. 28). (12)
2. Agli oneri di spesa per gli interventi di cui all'art. 7, sesto comma, quantificati per l'anno 1993 in L. 6.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del cap. 720 del bilancio 1993.
3. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si farà fronte con le relative leggi di bilancio.
4. Agli oneri di spesa derivanti dall'art. 9 si fa fronte per l'esercizio 1994 con la conseguente variazione per competenza e cassa:
Omissis (2/a).

Art. 18 – Abrogazioni

1. Sono abrogate la L.R. 7 maggio 1985, n. 58 "Norme relative ai rapporti con le associazioni di volontariato con la Regione e con gli Enti Locali" e la L.R. 20 luglio 1992, n. 33 "Disciplina transitoria per l'estensione degli effetti dell'iscrizione all'albo regionale del volontariato" di cui all'art. 3 della L.R. 7 maggio 1985 n. 58 in applicazione dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato".
È altresì abrogato il comma 4 dell'art. 1 della L.R. 9 aprile 1990 n. 36.

Note

- (1) Comma così modificato con L.R. 10 giugno 1994, n. 44, art. 1.
- (1/a) Comma così modificato con L.R. 10 giugno 1994, n. 44, art. 2.
- (2) Comma così modificato con L.R. 28 dicembre 1994, n. 111, art. 1 ed ora sostituito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 6.
- (2/a) Comma aggiunto con L.R. 28 dicembre 1994, n. 111, art. 2.
- (3) Comma così modificato con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 1.
- (4) Articolo così sostituito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 2.
- (5) Articolo così sostituito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 3.
- (6) Articolo così sostituito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 4.
- (7) Articolo così sostituito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 5.
- (8) Comma così sostituito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 7.
- (9) Comma inserito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 7.
- (10) Articolo così sostituito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 8.
- (11) Articolo così sostituito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 9.
- (12) Capoverso così sostituito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29, art. 10.
- (13) Articolo abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11, art. 1.

**Il “Sito Volontariato e Terzo Settore”
della Provincia di Lucca è composto dalle seguenti sezioni:**

<p>NEWS Iniziative promosse dall’Amministrazione Provinciale o dalle Associazioni stesse</p>	<p>BACHECA - Bachecca delle iniziative - Progetti in realizzazione - Attività Realizzate (convegni, seminari, incontri, ecc.)</p>
<p>VOLONTARIATO E TERZO SETTORE - descrizione del volontariato e del terzo settore - link con il sito della Regione Toscana (gestione Albi Volontariato e Terzo Settore) - Banche dati aggiornate costantemente di: - Associazioni iscritte al Forum - Associazioni di Volontariato iscritte ai Registri Regionali - Associazionismo iscritto all’Albo Regionale - Cooperative Sociali iscritte</p>	<p>MODULISTICA Tutti i moduli necessari alle associazioni (iscrizione, revisione, ecc.)</p>
<p>RIFERIMENTI NORMATIVI Suddivisi per tipologie: - Circolari - Decreti - Leggi - Leggi Regionali Suddivisi per aree tematiche: - Ambiente - Immigrazione Associazioni di promozione sociale - Lavoro Carcere - Minori Cooperative Sociali - Onlus (Fisco) Diritti / Privacy - Protezione Civile Disagio - Sanità Europa - Servizio civile e militare Famiglia - Sport per tutti Finanziamenti al terzo settore - Studio e formazione Fondazioni - Sviluppo e Cooperazione Handicap - Volontariato</p>	<p>GLOSSARIO E BIBLIOGRAFIA - Glossario - Bibliografia locale (testi realizzati dalle associazioni di volontariato e del terzo settore della Provincia, dall’Amministrazione stessa, o di particolare interesse) - Bibliografia generale - Tesi</p>


CALL WEB	LINK
Area di contatto con l'Amministrazione - Indirizzi e telefoni degli Uffici di riferimento - Spazio per inviare direttamente messaggi	- Collegamento con altri servizi della Provincia - Links di importanza prioritaria - Links divisi per aree tematiche: <ul style="list-style-type: none"> - Solidarietà Internazionale - Settore Sanitario e donazione sangue / organi - Minori - Anziani - Ambientalismo - Protezione Civile Disabili - Assistenza Sociale Altri

Caratteristiche principali del sito sono:

- Aggiornamento costante delle informazioni e accoglimento delle indicazioni e suggerimenti delle Associazioni
- Offerta di servizi di comunicazione e visibilità per le realtà operanti nel settore del Volontariato – Terzo Settore
- Costituzione di una banca dati di tipo quantitativo e qualitativo sulle Associazioni di Volontariato e del Terzo Settore
- Implementare una banca dati comprendente informazioni normative, pubblicazioni, convenzioni, atti, links,,
- Creazione di un'area in cui le organizzazioni di volontariato e del terzo settore possano confrontarsi tra loro e con l'Ente Pubblico ed esprimersi sui temi di attualità che investono il settore in costante mutamento

I dati che le associazioni possono riportare nella pagina a loro disposizione sono:

- logo dell'associazione/cooperativa
- sede legale e amministrativa
- sede operativa
- tel.
- e-mail
- n. soci
- data di costituzione
- scopi
- servizi offerti
- attrezzature e mezzi a disposizione
- altre informazioni ritenute utili



*Provincia di Lucca
Dipartimento Cultura e Politiche Sociali
Servizio Politiche Sociali e Sport
Ufficio Volontariato e Terzo Settore
Cortile degli Svizzeri - 55100 Lucca
Tel. 0583 417255 – Fax 0583 417334
E-mail volontariato@provincia.lucca.it
ops@provincia.lucca.it*